



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dip. Territorio e Sistemi Agro-Forestali

Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali

Le proprietà forestali collettive nella Regione Veneto:
modelli di resilienza o ‘relitti del passato’ ?

Relatore

Prof.ssa Paola Gatto

Laureanda Giulia Sbrizza

Matricola n. 1100244

ANNO ACCADEMICO 2015-2016

INDICE

INDICE.....	II
INDICE DELLE FIGURE.....	IV
INDICE DELLE TABELLE.....	V
1. INTRODUZIONE.....	1
1.1. Il problema affrontato.....	1
1.2. Gli obiettivi della tesi.....	4
1.3. L'articolazione della tesi.....	5
2. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO: LE PROPRIETA' COLLETTIVE NELLA REGIONE VENETO.....	6
2.1. Gli sviluppi storici delle proprietà collettive in Italia e nella Regione Veneto.....	6
2.2. L'evoluzione politico-istituzionale della legislazione sulle proprietà collettive e sue implicazioni sull'assetto delle Regole in Veneto.....	11
2.2.1. Decreto Legislativo del 3 maggio 1948, n. 1104.....	11
2.2.2. Legge del 25 luglio 1952, n. 991.....	11
2.2.3. Legge del 6 ottobre 1967, n. 957.....	12
2.2.4. Legge del 3 dicembre 1971, n. 1102.....	13
2.2.5. Legge Regionale della Regione Veneto del 13 settembre 1978, n. 52.....	14
2.2.6. Legge del 31 gennaio 1994, n. 97.....	15
2.2.7. Legge Regionale della Regione Veneto del 19 agosto 1996, n. 26.....	16
2.3. Il quadro attuale delle proprietà collettive in Italia e nella Regione Veneto.....	20
2.3.1. Le terre collettive in cifre.....	20
2.3.2. Organizzazione delle Regole: i Laudi e la gestione dei beni regolieri.....	22
3. QUADRO TEORICO E CONCETTUALE.....	25
3.1. I <i>property right regimes</i> e le specifiche regole di un regime di <i>common property</i>	25
3.2. Il concetto di istituzione e l'applicazione all'oggetto di studio.....	30
3.3. <i>Robustness</i> e <i>resilience</i> delle proprietà collettive.....	33
4. MATERIALI E METODI.....	36
4.1. Formulazione dei quesiti di ricerca; quadro concettuale e logico della tesi.....	36
4.2. Scelta e descrizione dei casi studio.....	41
4.3. Fonti delle informazioni e strumenti d'indagine.....	44

4.3.1. Analisi documentale: statuti e regolamenti.....	44
4.3.2. Interviste.....	44
4.3.3. Osservazioni del linguaggio informale e del comportamento dell'intervistato.....	47
5. RISULTATI E DISCUSSIONE.....	48
5.1. Breve descrizione delle Regole oggetto di studio.....	48
5.1.1. La Regola D.....	48
5.1.2. La Regola E.....	48
5.1.3. Le Regole F e G.....	49
5.2. L'ordinamento delle Regole: statuti, regolamenti e consuetudini e loro evoluzione.....	51
5.2.1. L'appartenenza alle Regole.....	52
5.2.2. Le risorse delle Regole.....	54
5.2.3. Le modalità d'uso delle risorse.....	54
5.2.4. Le modalità con cui le regole possono essere modificate.....	57
5.3. Approfondimenti nella vita delle singole Regole: quanto emerso dalle interviste.....	59
5.3.1. La Regola D.....	59
5.3.2. La Regola E.....	63
5.3.3. Le Regole F e G.....	68
5.4. Analisi del cambiamento.....	72
5.4.1. Il cambiamento nel tempo.....	72
5.4.2. Il cambiamento nello spazio.....	77
6. LE REGOLE: MODELLI DI RESILIENZA O 'RELITTI DEL PASSATO'?.....	79
7. BIBLIOGRAFIA.....	84
8. RINGRAZIAMENTI.....	93
9. APPENDICI.....	94
Appendice 1 - Domande guida per l'intervista.....	94
Appendice 2 - Tabella dei risultati della Regola D.....	99
Appendice 3 - Tabella dei risultati della Regola E.....	106
Appendice 4 - Tabella dei risultati delle Regole F e G.....	113

INDICE DELLE FIGURE

Figura 2.1 – Comuni del Veneto interessati dalla presenza di Regole.....	21
Figura 4.1 – Schema concettuale.....	37
Figura 4.2 – Relazioni tra statuti, regolamenti e consuetudini.....	39
Figura 5.1 – Linea del tempo con rispettivi anni di ricostituzione di ciascuna Regola.....	51

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 3.1 – Classificazione dei beni secondo le caratteristiche di rivalità ed escludibilità...	26
Tabella 4.1 – Quadro logico della tesi.....	40
Tabella 4.2 – Le Regole disponibili per lo studio e alcune loro caratteristiche.....	43
Tabella 4.3 – Gli intervistati suddivisi per Regola.....	46

1. INTRODUZIONE

1.1. Il problema affrontato

Il problema della gestione delle risorse e del tipo di proprietà più idonea alla loro utilizzazione è da sempre stato al centro di molti studi e diversi dibattiti.

Nel corso della storia, si sono susseguite differenti correnti di pensiero che attribuivano, ora ad un tipo di proprietà, ora all'altro, il primato gestionale sulle risorse. Si pensi alla dottrina illuminata settecentesca e, poi, all'ottimistica ideologia del 1800 che individuavano nella proprietà privata, eredità di epoca romana, la migliore forma possibile di proprietà di un bene, in quanto in grado di esaltare le capacità imprenditoriali degli individui. Altri regimi totalitari, ad esempio quelli di stampo comunista, misero invece in discussione la superiorità della proprietà privata a favore del concetto di una proprietà sotto il controllo dello Stato.

Esisteva, ed esiste, però, un altro tipo di proprietà, che si distanzia sia dal concetto di proprietà privata sia da quello di proprietà pubblica: la proprietà collettiva, una forma di proprietà il cui centro nevralgico è il bene ed il godimento generato da essa. Nella proprietà collettiva il compito di gestire le risorse spetta ad una comunità locale, mentre il singolo individuo o lo Stato passano in secondo piano.

Il fenomeno della proprietà collettiva è stato, per un periodo di tempo molto lungo, considerato come un retaggio del passato e, per questo motivo, subordinato alla supremazia della proprietà individuale (Ferrazza, 2009). La rivalutazione di questa forma di proprietà, come alternativa rispetto a quella individuale, avvenne dopo la metà del ventesimo secolo grazie alla rivisitazione critica della dottrina giuridica ottocentesca, che ha avuto il merito di aver messo in luce i valori alternativi delle proprietà collettive, quali: la prevalenza del gruppo rispetto ai singoli, il predominio dell'oggettivo sul soggettivo, quindi il ruolo fondamentale delle cose, della loro destinazione e della loro funzione (Grossi, 1978).

Nel XX secolo, venne invece a definirsi una posizione estremamente critica nei confronti della gestione di tipo collettivo; lo studioso Hardin, coniò l'espressione '*the tragedy of commons*' per meglio descrivere il proprio pensiero. Hardin (1968) sosteneva che gli individui, mossi dalla massimizzazione della propria utilità individuale anziché da un principio di natura collettiva, non fossero in grado di considerare l'impatto negativo a lungo termine che le proprie azioni possono avere sul benessere comune. Propose quindi una soluzione nella direzione del rafforzamento dell'intervento pubblico nella figura di governi

centrali, agenzie pubbliche o autorità internazionali, piuttosto che di privatizzazione dei beni (Hardin, 1978; Heibroner, 1974). Posizioni antagoniste nei confronti di queste teorie vennero ad accentrarsi nella figura di Elinor Ostrom, concretizzatesi poi nell'attribuzione alla studiosa del Premio Nobel nel 2009 per l'economia. A Elinor Ostrom si deve una delle prime concettualizzazioni della teoria dei *commons* (Ostrom, 1990). Attraverso lo studio di numerosi casi empirici, la sociologa americana mise in luce quali fossero gli elementi che caratterizzano sistemi collettivi di successo: identificazione chiara della risorsa e degli utilizzatori, proporzionalità fra costi e benefici, decisioni partecipative, monitoraggio della risorsa e del suo uso, sanzionamento progressivo delle infrazioni, risoluzione locale dei conflitti, diritto all'organizzazione e presenza di istituzioni a più livelli.

I sistemi di proprietà collettiva si sono sviluppati autonomamente in tutto il mondo in diverse epoche storiche: si pensi alle foreste comuni giapponesi, dette 'Iraichi', ai pascoli comuni sull'Himalaya e sulle Ande e alle diverse esperienze europee in Spagna, in Austria, in Slovenia e nelle Alpi svizzere (Bromley, 1991b; Bravo e De Moor, 2008). La tradizione delle proprietà comuni, specie di tipo forestale, è forte anche in tutta Italia (Jeanrenaud, 2001). Nonostante queste significative presenze, secondo Agrawal (2007), l'argomento non ha ricevuto oggi tutta l'attenzione che meriterebbe.

Oggi, le aree montane in Italia stanno attraversando un momento di forti cambiamenti istituzionali, sociali, in relazione al progressivo spopolamento, ed economici, con una sostanziale perdita di investimenti. In particolare, il settore forestale, da sempre centrale nel trainare l'economia montana, sta subendo una forte ristrutturazione interna e, oggi, viene spesso unificato a branche amministrative indirizzate alla tutela e alla conservazione ambientale, anziché allo sfruttamento produttivo, considerando anche che il mercato di legname è latente, mentre si è accresciuta la domanda di servizi ecosistemici, come ricreazione, paesaggio, biodiversità e mitigazione dei cambiamenti climatici (Saccone, 2012). In questo contesto, il tema delle proprietà collettive è ritornato ad essere di forte attualità, soprattutto in relazione al processo di semplificazione della pubblica amministrazione che si sta attuando nelle aree montane.

Sulla spinta di questi nuovi fatti, si sta sviluppando una nuova forma di attenzione nei confronti delle comunità forestali collettive, organizzazioni che potenzialmente sono in grado di coniugare cultura e valori locali di utilizzo delle risorse e i nuovi interessi turistici-ricreativi e ambientali.

Attualmente, la proprietà collettiva italiana conta circa tre milioni di ettari di terreno, il 10% dell'intero territorio italiano, che fa capo ad un'ampia gamma di tipologie di proprietà collettive. Di speciale interesse per questo studio risultano essere gli enti collettivi concentrati in area montana (Carestiato, 2008), in particolare, quelle comunità collettive tradizionali venete che hanno dato il via alla propria ricostituzione ufficiale in seguito all'emanazione della L.R. 26/96 della Regione Veneto, che prendono il nome di Regole (Gatto *et al.*, 2012b). La forma di proprietà collettiva si è dimostrata vantaggiosa sotto diversi punti di vista, soprattutto quando è implementata a piccola scala (van Gils *et al.*, 2014). Grazie a processi decisionali e gestionali condivisi, la proprietà collettiva evita la frammentazione e la parcellizzazione delle risorse, permette di ottimizzarne la gestione, di condividere e diminuire i rischi e di internalizzare le esternalità negative (McKean e Ostrom, 1995).

Nonostante questi vantaggi e in relazione al fatto che molte proprietà collettive sono state istituite in epoche medioevali, alcuni considerano la proprietà collettiva un 'reliquo del passato', incapace di affrontare le sfide poste dal cambiamento moderno, specie in ambito socio-economico. L'appellativo, appositamente provocatorio, è stato utilizzato da McKean e Ostrom (1995) proprio per suscitare un dibattito attorno al ruolo odierno delle proprietà collettive. Effettivamente, le strutture di *governance* delle proprietà collettive, spesso messe a punto in epoche storiche e in contesti socio-economici diversi, si trovano oggi a dover affrontare diverse pressioni, come lo spopolamento dei territori montani, l'indebolimento o la perdita del legame che univa le comunità rurali alle loro risorse, la minore disponibilità a partecipare alle attività di manutenzione del territorio. Queste sfide al cambiamento possono risultare spesso ostacoli insormontabili per alcune comunità, che non riuscendo a far proprio il cambiamento dapprima vacillano e poi finiscono con l'estinguersi o col sopravvivere solo formalmente (Kissling-Näf, 2002).

Accanto agli esempi di fallimento, esistono tuttavia altri esempi di comunità che sono state capaci di evolversi ed adattarsi ai mutamenti sociali, facendo fronte al cambiamento e ripensandosi in termini nuovi e moderni. La caratteristica chiave di questi enti sembra proprio essere la loro resilienza, un concetto mutuato dalla fisica, che in ambito sociale viene definito come la capacità di un sistema di assorbire i disturbi, di sopravvivere e di adattarsi alle nuove circostanze (Berkes *et al.*, 2007).

1.2. Gli obiettivi della tesi

La presente ricerca si propone di analizzare l'istituzione economica della proprietà collettiva, con particolare riferimento alle Regole, nell'ottica di capire se la Regola sia un'istituzione immobile, del passato e poco attuale, o se sia capace di adattarsi ai mutamenti sociali e che, possa, quindi, perpetuarsi nel tempo. Il lavoro ha preso l'avvio da una precedente tesi di Hampel (2012). Ne ha seguito l'impianto concettuale e le metodologie di indagine, ma si è concentrata su nuovi casi studio, nell'intento di ampliare le conoscenze già acquisite e di offrire nuovi elementi di riflessione sul ruolo delle Regole. Si è scelto di sviluppare l'indagine nel Bellunese, perché zona ricca di proprietà collettive.

Lo studio si propone quindi di esaminare le modalità di adattamento delle Regole, la velocità con cui esso avviene e rispetto a quali aspetti strutturali e sociali dell'istituzione. Infine, si è cercato di indagare come le risorse vengano utilizzate e gestite all'interno della realtà regoliera, per capire l'impatto che questa istituzione può avere sul territorio.

1.3. L'articolazione della tesi

La struttura dello studio, liberamente tratta da Hampel (2012), si articola in sei capitoli.

Il primo capitolo introduce all'argomento, inquadra il problema affrontato e specifica gli obiettivi del lavoro. Il secondo capitolo affronta la collocazione spaziale e temporale della tematica trattata: in primo luogo si è descritto lo sviluppo storico del concetto di proprietà collettiva inquadrandolo nel panorama italiano, con particolare riferimento alle proprietà collettive venete. Poi viene presentata la legislazione vigente in materia di proprietà collettive, con specifica attenzione per le norme nella Regione Veneto, e si sono esaminate le implicazioni sullo statuto delle proprietà collettive; infine, si è delineato il quadro attuale della proprietà collettiva italiana e veneta, fornendo stime circa la numerosità delle comunità e l'estensione della proprietà.

Nel terzo capitolo si è proceduto all'inquadramento teorico e concettuale della questione dei beni comuni e della proprietà collettiva attraverso la rassegna della bibliografia disponibile sull'argomento. È stata ripercorsa la storia della dottrina dei beni comuni e le specifiche norme che ne regolano l'utilizzo, quindi, si è indagato il concetto di istituzione, così come viene inteso per questo studio e si sono approfondite le nozioni di resilienza. Il capitolo si chiude riprendendo i punti salienti della discussione precedente e collocandoli in un'unica visione, che dia ragione di come gli stessi saranno utilizzati nell'interpretazione dei risultati.

Il quarto capitolo è dedicato alla descrizione degli strumenti e delle fasi concrete della ricerca; sono stati definiti i quesiti specifici dello studio e le fasi logiche del progetto. Si è descritto il caso studio e le ragioni della sua scelta. Si sono definite le fonti delle informazioni raccolte durante lo studio. Infine, si è spiegato come i dati sono stati raccolti e elaborati.

Il quinto capitolo è il cuore della ricerca; qui si presentano e si discutono i dati raccolti specificatamente per ciascuna delle tre Regole studiate e si analizza il cambiamento delle istituzioni nel tempo, dunque rispetto ad esse stesse, e nello spazio, ossia nei confronti delle altre organizzazioni dello stesso tipo.

Il sesto ed ultimo capitolo riporta le conclusioni e presenta le implicazioni per le ricerche future sulle Regole e, in generale, sulla proprietà comune.

2. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO: LE PROPRIETA' COLLETTIVE NELLA REGIONE VENETO

Questo capitolo si propone di fornire la cornice storica e presente della proprietà collettiva in Italia e, in particolare, nella Regione Veneto, analizzando, allo stesso tempo, la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2.1. Gli sviluppi storici delle proprietà collettive in Italia e nella Regione Veneto

Il susseguirsi di diverse dominazioni sulla penisola italiana ha determinato lo sviluppo di innumerevoli forme di proprietà collettiva che, nel corso del tempo, si sono via via diversificate le una dalle altre in termini di nome, origine, evoluzione e organizzazione interna; ad oggi sono molteplici gli esempi di proprietà collettive che sopravvivono in Italia, si pensi alle Regole in Veneto e Trentino, alle Vicinie in Friuli, alle Società degli antichi originari in Lombardia, alle Partecipanze in Emilia Romagna, alle Comunanze agrarie nel Lazio e in Umbria, alle Comunelle del Carso e alle Consorterie in Valle d'Aosta.

Le origini delle proprietà collettive non sono chiare e si perdono nel tempo; i primi documenti che ne attestano l'esistenza risalgono al Basso Medioevo, ma diversi studiosi concordano sul fatto che, con molta probabilità, queste forme di associazioni esistessero da epoche ben più remote, come base del sostentamento delle popolazioni montane (Cacciavillani *et al.*, 2010). Tali comunità, infatti, si configuravano come un gruppo di individui che esercitava quei diritti d'uso derivate da esigenze insopprimibili per la sopravvivenza, quali il diritto di legnatico, il diritto di pascolare gli animali, di fienagione, di pesca, di caccia, di semina e di godimento dei frutti del sottobosco (Ferrazza, 2009). I diritti civili potevano essere esercitati sia sui beni privati sia su quelli che appartenevano a comunità di abitanti: nel primo caso venivano definiti usi civili, nel secondo andavano a formare il demanio civico (Carestiato, 2008).

In epoca romana, prima, e longobarda, poi, le proprietà collettive continuarono a sopravvivere come utilizzatrici ed amministratrici delle neo-formatesi proprietà pubbliche e private. Durante il Medioevo vennero redatti i primi statuti, poi, nell'Italia comunale delle regioni centro-settentrionali, i domini collettivi continuarono ad essere gestiti consuetudinariamente.

Durante questo periodo andarono a concretizzarsi specifiche forme del fenomeno; per evitare possibili equivoci è necessario definire correttamente i termini in uso, in quanto esistono sostanziali differenze tra usi civili e proprietà collettive aperte e chiuse.

Per uso civico s'intende il diritto soggettivo originariamente concesso, oppure riconosciuto nel tempo, con atto formale, da parte del feudatario, proprietario delle terre, che concede ad una comunità di persone l'esercizio di facoltà di godimento dei beni, ben definite nei loro termini e particolarità (Germanò, 1999); tali diritti nascono in seguito all'infeudazione di terre comuni ed il requisito per poter usufruire dei beni all'interno di una determinata area è quello di appartenenza all'area stessa, ossia la residenza in essa, come stabilito successivamente dall'art. 26 della L. 1766/27.

Per proprietà collettiva, invece, s'intende il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, in capo ad una determinata comunità di persone, su beni specificamente individuati. In altre parole, la proprietà collettiva è un assetto particolare di vita associata che si struttura su una stretta relazione tra risorse naturali, comunità e singoli attori (Grossi, 1998). Queste forme di godimento comune di terreni agricoli, pascoli, o boschi sono di proprietà esclusiva, inalienabile, intrasmissibile della collettività, considerata quale entità separata e diversa rispetto al complesso degli aventi diritto a godere le utilità della cosa (Costato, 2003). I beni in proprietà collettiva sono caratterizzati dalla natura del soggetto al quale appartengono, che è un soggetto collettivo, senza che abbia rilevanza alcuna l'eventuale destinazione ad uso pubblico dei beni stessi (Ciliberti, 1998).

Vanno poi distinte le proprietà collettive aperte, dette anche terre civiche, e proprietà collettive chiuse; la differenza consiste principalmente nella possibilità, o meno, di estendere il godimento del diritto di proprietà ai nuovi abitanti della comunità. In particolare, le proprietà collettive chiuse sono simili ad un regime di proprietà privata in quanto appartenente ad un gruppo di soggetti definiti e perché escludente tutti i soggetti esterni al gruppo (Nervi, 1999). Le terre civiche sono una forma di proprietà collettiva tipica dell'Italia meridionale, mentre le proprietà collettive chiuse sono caratteristiche delle zone montane dell'Italia settentrionale; ad ogni modo, le proprietà collettive identificano la comunità di abitanti come unica proprietaria a differenza degli usi civici, in cui i beni sono proprietà di istituzioni, come i Comuni, o di altri individui non facenti parte della comunità (Richter, 2003).

Per un certo periodo di tempo, le forme di proprietà collettiva hanno goduto di riconoscimento ed autonomia politica, giuridica ed economica, con differenze contingenti alla realtà locale (Fabbiani, 1972), ma, a partire dalla seconda metà del 1700, si sviluppò il nuovo illuministico modello di pensiero economico che considerava la proprietà privata come migliore esempio gestionale per lo sviluppo agro-forestale; in quest'ottica, usi civici e

proprietà collettive costituirono sempre più un ostacolo alla razionalizzazione produttiva. Successivamente, durante il dominio napoleonico italiano (1805-1813), nel periodo del positivismo ottocentesco, tutti i beni comuni presenti sui territori conquistati furono affidati alle diverse Municipalità locali, secondo quanto previsto dal Codice Civile francese. Non è ancora chiaro se, in seguito alla riforma, i Comuni dovessero figurare come i proprietari effettivi del territorio collettivo o dovessero assumere solo i poteri decisionali in merito alle questioni gestionali (Cerulli Irelli, 1992); ad ogni modo, alle comunità locali rimaneva il diritto d'uso, ma non la gestione delle risorse, anche se, di fatto, in molte aree, le proprietà collettive continuarono ad esistere e ad amministrare il territorio in modo informale.

Con l'avvento dell'Unità d'Italia il lavoro di liquidazione degli usi civici proseguì in maniera organica in favore dell'individualizzazione della proprietà, appoggiandosi sulle inchieste agricole commissionate dal neonato Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che mostravano una persistenza dell'appropriazione collettiva su tutto il territorio italiano (Caracciolo, 1968). Il dibattito che si sviluppò fu serrato e grande l'interesse suscitato da queste forme di proprietà; le pressioni di studiosi e politici favorevoli alle antiche istituzioni collettive portò all'emanazione della L. 5489/1888 relativa all'abolizione delle servitù nelle ex Province Pontificie, in cui, in una clausola, è presente la possibilità per le popolazioni locali di affrancare i beni goduti fino ad allora per diritto consuetudinario.

L'avvento del periodo fascista (1922-1934) cancellò definitivamente ogni aspettativa di rivalutazione della proprietà collettiva; nel 1927 fu emanata la L. 1766 che disciplinò tutte le forme di godimento collettivo, fossero essi proprietà collettive o usi civici, riunendole sotto un unico termine, con lo scopo di liquidarle in favore di uno sviluppo agro-silvo-pastorale dittatoriale e autarchico. La norma, che riconosceva gli usi civici dopo la cancellazione napoleonica, ne determinò di molti la scomparsa attraverso la formazione di piccole proprietà e imprese agrarie, previa corresponsione di una somma di denaro da assegnare alla collettività. Allo stesso tempo, le proprietà collettive insistenti su terreni non di coltura agraria persistettero, dal momento che non risultavano interessanti per il legislatore del tempo, ma furono frazionate e affidate alla gestione di Comuni, Frazioni ed Associazioni agrarie (Carestiato, 2008). Sebbene il governo fascista sollecitasse l'amministrazione comunale all'incameramento dei beni comuni, molti podestà locali dell'epoca si sono sempre opposti a ciò, mantenendo, di fatto, la presenza delle proprietà collettive sul territorio, con un'amministrazione separata dei beni; dove ciò non avveniva, si concretizzavano spesso

malumori e malcontenti da parte delle comunità locali, che potevano anche sfociare in aggressioni, con conseguente inasprimento di controlli e pene (Zoccoletto, 2013).

Un punto importante della L. 1766/27 riguardava l'apertura al godimento dei beni delle proprietà collettive chiuse anche da parte dei non originari residenti nel Comune, o della Frazione, in cui sussistevano le proprietà collettive, in quanto considerate un'usurpazione (Tomasella, 2000). Il principio che emerge è che tutti i cittadini di un Comune hanno pari diritti sul godimento dei beni gravati da uso civico, senza distinzione di sorta. La titolarità è estesa a tutti i residenti e spetta ai singoli cittadini in quanto facenti parte di una certa collettività, senza che nessuno dei membri della comunità possa essere escluso a vantaggio degli altri (art. 26) (Ferrazza, 2009). Ciò ha portato ad un accentramento nella figura del Comune della gestione dei beni gravati da uso civico, la restituzione dei quali alle Regole ricostituitesi ha generato non pochi contenziosi (intervista 16).

L'intervento statale determinò un moto di disaffezione di molte comunità locali nei confronti delle risorse collettive, poiché private dei loro diritti d'uso, ma, allo stesso tempo, fu da stimolo alla rivendicazione della propria autorità ed autonomia da parte di alcune ristrette realtà (Germanò, 1994).

Le reazioni più forti al provvedimento si ebbero da parte delle comunità collettive chiuse presenti nell'Italia settentrionale, nel settore alpino, dove era, ed è, sita la maggior parte delle proprietà collettive di questo tipo (Netting, 1976; De Martin, 1990), ed in particolare, da parte di quelle istituzioni collettive forestali locate nella montagna veneta che hanno il nome di Regole, comunità saldamente radicate nel territorio e riconosciute dalle popolazioni locali (Merlo *et al.*, 1989).

I primi documenti che si riferiscono alle Regole sono circoscrivibili all'area del Cadore e databili intorno all'anno 1000 (Zanderigo Rosolo, 1982). La derivazione culturale non è certa; a seconda dello studio, la tradizione regoliera ha radici romane, germaniche, longobarde, franche o, addirittura, protostoriche, ossia legate ai Paleoveneti e ai Celti, primi abitanti di un territorio impervio che richiedeva necessariamente un'unione di forze (Pellegrini, 1975). La tesi più accreditata è quella che vede le Regole come il frutto dell'evoluzione e delle influenze delle terre comunali romane, scomparse con la riforma di Diocleziano del 301 e a causa delle successive invasioni germaniche, e dei gruppi parentali longobardi, venuti meno dopo la conquista franca del 774 (Piloni, 2002). Ad ogni modo, questo tipo di organizzazione familiare era indispensabile per lavorare e godere dei beni di un territorio aspro ed isolato come quello montano.

Le Regole, termine risalente con molta probabilità al XIII secolo col significato di adunanza, sono state forme di aggregazione fondamentali nel riunire le popolazioni montane, nell'ammaestrare un territorio impervio e nel regolare il godimento dei beni agro-silvo-pastorali (Casari e Plott, 2003). Negli secoli successivi, le Regole venete hanno conosciuto un periodo pressochè florido, di sviluppo, prosperità e libertà politica, avvallate dal beneplacito della Repubblica di Venezia; in quel periodo, queste istituzioni hanno affinato l'arte del commercio di legno e prodotti lattiero-caseari, ma hanno anche provveduto a legiferare più dettagliatamente in merito a l'uso di pascoli, boschi e infrastrutture comuni, fissando ammende per le violazioni e predisponendo amministrazioni apposite per il monitoraggio (Tagliapietra, 2011; Casari, 2007).

Con la fine della Repubblica di Venezia nel 1797 e l'ascesa di Napoleone, la storia delle Regole ha seguito l'evoluzione delle altre proprietà collettive italiane.

A capo delle rivendicazioni dell'art. 26 della L. 1766/27 suddetta c'erano le Regole del Cadore, del Comelico e Ampezzo, coadiuvate dall'avvocato Bolla, tenace difensore dell'esclusività dei beni regolieri. Furono anni di intense controversie e sentenze importanti, animate dallo spirito collettivo insito nei Regolieri e rinvigorite dal legame profondo esistente tra territorio e comunità. Le Regole, nella figura dell'avvocato Bolla, rivendicavano la conservazione della proprietà regoliera e il riconoscimento degli statuti, in virtù del R.D.Lgs. 3267/23 e dell'art. 2140 C.C. (Bolla, 1946).

L'era fascista era da poco tramontata e, considerata la proporzione oramai assunta dalla questione regoliera in seno alla Regione Veneto, era indubbio che fosse necessario l'intervento del legislatore nazionale per dirimere la questione; d'altronde la neonata Costituzione, dagli intenti pluralistici, faceva ben sperare.

Gli sviluppi successivi della legislazione italiana sono presentati in modo più dettagliato nel prossimo paragrafo, con relativo commento critico.

2.2. L'evoluzione politico-istituzionale della legislazione sulle proprietà collettive e sue implicazioni sull'assetto delle Regole in Veneto

Descrivere il quadro legislativo nazionale e regionale in cui si inseriscono le Regole è di fondamentale importanza per comprendere l'evoluzione delle stesse (Pieraccini, 2010).

Le leggi vengono descritte in ordine cronologico, a partire dalla prima, entrata in vigore poco dopo la Seconda guerra mondiale, fino ad arrivare all'età contemporanea.

2.2.1. Decreto Legislativo del 3 maggio 1948, n. 1104.

Il D.Lgs. 1104/48, successivo alla costituzione di un comitato di riconoscimento apposto da parte delle Regole del Cadore, da sempre impegnate in prima persona nel riconoscimento dei diritti regolieri, ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto pubblico alle Regole della Magnifica Comunità Cadorina, col fine di conservazione e miglioramento dei beni silvo-pastorali di loro proprietà, di gestione e godimento dei beni stessi e di amministrazione dei proventi che ne derivano (art. 1). La legge stabilisce che tali proventi, dopo il soddisfacimento dei diritti delle famiglie regoliere, ossia pascolo, legnatico e rifabbrico, non possano essere divisi tra i titolari dei diritti, ma devono essere utilizzati in favore del Comune in cui la regola ha la propria sede (art. 4).

Il decreto legislativo chiarisce poi che i beni immobili pertinenti all'attività silvo-pastorale delle Regole sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione (art. 2). Successivamente viene specificato che l'amministrazione dei beni silvo-pastorali può essere affidata alla Commissione amministrativa di ciascuna Regola o delegata al Comune in cui la Regola ha la propria sede, previa decisione assembleale regoliera; più Regole possono costituirsi in un consorzio per l'amministrazione comune dei rispettivi beni (art. 4).

Il Decreto Legislativo in oggetto, però, riconosceva le Regole del Cadore quali enti di diritto pubblico, il secondo fine del legislatore, infatti, era quello di identificare le proprietà collettive come sistemi di gestione pubblica; da quel momento si aprì un forte dibattito che vedeva contrapporsi coloro i quali rivendicavano la natura giuridica privata delle Regole e coloro che, invece, ritenevano migliore la definizione di ente pubblico (Gigante, 2013).

2.2.2. Legge del 25 luglio 1952, n. 991.

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 1104/48, si verificarono altre controversie riguardanti, in questo caso, le Regole dell'Ampezzo, che, supportate dall'avvocato Bolla, si

opponevano al controllo tecnico e paralizzante dell'autorità forestale relativamente alla gestione boschiva (Romagnoli, 1986).

Le istanze furono accolte e integrate nell'emanazione della L. 991/52, la cosiddetta "prima legge per la montagna", che racchiude diversi provvedimenti a favore dei territori montani e, in particolare, mette in risalto la specificità delle terre collettive; si legge che "nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore" (art.34), inoltre, il successivo D.P.R. 1979/52 specifica ulteriormente che "Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per Laudo".

Da ciò emerse con evidenza il riconoscimento dei Laudi e delle antiche consuetudini, quali forme di proprietà collettive diverse dai demani collettivi, limitando gli interventi statali. Inoltre nelle norme citate si parla di autonomia nell'amministrazione ed organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali e ciò rappresenta un preciso riconoscimento che le Regole non sono soggette alla L. 1766/27, norma che assimilava le proprietà collettive a terre gravate da uso civico (Ferrazza, 2009).

L'emanazione della L. 991/52 fece sì che anche le Regole d'Ampezzo ribadissero l'autonomia amministrativa per i propri territori di fronte al Comune di Cortina, ma i tempi non erano maturi e, sostanzialmente, l'art. 34 della L. 991/52 rimase lettera morta, in quanto nessuno in sede ministeriale, o nelle altre sedi apposite, fu in grado di indicare come dovessero essere le comunioni familiari montane (Romagnoli e Trebeschi, 1975). La situazione ampezzana si risolse in un compromesso: territori più vicini ai centri abitati furono lasciati al Comune, mentre quelli più distanti furono affidati alle Regole D'Ampezzo organizzate in comunità consortili (Tomasella, 2000).

2.2.3. Legge del 6 ottobre 1967, n. 957

La L. 991/52 poneva come assoluto il vincolo di inalienabilità dei beni, ma in molti statuti, riconosciuti proprio dalla L. 991/52, era presente la deroga all'alienazione, in relazione alla possibilità di utilizzare i proventi avanzati per opere di utilità generale, previo soddisfacimento dei diritti regolieri e degli oneri comunali. Le opere facoltative fanno riferimento a quelle attività che tendono a migliorare le condizioni morali, sociali, igieniche e

di vita della popolazione del Cadore (Pototschinig, 1983). La situazione vedeva perciò la delegittimazione dell'autorizzazione di alienazione e il suo conseguente annullamento.

La L. 957/67 apportò, quindi, delle modifiche al D.Lgs. 1104/48 relativamente ai territori settentrionali della Provincia di Belluno, stabilendo che, nel caso di evidenti ragioni di interesse per la Regola, quali sviluppo industriale ed evoluzione turistica, fosse consentito il mutamento della destinazione d'uso dei beni, vincolati, fino a quel momento, agli scopi agro-silvo-pastorali.

2.2.4. Legge del 3 dicembre 1971, n. 1102.

Dopo l'emanazione della L. 991/52, in sede regionale e provinciale si cercò di provvedere al riordino e alla gestione dei beni collettivi locali. Il legislatore nazionale emanò, quindi, la L. 1102/71 che raccoglie le nuove norme per lo sviluppo della montagna e, in particolare, destina l'intero Titolo III alla definizione delle Comunioni familiari e del loro patrimonio; fissando i principi generali della materia, si lasciava alle Regioni la normativa di dettaglio per meglio adattare la disciplina teorica alla contingenza delle diverse realtà locali e ai processi storico-culturali.

La nuova legge prevedeva che per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per Laudo, le comunioni familiari montane fossero disciplinate dai loro rispettivi statuti e consuetudini e non quindi soggette alla disciplina degli usi civici (art. 10). Per la prima volta, in maniera chiara, si determinò in una legge statale che cosa s'intendesse per comunità familiare e si sottolineò, senza più ombra di dubbio, che le Regole non dovevano essere sottoposte alla disciplina degli usi civici, ma che dovessero essere intese come istituzioni private (Ferrazza, 2009). La norma enumera specificatamente le Regole ampezzane e comelicane, ma ciò ha valore puramente esemplificativo e non tassativo.

Tale legge non è andata a sostituire completamente la normativa precedente, ma ne costituisce un'integrazione, infatti, pur riconoscendo le Regole quali soggetti di diritto privato, il regime dei beni collettivi, continua ad essere connaturato da precisi elementi pubblicistici. Per fare un esempio di ciò, basta considerare che la legge prevede che il patrimonio antico delle comunioni sia trascritto nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse (art. 11). Facevano parte del patrimonio antico i beni acquistati precedentemente al 1953, il cosiddetto "Patrimonio Antico". Tali beni non potevano essere oggetto di libera contrattazione, ma dovevano, eventualmente, essere destinati a favore dell'attività turistica previa autorizzazione regionale, non prima di aver

provveduto ad una sostituzione del bene, a garanzia della primitiva consistenza forestale (Tomasella, 2000; Germanò, 1987).

Nella dottrina dell'epoca, questa specificazione ha carattere positivo, mirando alla conservazione delle Regole stesse. Applicando il regime di inalienabilità e indisponibilità ai beni regolieri, infatti, si è voluto impedire che, laddove non era presente una forte tradizione, si andasse a privatizzare e frammentare le proprietà comuni; in questo modo, invece, si è valorizzato il ruolo chiave delle Regole sotto il profilo economico ed ecologico, nell'ottica di sviluppo e conservazione della montagna (De Martin, 1973).

La L. 1102/71 ha avuto sicuramente il pregio di riconoscere quante più situazioni tipiche possibile nei territori montani, in modo tale da evitare che Regioni e Comunità Montane potessero andare a deprimere l'autonomia di questi organismi con le loro competenze (De Martin, 1973).

2.2.5. Legge Regionale della Regione Veneto del 13 settembre 1978, n. 52.

La L.R. 52/78 è conosciuta come la legge forestale regionale veneta. Al Capo III – Tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale, essa si concentra sulla definizione di bosco (art. 14, 1 e 3) e definisce una specifica gestione forestale, in modo da regolamentare con precisione tagli, rimboschimenti e diradamenti (art. 15, 1). La norma tutela le superfici forestali in virtù delle loro funzioni e ne vieta qualsiasi riduzione salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta (art. 15, 2):

Gli statuti regolieri hanno fatto propria questa normativa, infatti, laddove è richiesta, la mutazione della destinazione d'uso del terreno regoliero è possibile, previa deliberazione assembleale e compensazione con terreno sostitutivo dello stesso valore. La mutazione non è mai definitiva e nei contratti viene sempre fissato un termine, oltre il quale è previsto esplicitamente il ripristino della situazione ante-mutazione, inoltre, il richiedente deve proporre il terreno di sostituzione da vincolare in favore della Regola per tutta la durata del mutamento di destinazione d'uso.

Infine, la L.R. 52/78 prevede che tutti i boschi debbano essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali regolarmente approvato (art. 23, 1); ciò comprende necessariamente anche le proprietà regoliere. Le Regole si basano su tale piano economico per la definizione del volume legnoso asportabile annualmente.

2.2.6. Legge del 31 gennaio 1994, n. 97.

La L. 97/94 raccoglie le nuove disposizioni per le zone montane, ora considerate come risorsa da valorizzare nell'interesse nazionale; l'art. 1 stabilisce che la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane [...] rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Partendo da questo nuovo assunto, la norma dà un nuova prospettiva anche alla proprietà collettiva, considerata un nuovo strumento per realizzare la salvaguardia e la valorizzazione della montagna (Ferrazza, 2009).

In particolare, all'istituto della proprietà collettiva viene riconosciuta l'importanza assunta nel territorio montano per il raggiungimento di obiettivi fondamentali, come la protezione dell'ambiente e il rilancio della produzione nel settore agro-silvo-pastorale (art. 3, 1).

Dunque, oltre alla funzione produttiva, le proprietà collettive debbono svolgere anche una funzione di tutela ambientale, andando ad assumere un notevole significato a livello di collettività nazionale; le caratteristiche di indivisibilità e inalienabilità del patrimonio hanno permesso la conservazione dello stesso in forma integra e, allo stesso tempo, ne hanno salvaguardato il pregio ecologico-ambientale. Produzione e conservazione, infatti, sono concetti indissolubilmente legati nei territori montani; non esiste uno senza l'altro (Germanò, 1998).

Considerate le specifiche peculiarità di ciascun territorio e di ogni comunione familiare, la L. 97/94 non fissa una normativa di dettaglio valida per tutte le proprietà collettive, ma si limita ad indicare delle linee guida per il riordino della materia, demandando poi alle singole Regioni la definizione specifica. In particolare, viene specificato che le Regioni mantengono il controllo finale in relazione al mutamento di destinazione d'uso delle terre collettive, assicurando il mantenimento della consistenza agro-silvo-pastorale (art. 3, 1, lettera b, numero 1), ma, allo stesso tempo, è sottolineato che alle comunioni familiari va garantita l'autonomia statutaria (art. 3, 1, lettera b) e va loro riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato (art. 3, 1, lettera a).

E' evidente come la L. 97/94, fin dai primi articoli, voglia valorizzare l'elemento montagna, facendo risaltare la funzione sociale delle proprietà collettive, autorizzando gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso e coinvolgendo le organizzazioni montane nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale legate alla gestione forestale e alla promozione della cultura locale.

2.2.7. Legge Regionale della Regione Veneto del 19 agosto 1996, n. 26.

La L.R. 26/96 è l'attuazione nella Regione Veneto dell'art. 3 della L. 97/94; considerando la fondamentale importanza della norma, questa verrà trattata più dettagliatamente, con commenti tratti largamente da Cacciavillani *et al.* in 'Manuale di Diritto Regoliero' (2010).

La norma si esprime interamente in materia di riordino delle Regole ed è composta da 19 articoli divisa in cinque capi:

- il riconoscimento;
- il patrimonio antico;
- l'amministrazione;
- la pubblicità degli atti e i rapporti con gli Enti locali;
- le disposizioni finali e transitorie.

Con questa legge la Regione Veneto riconosce le Regole come organizzazioni montane concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e intende favorirne la ricostruzione incoraggiando scelte d'investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale (art. 1, 1). Appare chiara la concreta azione di rilancio dello sviluppo rurale di montagna e come ora le Regole assumano sia il compito di sviluppo socio-economico sia quello di tutela ambientale, e, in virtù di questo doppio ruolo chiave, la L.26/96 favorisce la ricostituzione delle Regole (Cacciavillani e Gaz, 1997; De Martin, 1997). Le Regole vengono poi definite come Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile (art. 1, 2).

Successivamente la norma ribadisce il riconoscimento, con azione retroattiva, della personalità giuridica di diritto privato (art. 2, 1), qualifica che garantisce l'autonomia di gestione, inoltre, viene specificato che ogni Regola è retta da un proprio Laudo o statuto e dalle proprie consuetudini (art. 4, 1), in questo modo si garantisce l'autonomia gestionale regoliera.

Il Capo II tratta della definizione del patrimonio antico, in particolare, questo è definito come l'insieme dei beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel registro immobiliare a nome della Regola o che risultano comunque di sua pertinenza al 31 dicembre 1952 (art. 5, 1); gli acquisti successivi a tale data possono essere oggetto di libera contrattazione. Viene ribadito che il patrimonio antico delle Regole è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse (art. 6, 1), differenziandolo in questo modo dal demanio e garantendo così l'utilizzo sia alle generazioni

presenti sia a quelle future. Le attività connesse di cui si fa menzione sono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione delle risorse del fondo che hanno l'obiettivo di ottenere prodotti agricoli, selvicolturali e d'allevamento. Rientrano nella definizione anche le attività che, utilizzando le attrezzature e le risorse della proprietà collettiva, valorizzano il territorio e il patrimonio forestale e rurale, come previsto dall'art. 2135 C.C. e successive modifiche; i Regolieri risultano, quindi, imprenditori agricoli a titolo principale.

Poco oltre, la norma apre alla possibilità di modificare la destinazione dei singoli beni, purché di modesta entità, per consentirne l'utilizzazione abitativa da parte dei Regolieri o, eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali o per la realizzazione di opere pubbliche (art. 7, 1). La modifica di destinazione d'uso deve essere adottata con la maggioranza dei voti regolieri prevista dallo statuto e deve indicare la diversa utilizzazione prevista, oltre ai nuovi beni in compensazione, da vincolare alle attività agro-silvo-pastorali e connesse (art. 7, 2). Laddove la mutazione della destinazione d'uso è realizzata da terzi, la delibera deve prevedere l'obbligo di mantenere la destinazione pattuita sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-patorale, almeno per un trentennio, e, alla cessazione della diversa utilizzazione, essa prevede l'impegno al ripristino, senza alcun onere per la Regola; la Regola può chiedere la restituzione del bene nello stato in cui si trova prima della conclusione del trentennio e con indennizzo per il concessionario (art. 7, 3). La mutazione della destinazione d'uso può anche essere temporanea, ma, in questo caso, la concessione ha durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che se ne vuole consentire e, comunque, non superiore ai venti anni (art. 8, 1, lettera b). Prima di adottare le deliberazioni relative ai mutamenti di destinazione d'uso, va sentito il parere del servizio forestale regionale, in merito al rispetto della consistenza forestale e del vincolo idrogeologico (art. 9, 1), dunque, le deliberazioni hanno effetto solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale (art. 9, 2).

La possibilità di effettuare nuove destinazioni dei beni in proprietà regoliera consente una politica di utilizzazione alternativa, suscettibile di grande utilità per il futuro delle Regole, soprattutto tenendo presente la necessità di sviluppo turistico (Cacciavillani e Gaz, 1997).

Il Capo III, relativo all'amministrazione dei beni regolieri, specifica che la gestione del patrimonio spetta agli organi previsti dallo statuto (art. 10, 1) e, laddove venga a costituirsi un'associazione congiunta di Regole, l'incarico può essere affidato ad un organo comune per la gestione congiunta dei rispettivi beni (art. 10, 2) o delegato agli enti pubblici operanti nel territorio (art. 10, 3). Risulta evidente la prevalenza dello statuto su qualsiasi altra norma

concorrente nelle materie di spettanza delle Regole, inoltre, per quanto riguarda la gestione congiunta di più Regole, è importante sottolineare quanto ciò renda possibile affrontare spese ed investimenti, che ogni singola Regola non riuscirebbe a sostenere da sola (De Martin, 1997).

Poco oltre, si stabilisce un sistema gerarchico per la gestione e l'utilizzazione dei beni agro-silvo-pastorali e dei relativi prodotti, questo vede al primo posto la consuetudine, dunque le norme statutarie e, infine, le modalità dettate per i terreni forestali privati dalle leggi forestali statali e regionali (art. 11). L'art. 12, che chiude il Capo III, tratta dei casi di inerzia o impossibilità di funzionamento della Regola per cui spetta al Presidente della Giunta regionale garantire le forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, finché la Regola non sarà nuovamente in grado di riprendere la gestione.

Il Capo IV tratta della pubblicità degli atti (art. 13) e del rapporto con gli Enti locali e sottolinea come la Regione, i Comuni e le Comunità montane possano affidare in concessione alle Regole la realizzazione di interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni, garantendo loro le risorse necessarie (art. 14, 1), al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale. Gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale (art. 14, 2).

Gli aspetti positivi di questa legge sono rintracciabili nello sforzo di ordinamento ed unificazione della materia, ma anche nella suddivisione dei compiti tra Regole ed Ente pubblico. La mancanza di sistemi di auto-controllo interni al sistema regoliero è, invece, un punto dibattuto della norma; secondo Florian (2014), esso rappresenta un aspetto tendenzialmente negativo dal momento che questa lacuna lascia spazio all'interpretazione e all'iniziativa locale, per Ostrom (1990), invece, la capacità di autodeterminazione di un'istituzione è proprio la base della sua robustezza.

Per concludere la descrizione del quadro legislativo nazionale e regionale in cui si inseriscono le Regole, è importante sottolineare come le caratteristiche di indivisibilità, inalienabilità e a destinazione vincolata dei beni collettivi regolieri abbiano fatto in modo che le terre collettive fossero considerate anche dalle leggi di tutela e valorizzazione paesaggistica, a partire dalla L. 431/85, che ha assoggettato al vincolo paesistico tutte le porzioni di territorio gravate da uso civico o proprietà collettiva. Successivamente, la L. 394/91 ha riconosciuto l'interesse della

comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, quale forma di prodotto dell'integrazione di uomo e ambiente naturale (art. 1, 3), poi il D.Lgs. 157/06 ha inserito tra le aree di interesse paesaggistico da tutelare anche le zone gravate da usi civici (art. 12, h).

Le motivazioni dietro queste scelte sono da imputare all'ipotizzata capacità di mantenimento del paesaggio tradizionale attribuita alla sola presenza di tali istituti sul territorio; spesso, però, quello che si viene realmente a determinare è l'abbandono e/o il ritorno al bosco dal momento che la manutenzione del paesaggio non è legata alla forma di proprietà in sé, ma alla funzione della proprietà stessa nel sistema territoriale locale.

2.3. Il quadro attuale delle proprietà collettive in Italia e nella Regione Veneto

Questa sezione si propone di analizzare la situazione attuale delle proprietà collettive italiane, fornendo informazioni circa la loro consistenza, con particolari riferimenti al loro patrimonio forestale, alla loro carta costitutiva principale, ossia gli statuti, o Laudi, regolieri, e a proposito delle problematiche maggiori che si trovano a dover affrontare nel presente e nell'immediato futuro.

2.3.1. Le terre collettive in cifre

Una stima dell'estensione e della tipologia di proprietà collettive italiane è di per sé ardua considerata la particolarità contingente di ciascuna realtà e la mancanza di studi di tipo quantitativo-estensivo.


Secondo una ricerca del 1947 svolta dall'INEA, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, le proprietà collettive ricoprivano il 10% del territorio italiano, ossia circa tre milioni di ettari di superficie (INEA, 1947). Il sesto censimento ISTAT dell'agricoltura del 2010 ha, invece, constatato un'estensione di circa 1.1 ettari, circa il 40% del territorio nazionale a destinazione agro-silvo-pastorale, gestiti da poco più di 1400 enti e Comuni distribuiti in tutta Italia, ma non omogeneamente, con una maggior concentrazione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

L'inquadramento del fenomeno è stato, ed è tutt'oggi, di difficile realizzazione considerando la non consapevolezza dei patrimoni fondiari posseduti dagli enti e la non conoscenza dei regimi giuridici a cui le proprietà collettive sono sottoposte, oltre, ovviamente, alla grande varietà di esperienze collettive italiane (Bassi, 2012). Ad oggi, sono molte le esperienze regionali e nazionali in corso per la realizzazione di un inventario delle terre collettive (Carestiato, 2008).

Per quanto riguarda la Regione Veneto, le Regole presenti sono 53 di cui almeno 17 sono state riconosciute e iscritte nel Registro Regionale in seguito alla legge del 1996 (Gatto *et al.*, 2012b; Favero *et al.*, 2016), ma sono in corso altri processi formali di riconoscimento (Favaro, 2015); solo una di queste Regole è collocata nella provincia di Vicenza mentre tutte le altre sono distribuite in ventitré comuni della Provincia di Belluno. Nel 1945, Bolla contava 81 Regole nella sola Provincia di Belluno, ciò significherebbe che, negli anni, le funzioni delle trenta mancanti dal conteggio sono state assorbite dall'ente municipale (Bolla, 1992).

Ad oggi, le Regole ricoprono circa 64 mila ettari di terreno (Figura 2.1). Per estensione e localizzazione, le proprietà collettive rappresentano un importante interlocutore nell'ambito della proprietà forestale privata veneta, infatti, circa metà della superficie totale in proprietà è boscata; tale superficie costituisce il 7% della superficie forestale veneta e il 13% di quella bellunese (Gatto *et al.*, 2012b).

Figura 2.1 – Comuni del Veneto interessati dalla presenza di Regole.



FONTE: Gatto *et al.*, 2012b.

Di media, ogni proprietà ha una dimensione significativa, compresa tra i 900 e i 2000 ettari di superficie forestale, contando anche prati e pascoli; dimensioni che collocano la proprietà collettiva in un intervallo che ha come limite inferiore le proprietà private individuali più piccole e, come limite superiore, le proprietà comunali più estese. Osservando la distribuzione delle classi di ampiezza, si può notare come la maggior parte delle proprietà sia concentrata sotto la soglia dei 1000 ettari, mentre è presente una Comunanza di più Regole, che supera i 3000 ettari (Gatto *et al.*, 2012b).

2.3.2. Organizzazione delle Regole: i Laudi e la gestione dei beni regolieri

Le informazioni cruciali per meglio comprendere le proprietà collettive regoliere sono rintracciabili all'interno degli statuti costitutivi degli enti. Gli statuti sono composti da una serie di articoli che definiscono le attività della comunità nonché le regole istituzionali fondamentali che ne normano la vita interna (Martello e Tomasella, 2010).

Sin dal XIV secolo, lo statuto regoliero viene chiamato spesso *Laudo*, termine che deriva dal latino *lodo* e che probabilmente fa riferimento al giudizio arbitrale quale fondamento storico-giuridico dello statuto stesso; inizialmente, infatti, tali documenti fissavano pene e risarcimenti per danni causati a discapito della Regola (Zanderigo Rosolo, 1982).

In un primo momento della storia delle proprietà collettive, i Laudi erano tramandati oralmente come l'insieme di disposizioni utili a programmare l'attività regoliera durante l'anno; successivamente, gli statuti vennero via via messi per iscritto in forma di redazione delle norme consuetudinarie locali delle piccole comunità rurali, elaborate attraverso le concezioni formatesi all'interno della popolazione, preso atto del diritto italiano, ma anche delle tradizioni romane e germaniche, e con l'apporto di giudizi di giudici locali (Ferrazza, 2009).

Prima in latino e poi tradotti in italiano, gli statuti racchiudevano molteplici e meticolose norme per il godimento dei beni comuni e presentavano pressappoco una struttura organizzativa simile gli uni agli altri. I primi articoli riguardavano spesso le disposizioni generali per le elezioni, i giuramenti e i compiti delle diverse figure amministrative della comunità, primo fra tutti il *Marigo*, ossia il *Capo Regola*. I documenti proseguivano elencando le norme disciplinanti l'esercizio dell'attività agricola e silvo-pastorale, specificando le regole per le coltivazioni e l'allevamento e gli elementi in base a cui assegnare le quote di terreno regoliero ai richiedenti. Più oltre, venivano enumerati gli obblighi degli aventi diritto, in primo luogo quello di partecipazione all'assemblea, quindi le prescrizioni per le feste religiose e le appellazioni. La parte conclusiva dei Laudi era riservata alla tutela da estranei e forestieri, nonché alle norme di polizia urbana, antincendio e disciplina dei boschi; particolare rilevanza assumono le norme relative ai danni e al loro risarcimento, pagabile in denaro o in pignoramenti di bestiame (Pertile, 1889).

Elemento fondamentale di ciascuna comunità regoliera era l'assemblea a cui dovevano intervenire tutti i Regolieri e, qualora non avessero potuto presenziare, questi erano tenuti ad addurre valida giustificazione. Durante l'assemblea, venivano attribuiti gli incarichi previsti dal *Laudo*, in primo luogo quello di *Marigo*, capo dell'amministrazione regoliera e

coordinatore di tutte le attività, nonché rappresentante legale dell'istituzione. In un secondo momento, venivano nominati i collaboratori e i consiglieri del Capo Regola, che costituivano con lui un collegio atto ad esprimersi su danni e risarcimenti, e le guardie campestri, carica ricoperta a turno dai Regolieri che prevedeva il controllo dei beni comuni e la denuncia per le infrazioni. Altre figure presenti erano quelle del cassiere, degli incaricati alla manutenzione del patrimonio della chiesa e del pascolo del bestiame della comunità (Ferrazza, 2009).

Con le dovute differenze e adattamenti contingenti, queste strutture organizzative si ritrovavano in quasi tutte le realtà collettive bellunesi.

Oggi, i Laudi rispondono alle necessità presenti degli enti collettivi modulando comunque il contenuto sulla base della struttura degli statuti più antichi, come previsto dalla L.R. 26/96; si ritrovano, perciò, le normative circa le attività della vita regoliera, le disposizioni per gli organi amministrativi e le loro funzioni e le regole che organizzano i lavori sul territorio collettivo, compresi gli elementi utili per l'assegnazione delle quote territoriali agli aventi diritto.

I punti salienti che gli statuti si trovano a dover rispettare dopo la L.R. 26/96, siano essi redatti *ex-novo* o la rilettura in chiave moderna di quelli antichi, sono:

- la definizione di Regola come di associazione di famiglie originarie di un territorio dei cui beni ne sono co-titolari;
- l'esplicitazione di personalità giuridica di diritto privato;
- l'elencazione dei beni del patrimonio antico e relativa natura inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolata in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali;
- la puntualizzazione degli scopi istituzionali di conservazione, miglioramento, organizzazione dei beni e dei loro frutti;
- la redazione del registro dei fuochi famiglia e dei loro rappresentanti e del registro dei Regolieri sospesi dai propri diritti;
- il chiarimento della posizione di Regoliere migrante e relativi obblighi;
- la descrizione della casistica di ammissione di nuovi fuochi famiglia, con relativi requisiti e obblighi;
- la spiegazione del rapporto esistente tra Regolieri e bene quale legame privato, ereditario e basato sul principio di solidarietà nonché sugli scopi di valorizzazione e sviluppo;

- l'enumerazione dei diritti (partecipazione, voto, fabbisogno, rifabbrico, legnatico, godimento dei frutti del sottobosco,...) e dei doveri (partecipazione, rispetto dei beni e delle istituzioni,...) dei fuochi famiglia regolieri;
- l'indicazione circa la gestione delle entrate durante l'esercizio finanziario annuale in relazione ad opere connesse all'attività agro-silvo-pastorale, secondo il Piano di gestione dei beni silvo-pastorali, e ad interventi in favori del territorio comunale e dell'associazionismo locale, in forma individuale o in consorzio con altri enti;
- la definizione del mutamento di destinazione d'uso del patrimonio antico;
- la costituzione degli Organi della Regola, quali Assemblea generale e relative norme di convocazione, validità, competenze e deliberazioni, la Commissione amministrativa, quale organi esecutivo ed economico-finanziario, il Presidente e il vicepresidente della Regola e connesse funzioni e il Collegio dei revisori dei conti e corrispondenti responsabilità;
- la determinazione dei casi di sospensione dai diritti regolieri ed eventuale reintegro;
- l'istituzione di un arbitrato in caso di conflittualità;
- la regolamentazione dell'assunzione di Segretario e Tesoriere e relativi compiti e di altro personale tecnico o di custodia, in forma individuale o in consorzio con altri enti;
- le precisazioni finali circa la pubblicità di delibere, appalti e locazioni, nonché della locazione di uffici e sede regolieri e dell'entrata in vigore dello statuto stesso.

Questo schema di riferimento è la linea guida proposta dalla Giunta della Regione Veneto per la stesura dei nuovi Laudi; accanto a ciò, sono previsti eventualmente dei Regolamenti specifici, da integrare agli statuti, che disciplinino più nel dettaglio il godimento dei diritti di legnatico, rifabbrico o altro, oltre a norme più specifiche circa la gestione del patrimonio regoliero.

3. QUADRO TEORICO E CONCETTUALE

Il capitolo si propone di analizzare i differenti tipi di istituzioni economiche relative ai beni comuni e le teorie sul loro diverso significato, nell'ottica di offrire un quadro semplice, ma esaustivo, della problematica connessa alla *governance* dei beni stessi.

3.1. I *property rights regimes* e le specifiche regole di un regime di *common property*

Parlare di proprietà collettive significa necessariamente discutere di beni comuni, la cui definizione concettuale va di pari passo alla valorizzazione delle risorse di uno specifico territorio, in quanto capitale di base per la risposta dei bisogni umani (Magnaghi, 2000).

Il concetto di bene comune, negli anni, è stato più volte rivisto e riformulato; le prime teorie economiche di David Hume, Adam Smith, Thomas Maltus e David Ricardo definiscono il concetto di bene comune coincidente con quello di bene socialmente indispensabile, con scarso potenziale economico o costo troppo elevato e, in virtù di ciò, non fornibile dal mercato. In un primo momento, si caratterizza il bene comune in quanto opposto di bene privato (Marangon, 2006).

Successivamente, verso la metà del XX secolo, venne teorizzata una definizione più moderna di bene comune, grazie al contributo Paul A. Samuelson; lo studioso premio Nobel propone la distinzione dei diversi beni sulla base dei principi di non rivalità, in base al quale l'utilizzo del bene da parte di un singolo individuo non diminuisce le possibilità di utilizzo da parte di altri individui, e il principio di non escludibilità, in base al quale nessun individuo può essere escluso dall'utilizzo del bene. Lo studio di Samuelson, però, non aveva permesso una chiara identificazione dei beni comuni, compresi, al momento, nei beni pubblici; solo negli anni '70, grazie al contributo di Mancur Olson, è stato possibile circoscrivere i beni comuni come quei beni per cui è impossibile l'esclusione e, contemporaneamente, la cui valenza è tale solo nei confronti del gruppo che ne fa uso (Olson, 1983).

Sulla base dei due principi formulati da Samuelson, attraverso il lavoro di Olson e grazie agli apporti di altri studiosi, è stato possibile identificare quattro tipi di beni sulla base delle caratteristiche di escludibilità, ossia la possibilità o meno di impedire la fruizione del bene, e di rivalità, ovvero la concorrenza nell'uso del bene. Le categorie sono quelle dei beni pubblici e beni comuni, accomunati dalla non escludibilità, e beni *club* e beni privati, simili nella facile

escludibilità. I beni comuni, sebbene risorse il cui accesso è limitato, condividono il carattere di rivalità coi beni privati, perché risorse limitate ed esauribili (Tabella 3.1).

Tabella 3.1 – Classificazione dei beni secondo le caratteristiche di rivalità ed escludibilità.

		Rivalità	
		Bassa	Elevata
Escludibilità	Non possibile	Beni pubblici	Beni comuni
	Possibile	Beni <i>club</i>	Beni privati

Tra i beni comuni, definibili anche come risorse collettive, rientrano tre diverse categorie di beni, ossia i beni comuni tradizionali, come i prati, i pascoli, i boschi e prodotti da essi derivanti e le aree di pesca, i beni comuni globali, come il paesaggio, le risorse non rinnovabili, gli ecosistemi, l'aria, la biodiversità ed altri, e i *new commons*, identificabili nel capitale sociale, nelle vie di comunicazione, nella cultura, nelle istituzioni e nei servizi (Pellecchia, 2011).

In virtù della loro natura, si dimostra necessario assegnare un diritto di proprietà ai beni comuni, soprattutto nel momento in cui la domanda di utilizzo di queste risorse supera l'offerta e, considerato il loro libero accesso, potrebbe verificarsi il loro esaurimento. Un regime di proprietà dovrebbe essere in grado di regolamentare l'uso delle risorse ambientali da parte degli utilizzatori stessi attraverso delle strutture istituzionali che normino le relazioni intercorrenti tra i singoli individui, o i gruppi decisionali, e le risorse stesse, disciplinando diritti, doveri e modalità d'accesso al godimento (Bromley, 1991a; Vatn, 2006).

Negli anni si sono formulati diversi approcci alla gestione dei beni comuni; soluzioni teoriche per una loro corretta amministrazione provengono sia dal mondo politico sia dal campo economico. Dal mondo politico, le vie indicate per preservare le risorse naturali collettive dalla distruzione e assicurare il loro sfruttamento produttivo nel lungo periodo sono in generale incentrate sul controllo di tali risorse da parte dello Stato. Dal mondo economico si pone invece la soluzione della privatizzazione delle risorse collettive. Nei fatti né lo Stato né il mercato sono stati in grado di prevenire la distruzione delle risorse naturali, mentre sul fronte della ricerca le analisi empiriche stanno dimostrando sempre di più la capacità di alcune comunità di creare e sviluppare modelli di gestione alternativi (Carestiato, 2008).

Un'alternativa ai regimi istituzionali pubblici e privati, che è andata via via delineandosi negli anni, è la gestione di tipo collettivo, dove le risorse non sono escludibili all'interno di una definita comunità, ma lo sono per coloro che non fanno parte della comunità stessa. Questo tipo di proprietà si trova oggi al centro del dibattito internazionale, dal momento che riesce a coniugare il legame degli individui sul territorio e le loro radici storiche; come è ovvio, ciò non può, però, risultare sufficiente nel garantire l'effettivo sviluppo socio-economico locale e, soprattutto, una salvaguardia concreta dei beni.

La problematica del corretto sfruttamento unita a quella della definizione dell'esclusività dei beni comuni hanno alimentato diverse posizioni critiche, tanto che, alcuni autori, hanno coniato l'espressione '*the tragedy of commons*' per meglio definire la gestione di tipo collettivo (Hardin, 1968). Questa teoria convenzionale dei beni collettivi si basa sull'assunto per cui gli individui non siano in grado di programmare a lungo termine le proprie azioni, guidati dall'opportunismo e interessati solo al proprio vantaggio immediato e individuale, anziché al beneficio collettivo; ciò non avrebbe potuto causare altro che un esaurimento delle risorse comuni. La soluzione proposta da Hardin è quella di un intervento pubblico, piuttosto della privatizzazione, nella figura di governi centrali, agenzie pubbliche o autorità internazionali (Hardin, 1978; Heibroner, 1974).

La più vivace antagonista degli studi di Hardin è stata sicuramente la sociologa americana Elinor Ostrom, premio Nobel per l'economia per l'ideazione della teoria dei *commons*, risultato dell'osservazione diretta dei sistemi di gestione delle risorse comuni in diverse comunità locali (Ostrom, 1990). Alla studiosa statunitense va il merito di aver analizzato i casi empirici esistenti, siano essi virtuosi o fallimentari, individuando gli elementi di successo. Nel suo lavoro, Ostrom si concentra primariamente su sistemi di piccole dimensioni, dalla struttura semplice, dove sono evidenti processi di auto-organizzazione nell'amministrazione di risorse collettive di lunga durata. Il principale problema affrontato da questi gruppi è quello dell'organizzazione dell'uso delle risorse connesso al contributo individuale che ciascuno deve assicurare per mantenere il sistema. Il processo organizzativo si articola in errori, prove e riordino delle decisioni e si fa forza del *background* comune degli abitanti delle comunità, nonché nell'elevato grado di omogeneità dei gruppi in termini di cultura ed etnia. Il collettivismo ha anche il vantaggio di offrire un minor impegno economico e sociale per la sorveglianza delle risorse e il sanzionamento dei comportamenti indesiderati.

La proprietà collettiva pone come predominante la *res*, ossia il bene e il godimento dei servizi che esso stesso genera, al contrario della gestione privata dove il centro nevralgico è il

proprietario (Giannini, 1963); la proprietà collettiva rappresenta il primato della comunità sul singolo in virtù dell'instaurazione del profondo legame tra collettività e bene (Grossi, 1990).

Dopo un'attenta e precisa analisi, Ostrom delinea dei principi guida utili a definire la struttura istituzionale collettiva nella sua generalità che, se rispettati, permettono la stesura di regole condivise per la gestione sostenibile delle risorse; tali principi sono caratteristiche variabili a seconda del sistema considerato (Dietz *et al.*, 2002).

Gli otto principi guida indicati nella teoria dei *commons* sono:

- identificazione chiara dei confini della risorsa e criteri trasparenti per la definizione degli utilizzatori;
- proporzionalità fra costi e benefici;
- partecipazione alle decisioni sulle regole da adottare;
- monitoraggio continuo delle condizioni biofisiche della risorsa e del comportamento dei fruitori;
- repressione delle infrazioni con sanzioni progressive;
- effettività dei meccanismi di risoluzione locale dei conflitti fra gli attori coinvolti;
- diritto, costituzionalmente garantito, di organizzarsi e organizzare;
- istituzioni a più livelli per la *governance* della risorsa.

Tali principi sono da considerarsi delle costanti di successo dei sistemi collettivi virtuosi e non vanno intesi come condizione necessaria e sufficiente per definire un sistema collettivo di successo; i principi sono, dunque, incompleti e proprio la loro incompletezza è la maggiore critica che si può muovere allo studio della Ostrom (Cox *et al.*, 2010).

Oltre ad essi, è importante sottolineare come la comunicazione tra utilizzatori si riveli prioritaria per stabilire accordi, sorveglianza e sanzioni, accanto alla precisa identificazione di coloro che hanno diritto ad utilizzare il bene e alla cooperazione degli utilizzatori stessi, basata sulla fiducia reciproca, le aspettative ottimistiche e la buona reputazione.

Una visione simile, ma leggermente diversa negli assunti di base, è quella proposta da Daniel W. Bromley. Per lo studioso, i diritti di proprietà non coincidono coi rapporti tra risorsa ed utilizzatore, ma sono legati all'uso che se ne fa di quella risorsa, in particolare, la proprietà non è quella del bene stesso, ma quella del flusso di reddito o dei benefici che derivano dall'utilizzo di essa (Bromley, 1991b). La relazione non è quindi dualistica, tra bene e soggetto, ma triadica e comprende i proprietari, l'oggetto e gli altri appartenenti della comunità (Bromley, 2006; Hampel, 2012). In quest'ottica, il sistema di proprietà collettiva ha lo scopo di gestire gli utilizzatori nell'uso delle risorse ambientali secondo una struttura di

diritti e doveri che regolano il rapporto tra gruppi di individui e risorsa di interesse; l'insieme di queste strutture organizzative rappresenta il regime collettivo stesso, stabilito e organizzato secondo la volontà dei gruppi che lo costituiscono (Bromley, 1989).

In ciò sussiste una sottile divergenza tra la visione di Ostrom e Bromley, infatti, mentre per la prima si può parlare di *common resources* o di *common pool resources*, per cui è il bene il punto focale della questione, quello da cui la collettività prende origine (Cerulli Irelli, 1983), per il secondo, è il *common property regime* stesso ad essere lo snodo fondamentale, tanto che la proprietà comune può essere intesa come una sorta di proprietà privata in cui l'individuo è assimilabile ad un gruppo di co-proprietari, che hanno specifici diritti e doveri (Vatn, 2005).

In un sistema di *common property*, gli aventi diritto hanno la facoltà di stabilire chi e come può avere accesso alla risorsa, mentre i non aventi diritto devono accettare la loro condizione, allo stesso modo, i membri sono tenuti ad usare con parsimonia i beni e a mantenerli nel tempo. Per mantenere un tale regime di proprietà, è fondamentale che siano presenti chiare regole e norme che proteggano e rafforzino le istituzioni al fine di soddisfare e garantire le aspettative dei titolari dei diritti; l'organizzazione della struttura verrà ripresa in modo separato e trattata più approfonditamente nel paragrafo 3.4. come linea guida per l'interpretazione dei risultati.

3.2. Il concetto di istituzione collettiva e l'applicazione all'oggetto di studio

Come precedentemente detto, la proprietà collettiva è una forma di proprietà che si differenzia sia da quella pubblica sia da quella privata; nella proprietà collettiva il punto focale è rappresentato dall'insieme delle risorse, o dal rapporto esistente tra queste e i suoi utilizzatori, mentre la comunità di aventi diritto si prefigura come un *unicum* collaborante, che gode dei benefici derivanti dall'uso del *pool* di risorse comune e ne amministra la gestione e l'organizzazione.

Come accennato in precedenza, la proprietà collettiva si articola in diverse forme dovute alle condizioni contingenti locali e al loro sviluppo storico, in particolare, si è parlato di uso civico e proprietà collettive in senso stretto, dove per uso civico s'intende il diritto soggettivo tramandato nelle generazioni e riconosciuto dal proprietario dei beni di godimenti dei beni stessi, mentre nell'istituto della proprietà collettiva, il diritto di proprietà, e conseguentemente di godimento, spetta ad una precisa comunità di persone che presenta un forte legame con le risorse stesse.

Si è distinto, poi, tra proprietà collettive aperte, dette anche terre civiche e proprietà collettive chiuse, per cui, nelle terre civiche esiste la possibilità di estendere il diritto al godimento dei beni ai nuovi eventuali abitanti di una comunità, mentre nelle proprietà collettive chiuse ciò non viene previsto.

Volendo definire le Regole venete, le si può ben accostare a questo ultimo tipo di proprietà, in quanto il diritto d'uso delle risorse è a capo di un insieme di fuochi-famiglia, discendenti delle originarie locali; ogni fuoco è un complesso di soggetti che condividono tradizioni, cultura e, ovviamente, le risorse.

La collettività è ad accesso chiuso poiché basato principalmente sul vincolo agnaticio, cioè sulla discendenza dal medesimo *pater familias*; solo in certi casi, molto rari, viene fatto riferimento anche a requisiti di residenza (Martello e Tomassella, 2010). Generalmente tuttavia il proprietario collettivo rimane tale anche se va a risiedere altrove, tutt'al più è soggetto alla sospensione dei suoi diritti (Olivotto, 2008).

Queste comunità familiari montane si identificano fortemente col territorio di appartenenza e con la capacità di gestirlo e farlo fruttare proficuamente, anzi, questo è proprio uno degli obiettivi primari che guidano l'operato regoliero nell'ottica di uno sviluppo socio-economico comune di cui possano beneficiare in primo luogo le famiglie regoliere, ma anche i non Regolieri residenti sulla stessa area.

Il miglioramento delle condizioni socio-economiche e la creazione di beni, servizi e occupazione per la comunità locale con attività di promozione dell'educazione professionale e dell'artigianato locale e azioni atte a valorizzare la cooperazione, la coesione e la socialità sono centrali nel tipo di *governance* collettiva, che si esplica principalmente attraverso il suo organo amministrativo principale, ossia l'assemblea dei capifamiglia.

I regimi di proprietà, come le Regole, sono esaminabili attraverso i concetti di istituzione e *governance* e analizzando le loro caratteristiche fisiche.

Per utilizzare i concetti di istituzione e *governance*, con particolare riferimento alla dottrina dei regimi di proprietà, è necessaria una loro definizione iniziale.

Secondo Ostrom, l'istituzione è l'insieme delle prescrizioni organizzative che gli individui utilizzano per regolare le interazioni all'interno di costrutti sociali come la famiglia, il quartiere, i mercati, le imprese ed i governi (Ostrom, 2005); per North, le istituzioni consistono nell'insieme di vincoli informali, quali i tabù, le tradizioni, le consuetudini, gli usi e i costumi, e regole formali, come leggi e codici (North, 1991). Vatn va oltre il concetto di norme e convenzioni formali che regolano una società, enfatizzando il fatto di come le istituzioni siano quelle costruzioni sociali utili a stabilizzare e coordinare le attività umane, definendo interessi e valori degli individui stessi all'interno della struttura sociale che concorrono a definire (Vatn, 2005).

Per questo studio, si è scelto di utilizzare il concetto di istituzione fornito da Bromley, che lo interpreta come l'insieme dei campi d'azioni dei membri di un determinato gruppo, allo stesso tempo vincolante e liberatorio, frutto di un processo evolutivo iniziato nel passato e ancora agente nel presente. Secondo Bromley, le istituzioni sociali, per loro natura, tengono conto delle condizioni socio-economiche precedenti, nonché delle azioni politiche e degli antecedenti scopi e valori, e le riflettono nei costrutti odierni, proprio per questa loro caratteristica, sono un concetto che ben si integra al contesto regoliero, prodotto di circostanze passate (Bromley, 2006).

A proposito del concetto di *governance*, invece, si può fare riferimento alla definizione secondo cui la struttura di *governance* è l'organizzazione delimitata e normata dalle istituzioni, tramite criteri utili a distinguere i membri da coloro che non lo sono e necessari a determinare la gerarchia e la catena di responsabilità; gli individui di una determinata organizzazione perseguono così uno scopo comune esprimendo sia comportamenti individuali sia collettivi (North, 1994; Hodgson, 2006; Hagedorn, 2008).

Dunque, volendo intendere le Regole come delle organizzazioni sorrette da una struttura di *governance*, le istituzioni tipiche che le contraddistinguono sono rintracciabili nel proposito di conservazione e protezione della proprietà, nell'intenzione di soddisfacimento delle esigenze dei suoi membri e nel proponimento di assicurare la disponibilità delle risorse per le generazioni future; questo tipo di istituzioni sono individuabili negli statuti propri di ciascuna Regola. Le istituzioni di una Regola, però, sono anche quelle che la distinguono da altri tipi di organizzazione, descrivendo i doveri a cui è tenuta la sua comunità al fine di mantenere il proprio *status*; queste istituzioni sono infatti definite dalla legislazione nazionale e regionale vigente (Hampel, 2012).

Nell'analizzare un'organizzazione sviluppatasi in ambiente montano come le Regole non si può, infine, non tenere in considerazione le caratteristiche fisiche del territorio su cui insistono, quali quota elevata, forte pendenza e isolamento, poiché fattori altamente condizionanti l'uso del suolo. Secondo Hagedorn le caratteristiche fisiche incidono in modo sostanziale sulle strutture istituzionali e sulla loro evoluzione, alla pari del contesto sociale di riferimento (Hagedorn, 2008). Infine, sempre Hagedorn (2002), sostiene che operare in condizioni difficili, come può essere il taglio di un bosco in alta quota, favorisce la distribuzione dei compiti tra più attori di una filiera, al contrario, svolgere delle attività in ambienti più agevoli di quello montano determina l'accentramento dei diritti in un'unica persona; dal momento che le istituzioni che regolano una comunità tengono necessariamente conto di queste caratteristiche, è chiaro come la normativa regoliera preveda la gestione comune della risorsa boschiva e pascoliva, considerando i vantaggi derivabili da uno utilizzo comune di questi beni da parte di tutte le famiglie locali.

3.3. *Robustness e resilience* delle proprietà collettive

La *robustness*, concetto traducibile come robustezza, e la *resilience*, termine interpretabile come resilienza, sono delle nozioni necessarie ed utili da accostare alla proprietà collettiva e, in particolare, all'ente regoliero.

La *robustness* di un sistema collettivo che utilizza beni comuni è descrivibile come la capacità di mantenere le proprie funzioni nel momento in cui il sistema è sottoposto a pressioni esterne e/o interne non prevedibili (Janssen e Anderies, 2007). Altri autori definiscono la robustezza come una proprietà risultante da un processo di adattamento ciclico di intervalli di breve periodo in cui si alternano fallimenti e recuperi (Fleischman *et al.*, 2010). Di conseguenza, questa robustezza può essere considerata una misura del successo di un'organizzazione in quanto è la caratteristica che le permette di persistere nonostante azioni stressanti agenti su di essa; quegli enti che posseggono solo in minima parte questa caratteristica, o non l'hanno affatto, potrebbero non risultare funzionali e, nel tempo, dissolversi gradualmente. Va, però, sottolineato che il concetto di robustezza ha delle sfumature diverse da quello di persistenza, non è, infatti, detto che una comunità persistente sia anche robusta, dal momento che potrebbe anche non essersi mai trovata a dover affrontare dei disturbi durante la sua esistenza.

La robustezza di un sistema si basa sui costrutti umani, ossia sulle istituzioni che normano un'organizzazione; la comunità, infatti, modella delle norme utili a migliorare le *performance* stesse del sistema, ad esempio regolando l'uso delle risorse e la distribuzione dei benefici, e, modulando continuamente queste regole, essa controlla la risposta ai disturbi. Il concetto di robustezza racchiude in sé anche l'elemento chiave del compromesso, ossia una parziale perdita di forza in un determinato frangente che permetta, però, un parziale acquisto in un'altra circostanza. Ad esempio, a fronte del rischio che il numero di membri diminuisca eccessivamente, la comunità potrebbe optare per l'ammissione di nuovi membri, anche se ciò potrebbe significare una diminuzione della coesione interna (Gatto e Bogataj, 2015).

I disturbi che le comunità si trovano a dover fronteggiare possono essere distinti in diverse categorie a seconda della loro matrice, interna o esterna, della frequenza, continua o discreta, della loro durata, di breve o lungo termine, dell'intensità, elevata o debole, e del tipo, climatico, demografico o economico. In particolare, quando si parla di disturbi di natura interna si fa riferimento a difficoltà legate all'organizzazione interna degli enti, mentre, con disturbi esterni si indicano le modificazioni agenti a livello biofisico e/o socio-economico (Dawson *et al.*, 2010).

Gli otto principi guida indicati nella teoria dei *commons* da Ostrom sono i principali riferimenti presenti in letteratura per analizzare la robustezza di una comunità (Ostrom, 2009). E' interessante osservare come molti casi citati in letteratura abbiano fatto propri tali principi, identificando con precisione le rispettive proprietà, riconoscendo il valore delle risorse e dimostrando consapevolezza nello sfruttarle e valorizzando i principi di solidarietà ed equità espletando processi decisionali democratici e partecipativi; tali enti hanno anche implementato norme atte al monitoraggio e alla risoluzione dei conflitti. Tuttavia è stato osservato che, oggi, all'interno degli statuti queste disposizioni occupano poco spazio, forse perché le proprietà comuni sono già integrate in un contesto giuridico ben definito o forse perché le rigorose regole di appartenenza o meno alla comunità fungono già da misure precauzionali (van Gils *et al.*, 2014).

In letteratura, spesso, il concetto di robustezza si accompagna a quello di resilienza; alcuni autori definiscono la resilienza come la capacità di assorbire i disturbi, non opponendosi ad essi ma adattandosi alle nuove circostanze, sia in termini ecologici sia di *governance*, mantenendo, però, i tratti fondamentali dell'identità originaria (Pieraccini, 2013). La resilienza è una nozione chiave per valutare le dinamiche dei complessi adattativi, in questo contesto essa può essere descritta come la quantità di disturbi agenti su un sistema stabile per farlo transitare gradatamente ad un altro altrettanto solido, previe reciproche influenze interagenti sulle strutture del sistema stesso (Gunderson e Holling, 2002). Il concetto di resilienza è strettamente connesso alla magnitudine del disturbo agente; tanto maggiore è la resilienza, tanto più grande sarà la capacità adattativa di un sistema nell'assorbire gli *shock* e le perturbazioni nel processo di adattamento al cambiamento, viceversa, tanto minore la resilienza, tanto più grande sarà la vulnerabilità del sistema (Berkes *et al.*, 2007).

Volendo utilizzare la schematizzazione di Stirling (2007), che propone una sistematizzazione dei concetti di robustezza e resilienza in base alle caratteristiche di temporalità e provenienza dei disturbi, la resilienza è definibile come quella proprietà che permette ad un sistema di affrontare pressioni di natura esogena e transitoria, dando per assodata la stabilità complessiva del sistema stesso. La resilienza è una sorta di 'vulnerabilità positiva' ai cambiamenti, una caratteristica che permette di sagomarsi alle mutate circostanze senza perdere la propria identità e recuperando appieno le funzioni ante-cambiamento.

La resilienza può costituire la base di una gestione delle risorse sostenibile, stabile e modificabile a seconda delle mutate necessità, per questo motivo il concetto di resilienza risulta fondamentale all'interno degli studi sui beni comuni, tradizionalmente di complicata

gestione. Di più, alcuni studi dimostrano che quelle comunità che si basano su presupposti istituzionali di gestione ed uso delle risorse comuni, come i sistemi di proprietà collettiva forestale e pascoliva, sono più inclini a rispondere in maniera adattativa ai disturbi, rispetto alle proprietà individuali o a sistemi con *governance* più debole (DiGiano e Racelis, 2012). Il processo lento e difficile di ripensare le regole di appartenenza e rideterminare il giusto equilibrio tra uso sostenibile delle risorse ed equità nella distribuzione delle stesse, che viene a determinarsi a livello locale, è l'esempio paradigmatico del funzionamento di un'ideale comunità normativa che utilizza risorse comuni (Kissling-Näf *et al.*, 2002).

L'adattabilità appartiene ad una comunità se condivisa da tutti i suoi membri e la Regole hanno dimostrato di possedere questa peculiarità nel lungo processo di ricostituzione iniziato dopo il periodo fascista. In particolare, l'influenza maggiore è stata quella statale, sia attraverso azioni dirette al cuore delle comunità sia depotenziando indirettamente gli enti nel loro compito di gestione delle risorse (Landolt e Haller, 2011). La capacità di assimilare tutte le disposizioni nazionali e regionali all'interno dei propri statuti, senza però perdere la loro natura di proprietà collettiva è la dimostrazione chiave che la resilienza è caratteristica fondamentale nel rapportarsi con le altre strutture di potere, spesso di scala superiore alla propria, in un meccanismo di forze *top-down*; nello stesso tempo, le Regole hanno saputo far valere la propria posizione, consigliando adattamenti e sviluppi agenti secondo modelli *bottom-up* (Ostrom e Janssen, 2004).

All'interno di un sistema è auspicabile che si venga a creare un buon equilibrio tra le caratteristiche di *robustness* e *resilience*, considerando che entrambe si rivelano necessarie al buon funzionamento dei sistemi organizzati e, più in particolare, alle proprietà comuni tenendo conto, tuttavia che non esiste una ricetta unica di corretto meccanismo.

4. MATERIALI E METODI

4.1. Formulazione dei quesiti di ricerca; quadro concettuale e logico della tesi

Incrociando l'obiettivo principale della tesi, e cioè la verifica della resilienza delle regole e l'esito dell'analisi bibliografica effettuata, emergono tre fondamentali quesiti di ricerca:

1. Le regole assorbono i disturbi o si oppongono ad essi, risultando 'impermeabili' all'evoluzione del 'resto del mondo'?
2. Se si adattano alle nuove circostanze, come avviene ciò? Attraverso quali percorsi e strumenti? In quali ambiti e temi?
3. Quali sono le principali sfide che le regole devono affrontare nel loro percorso di adattamento?

Lo studio si concentrerà quindi su particolari aspetti della realtà regoliera, in particolare, su elementi di grande attualità all'interno di queste istituzioni tradizionali, come il problema della partecipazione dei giovani, la questione dell'inclusione di nuovi membri all'interno dell'istituzione stessa e il tema del ruolo delle donne, oltre ad aspetti di importanza sempre maggiore nel panorama montano italiano, quali l'incognita della gestione e conservazione delle risorse naturali, ossia del Patrimonio Antico regoliero. Verranno anche prese in considerazione le difficoltà economiche e sociali dei territori montani, spesso di calibro maggiore rispetto ad altre zone. Questa analisi permetterà di stabilire se un'evoluzione sia in atto, la sua direzione e velocità.

Oltre a ciò, lo studio vuole capire quali siano gli elementi che favoriscono o meno la caratteristica di resilienza di queste proprietà collettive, in particolar modo esaminando non solo qualità tangibili, come la collocazione geografica della Regola, la dimensione della proprietà e la sua storia, ma anche connotazioni meno concrete, come la dimensione sociale, il significato dell'istituzione 'Regola' per chi ne fa parte, il legame Regola-Regoliere e, infine, la Regola come elemento di identificazione per i suoi membri.


Al fine di dare risposta ai quesiti di ricerca, l'analisi si concentrerà, seguendo il quadro concettuale formulato da Hampel (2012), sull'analisi dell'evoluzione delle regole alla base del funzionamento dell'istituzione regoliera.

Come per ogni istituzione, la definizione delle Regole avviene sia con un processo esogeno, definito dal contesto legale e istituzionale dello stato in cui queste istituzioni si trovano, sia con un processo endogeno, attraverso la definizione di regole che definiscono la natura e il

funzionamento dell'istituzione, specificano la titolarità del diritto, la gerarchia dei diversi ruoli istituzionali ed esplicitano i campi d'azione individuali e collettivi; le norme preposte a ciò sono raccolte negli atti interni a ciascuna Regola.

La Figura 4.1 riassume lo schema concettuale utilizzato nell'approcciarsi agli statuti delle Regole esaminate e nel vagliare le risposte alle interviste condotte, utile nel distinguere tra leggi scritte e non.

Figura 4.1 – Schema concettuale.



FONTE: Bromley, 2006.

Mentre il contesto esterno alla Regola, cioè quello definito dallo Stato e dalle istituzioni locali è stato già trattato nel paragrafo 2.2., nella parte sperimentale della tesi ci si è voluti concentrare sulla struttura interna delle Regole, ed in particolare sulle istituzioni relative al Patrimonio Antico, quale elemento costitutivo fondamentale di questa istituzione.

Come suggerisce Bromley (1989), per condurre questa analisi, anche tenendo conto di una prospettiva evolutiva, è necessario approfondire la natura delle regole, distinguendo regole che definiscono:

1. l'appartenenza alle Regole;
2. le risorse delle Regole;
3. le modalità d'uso delle risorse;
4. le modalità con cui le regole possono essere modificate.

In un'altra prospettiva, altrettanto importante, le regole si differenziano anche sulla base dell'interesse da parte dei membri della Regola ad implementare in forma scritta le regole stesse. Si possono, quindi, avere (Hampel, 2012):


1. statuti, o norme costituzionali, che stabiliscono la natura e i principi di funzionamento dell'istituzione;
2. regolamenti, o disposizioni concrete, dal significato locale che stabiliscono i dettagli del funzionamento concreto dell'istituzione, in relazione ad esempio all'uso delle risorse;
3. regole informali, non scritte, quali consuetudini, convenzioni, usi e costumi e norme sociali, convenzionalmente accettate all'interno di una comunità, dal momento che contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della coesione del gruppo stesso. Questi usi e costumi regolavano le relazioni umane nel passato e sono stati ereditati dalle generazioni attuali, che non hanno sentito la necessità di metterle per iscritto, come invece è successo per altre norme (Bromley, 2006).

Il cambiamento delle circostanze politiche, ecologiche o socio-economiche può far sì che le norme costituzionali ed i regolamenti non riescano più a soddisfare le esigenze di una comunità. Allora si rende necessario definire nuove regole, alcune derivate da quelle già esistenti, altre desunte dagli usi e costumi vigenti (Hagedorn, 2002). In questo processo, può anche accadere che alcune regole, non più attuali, non siano necessarie e vengano abrogate o sostituite con altre più attuali.

Questo processo di adattamento ai cambiamenti del contesto è un processo continuo nel tempo e necessario nel mantenere saldo il rapporto tra istituzioni e risorse naturali.

Esso si concretizza in diversi percorsi che coinvolgono, in diversi momenti, cambiamenti sia negli statuti, sia nei regolamenti che nelle consuetudini, come riportato nella Figura 4.2. Si può ipotizzare, tuttavia, che il processo di adattamento sia più facile a livello di regole informali e che venga poi successivamente recepito attraverso modifiche ai regolamenti ed, infine, regole costituzionali. Queste ultime non subiscono facilmente mutazioni, infatti, proprio in virtù della loro natura di norme che proteggono l'identità stessa dell'istituzione, sono di solito stabiliti *quorum* elevati di voti necessari a poter operare le modifiche.

Figura 4.2 – Relazioni tra statuti, regolamenti e consuetudini.



FONTE: Hampel, 2012.

L'articolazione della tesi segue il quadro logico già formulato da Hampel (2012) (Tabella 4.1):

Tabella 4.1 – Quadro logico della tesi.

Fase della tesi	Contenuti	Risultato
1. Preparazione	Studio della letteratura e individuazione del problema	Formulazione dell'obiettivo della tesi
2. Concettualizzazione	Ricerca delle fonti, studio della letteratura teorica generale e specifica delle Regole, circoscrizione della complessità dell'argomento su basi teoriche e pratiche	Formulazione dei quesiti di ricerca e del quadro concettuale di analisi
3. Organizzazione	Individuazione degli strumenti di ricerca, selezione delle Regole da studiare, organizzazione del lavoro di campo	Lista delle Regole selezionate, elaborazione dettagliata del questionario per le interviste
4. Lavoro di campo	Studio degli statuti, realizzazione delle interviste	Studio approfondito degli statuti e dei regolamenti e della legislazione nazionale e regionale in materia, realizzazione di 14 interviste
5. Analisi	Categorizzazione delle regole contenute negli statuti e nei regolamenti, analisi delle interviste sulla base del quadro concettuale	Risultati e conclusioni

FONTE: Hampel, 2012.

4.2. Scelta e descrizione dei casi studio

Per coerenza con Hampel (2012), nella tesi si è operato con un approccio qualitativo basato su singoli casi-studio (Yin, 2003). Tale approccio presume che ciascun caso venga utilizzato singolarmente per verificare o confutare la validità di ipotesi di ricerca, senza confronto tra situazioni concettualmente simili come nell'approccio multi-caso.

Tale metodo qualitativo si avvale di differenti fonti empiriche, con informazioni raccolte attraverso diverse tecniche, come l'osservazione diretta, l'analisi storico-documentale e le interviste (Yin, 2003).

Nella Provincia di Belluno si contano oggi 53 Regole (Favero *et al.*, 2016); la ricerca di Hampel (2012) ne ha prese in considerazione tre, scelte sulla base dei seguenti criteri:

- area geografica, in riferimento alle diverse valli bellunesi;
- dimensione della proprietà, dove 'grande', 'media' e 'piccola' sono rispettivamente in relazione a proprietà di estensione maggiore di 2000 ha, compresa tra i 500 e i 2000 ha e minore di 500 ha;
- processo di riconoscimento giuridico, per cui le Regole possono essere distinte in 'antiche', se già esistenti al momento della promulgazione della L.R. 26/96, 'ricostituite' se successive;
- dimensione della comunità, in termini di numero di fuochi-famiglia, dove 'grande', 'media' e 'piccola' fanno rispettivamente riferimento a gruppi di numerosità maggiore di 200 unità, compresa tra 100 e 200 unità e minore di 100 unità;

Considerando che il lavoro di Hampel (2012) si è focalizzato sulle Regole dell'Ampezzano, del Comelico e della zona dell'Alpago, nella presente tesi si è scelto di indagare le comunità locate in aree diverse, comunque all'interno del Bellunese, in modo da ottenere una maggiore copertura geografica e variabilità tra i casi studio. Pertanto ci si è concentrati sulle seguenti aree:

- Alto Cadore, che conta due sedi comunali di riferimento per 3 Regole;
- Alto Agordino, con due sedi comunali di riferimento per 6 Regole, suddivise in due aggregazioni di tre Regole ciascuna;
- Zoldano, con una sede comunale di riferimento per due Regole.

L'aggregazione è un raggruppamento utile ai fini del piano di gestione forestale specifico della zona.

Per studiare differenti realtà, ai fini della selezione definitiva delle Regole oggetto d'indagine, si è tenuto primariamente conto dell'area geografica di pertinenza, avendo cura di scegliere almeno una Regola per ogni zona. In secondo luogo, si è cercato di diversificare le Regole in base all'anno di riconoscimento giuridico, cercando di coprire un ampio arco temporale. Poi, si è prestato attenzione anche alla numerosità delle famiglie regoliere, cercando di scegliere Regole dalla diversa numerosità. Infine, come Hampel, si è evitato di considerare le Regole già aggregate in Comunanze, dato che ciò avrebbe complicato la definizione del quadro concettuale, richiedendo di aggiungere un livello gerarchico superiore alle singole Regole; invece, non sono state escluse le Regole facenti parte di Consorzi regolieri, una forma di aggregazione che condivide lo statuto.

Al termine della selezione, sono state individuate 4 Regole indicate, per rispettarne l'anonimato, con le lettere D, E, F e G, mentre le Regole A, B e C sono quelle già studiate da Hampel (2012). Per lo Zoldano, si è deciso di indagare due Regole F e G assieme, in quanto le due realtà condividono lo statuto, la storia e alcune famiglie regoliere fanno contemporaneamente parte di entrambe le Regole.

Tabella 4.2 – Le Regole disponibili per lo studio e alcune loro caratteristiche; in corsivo le Regole già studiate da Hampel (2012); in grassetto le Regole considerate nel presente studio. I nomi delle Regole sono riportati in sigle per rispetto dell’anonimato. I punti di domanda circa la dimensioni della proprietà e della comunità regoliera per le Regole E4, E5 ed E6 sono dovuti alla mancanza di dati relativi alle singole realtà trattate, mentre sono noti quelli complessivi dell’aggregazione.

Regole	Area geografica	Dimensione della proprietà	Antica/ricostituita	Dimensione della comunità regoliera
<i>Regola A*</i>	<i>Comelico</i>	<i>grande</i>	<i>antica</i>	<i>grande</i>
<i>Regola B*</i>	<i>Alpago</i>	<i>piccola</i>	<i>ricostituita</i>	<i>piccola</i>
<i>Regola C*</i>	<i>Comelico</i>	<i>media</i>	<i>antica</i>	<i>media</i>
Regola D	Alto Cadore	grande	ricostituita	grande
Regola D2	Alto Cadore	grande	ricostituita	media
Regola D3	Alto Cadore	grande	antica	grande
Regola E	Alto Agordino	piccola	antica	piccola
Regola E2	Alto Agordino	piccola	antica	piccola
Regola E3	Alto Agordino	piccola	antica	piccola
Regola E4	Alto Agordino	?	ricostituita	?
Regola E5	Alto Agordino	?	ricostituita	?
Regola E6	Alto Agordino	?	antica	?
Regola F	Zoldano	grande	ricostituita	grande
Regola G	Zoldano	piccola	ricostituita	media

FONTE: *Hampel, 2012; per i rimanenti dati: nostra elaborazione.

4.3. Fonti delle informazioni e strumenti d'indagine

La raccolta dei dati primari riportati in questo studio si è avvalsa dei seguenti strumenti di indagine:

- Analisi documentale;
- Interviste dirette;
- Osservazioni del linguaggio informale e del comportamento dell'intervistato.

Le diverse fonti utilizzate presentano tutti punti di forza e di debolezza, ma, nel complesso, tendono a completarsi vicendevolmente. Le interviste, in particolare, sono un ottimo strumento per indagare il funzionamento dell'istituzione (Yin, 2003), perciò, la loro progettazione e preparazione è stata molto accurata. A sua volta, l'analisi documentale di statuti e regolamenti è stata fondamentale per la progettazione mirata di ciascuna intervista.

4.3.1. Analisi documentale: statuti e regolamenti

L'analisi documentale degli statuti e dei regolamenti ha permesso di individuare le regole scritte alla base del funzionamento delle Regole e la loro evoluzione. Statuti e regolamenti sono un pilastro fondante dello studio, dal momento che uno degli obiettivi è quello di capire quante e quali norme adottate nell'area per la gestione delle risorse naturali siano effettivamente trascritte in un documento ufficiale: quindi, in ogni documento sono state individuate le norme che possono modificare direttamente e indirettamente il Patrimonio Antico, agendo sulla gestione.

4.3.2. Interviste

La ricerca qualitativa si avvale spesso dell'intervista come metodo d'indagine: il contatto diretto con l'intervistato permette di carpire percezioni, significati e definizioni di situazioni e costrutti della realtà (Punch, 2005); in particolare, l'intervista semi-strutturata permette di perseguire, allo stesso tempo, la standardizzazione e la flessibilità (Hampel, 2012).

Le interviste coi Regolieri e con i non membri hanno permesso di ottenere informazioni relative a:

- norme valide per la gestione del Patrimonio Antico;
- a quante di queste fossero realmente contenute in statuto e regolamenti;
- conoscere le consuetudini e regole informali applicate e la loro evoluzione;
- ottenere ulteriori elementi interpretativi dell'analisi documentale;

- capire il significato dell'istituzione 'Regola' per chi ne fa parte;
- individuare gli aspetti critici del processo evolutivo.

Le interviste sono state strutturate a mo' di questionario (Appendice 1), sulla traccia di quello usato da Hampel (2012) con l'aggiunta di alcune domande specifiche relative agli otto principi della Ostrom (2009), in particolare, si è voluto dare particolare enfasi alle tematiche di identificazione della risorsa e dei suoi utilizzatori, dei meccanismi di monitoraggio e di applicazione delle sanzioni e delle norme atte a risolvere i conflitti interni. Nel questionario si possono individuare cinque parti principali:

1. domande di chiarimento relative allo statuto;
2. domande di carattere generale per conoscere l'interlocutore, dati personali e rapporto con le risorse naturali;
3. domande specifiche sul contenuto di statuto e regolamenti a proposito di diritti, doveri e ruolo dei membri, gestione delle risorse, consuetudini e monitoraggio, applicazione delle norme e sanzioni;
4. domande generiche sull'area;
5. domande particolari sul mutamento e l'evoluzione dell'istituzione.

Le domande della parte 3 sono il cuore del questionario; nel momento di intervistare i membri di una nuova Regola, questa parte è stata adattata allo statuto specifico della Regola.

Il questionario è stato somministrato per intero ai membri amministrativi delle Regole esaminate, mentre per i Regolieri ed i non membri è stata predisposta una versione ridotta. In particolare, nel questionario per i Regolieri, si è preferito omettere buona parte delle domande di chiarimento (parte 1) e quelle relative alle sanzioni (parte 3), perché non pertinenti. Anche il questionario proposto ai non membri ha subito delle modificazioni per lo stesso motivo, infatti, mancava completamente della parte 1 e della parte 4, inoltre la parte 3 è stata ridotta.

Le interviste sono state condotte in tutti i casi col presidente della Regola; in alcuni casi hanno presenziato anche il vicepresidente o il segretario generale, con almeno tre Regolieri e un non membro.

Nella Tabella 4.3 è riportata la lista dettagliata delle interviste effettuate.

Tabella 4.3 – Gli intervistati suddivisi per Regola.

Regola	Intervistati	Intervista n.
D	Presidente e vicepresidente	16
	Regoliere (pensionato, in precedenza impiegato nel settore privato)	17
	Regoliera (imprenditrice nel settore turistico)	18
	Non membro (pensionato, in precedenza impiegato nel settore pubblico)	19
	Non membro 1 (artigiano) e non membro 2 (impiegato tecnico)	20
E	Amministratore	21
	Regoliere (pensionato, in precedenza artigiano)	22
	Regoliere (operaio)	23
	Non membro (operaio), moglie e figlia	24
	Non membro (operaio)	25
F e G	Presidente della Regola F, presidente della Regola G e segretaria	26
	Regoliere* (pensionato, in precedenza operatore nel settore turistico)	27
	Regoliera* (agricoltore)	28
	Non membro* (commerciante)	29

*Queste interviste si sono svolte in co-presenza degli intervistati e del presidente della Regola F.

** Le interviste da 1 a 15 sono state effettuate da Hampel (2012).

Ogni intervista è stata predisposta attraverso un appuntamento. Nella maggior parte dei casi le interviste si sono svolte nella sede della rispettiva Regola; in talune circostanze, gli incontri sono avvenuti in abitazioni private e, in un caso isolato, in un bar.

La procedura per l'intervista seguiva un preciso *iter*: in primo luogo venivano intervistati i presidenti, dunque, attraverso la mediazione di questi, venivano individuati i Regolieri ed i non membri disponibili allo studio. Quindi, previo appuntamento, seguivano le interviste con questi ultimi. I Regolieri ed i non membri venivano scelti in modo da risultare il più eterogenei possibile: ad esempio, veniva richiesto ai presidenti di individuare almeno un Regoliere giovane ed uno anziano e, dove possibile, una donna; in questo modo anche le informazioni ottenute avrebbero riportato diverse prospettive interne all'istituzione.

Le Regole oggetto della ricerca sono state visitate almeno due volte ciascuna, nel periodo che è intercorso tra settembre 2015 e febbraio 2016.

Complessivamente, hanno avuto luogo 14 interviste con 20 persone; ad alcune di queste ha partecipato anche il relatore, ad altre un accompagnatore dell'intervistando. Tutte le interviste sono state registrate, previo accordo con l'intervistato; questa soluzione si è rivelata molto utile dal momento che l'intervistato ritornava più volte sullo stesso argomento, anche a diverse domande di distanza, per fornire ulteriori chiarimenti o perché di particolare interesse.

4.3.3. Osservazioni del linguaggio informale e del comportamento dell'intervistato

La conversazione informale è un tipo di comunicazione non ufficiale, non legata alla contingenza del momento, ma di stampo stocastico (Yin, 2003); i dati trasmessi attraverso i colloqui informali sono spesso percezioni ed impressioni che, se analizzate, permettono di coglier ulteriori informazioni relativa all'oggetto dell'intervista e, anche qualora non contribuissero in modo diretto allo studio, sono state molto utili nell'inquadramento delle problematiche esistenti all'intero della Regole e tra ciascuna Regola e le istituzioni di livello superiore operanti nell'area, ossia la Provincia di Belluno e la Regione Veneto.

Le interviste si sono svolte generalmente in un clima amichevole e rilassato, che ha spinto a partecipare alla conversazione anche altri soggetti, Regolieri e non.

Altre informazioni sono state poi ricavate dallo studio della realtà contingente durante gli spostamenti per effettuare le interviste.

5. RISULTATI E DISCUSSIONE

Per chiarezza espositiva, si assume il termine ‘Laudo’ quale sinonimo di statuto regoliero.

5.1. Breve descrizione delle Regole oggetto di studio

5.1.1. La Regola D

La Regola D possiede 3200 ha di cui circa 1400 ha a bosco (43.6% dell’area totale).

La Regola D conta circa 800 fuochi famiglia.

E’ stata ricostituita nel 2000 in base alla L.R. 26/1996 e grazie alla costituzione di un comitato apposito (Intervista 16); contestualmente, l’Amministrazione comunale ha restituito alla Regola la maggior parte del territorio di sua proprietà, anche se, alcune zone sono rimaste sotto la gestione comunale. Questo fatto ha scatenato diverse rivendicazioni e alcuni tentativi di accordo tra Comune e Regola, una questione che a tutt’oggi non può ancora dirsi conclusa (Intervista 16).

Il Laudo è stato redatto nell’anno stesso della ricostituzione, conglobando alcuni regolamenti preesistenti, ma è stato modificato negli anni successivi.

Lo statuto si presenta ricco di contenuti, con la trattazione dello stesso tema a più riprese, in diversi articoli.

5.1.2. La Regola E

La Regola E fa parte di un Consorzio regoliero assieme ad altre due Regole; le tre Regole, con cui condivide lo statuto, gli organi amministrativi e una parte del territorio. Pur mantenendo separata la gestione amministrativa dei beni, il Consorzio nomina un unico Presidente, la cui carica dura tre anni ed è esercitata a turno da ciascun Capo Regola facente parte della Commissione amministratrice del Consorzio (Laudo, Capo VII – Del Consorzio tra le Regole, art. 17-18).

Il Consorzio regoliero possiede 638 ha di cui circa 11 ha di area SIC e ZPS boscata (1.72% dell’area totale) e conta 89 Consorti Regolieri, capi famiglia designati rappresentanti di altrettanti nuclei familiari, come stabilito dall’anagrafe regoliera (Laudo, Capo II – Dei Regolieri, art. 8 – Anagrafe regoliera). La Regola E, in particolare, conta 19 consorti, mentre le altre due Regole del Consorzio ne contano entrambe 35.

La Regola è definita ‘antica’, perché ricostituitasi prima della L.R. della Regione Veneto n. 26/1996; in particolare, l’istituzione è stata riconosciuta nel 1978 come ente di diritto privato, dopo che nel 1952, probabilmente approfittando della L. 991/52 e successivo D.P.R. 1979/52, era già avvenuto l’incameramento del patrimonio regoliero, formalmente di proprietà comunale dall’epoca fascista.

Tuttavia sono attualmente aperte delle controversie circa la rivendicazione di alcune porzioni di territorio di tradizione regoliera.

Il Laudo consortile, contenente il Regolamento, risale al 1977 e da allora non è stata apportata nessuna modifica, ma l’Assemblea regoliera si riserva di dirimere i casi di trasmissione del titolo regoliero che esulano dalle disposizioni statuarie.

Va ricordato che, nell’area, accanto alle Regole, sussiste una Vicinia¹.

5.1.3. Le Regole F e G

Come già detto, è scelto di trattare queste due Regole assieme in quanto non solo condividono la storia e il Laudo, ma anche perché alcune famiglie regoliere appartengono contemporaneamente ad entrambe le Regole.

Inoltre, le due Regole condividono le spese di gestione, in particolare la Regola F contribuisce alle spese di gestione della Regola G, di minor dimensione.

A livello di dimensioni la Regola F è significativamente più grande della Regola G, con 2033 ha di proprietà contro 322 ha. Di questi 2033 ha, 881 sono bosco (43.3% dell’area totale), 583 incolto (28.7% dell’area totale), 522 pascolo (25.8% dell’area totale) mentre i restanti 47 ha comprendono prato ed urbano. I 322 ha di proprietà della Regola G sono suddivisi in 250 a bosco (77.6% dell’area totale), 50 a pascolo (15.5% dell’area totale) e 17 di incolto (5.3% dell’area totale), mentre i restanti 5 ha comprendono prato, torbiere ed urbano.

Per quanto riguarda, invece, il numero di fuochi, ossia di famiglie regoliere, la disparità tra le due Regole si attenua; la Regola F conta infatti 213 fuochi, mentre la Regola G 115 fuochi. Va però ricordato che, diversamente da quanto accade nelle altre Regole oggetto di studio, lo statuto prevede la possibilità di costituire ‘famiglia regoliera’, legalmente iscritta all’Anagrafe regoliera, anche alle persone non coniugate, maggiorenni, di origine regoliera, con nucleo

¹ La Vicinia è un tipo di proprietà di uso civico, che può prevedere dei beni a godimento promiscuo, ma che, generalmente, vede il proprio territorio di competenza suddiviso fra i masi ivi presenti; i masi possono poi riunirsi in una sorta di consorzio, preservando comunque la proprietà masale divisa. Sebbene, con buona probabilità, la Vicinia corrisponda alla vera forma di uso civico dell’area, si tratta di un’istituzione importata da un altro territorio. Questa in particolare non è ufficialmente riconosciuta, ma rimane intestataria di parte del territorio all’interno dei confini regolieri (Martini, 2004).

familiare a sé (Laudo, art. 4 – Famiglie regoliere). Complessivamente, le Regole F e G riconoscono circa 600 regolieri.

Entrambe le Regole si sono ricostituite nel 2007, quindi dopo la L.R. della Regione Veneto n. 26/1996; parallelamente a ciò, le neonate Regole hanno incamerato i terreni boscati comunali di tradizione regoliera. Per la ricostituzione sono stati necessari dieci anni di confronto.

Il Laudo, comprendente i Regolamenti, da esso non scindibili, risale anch'esso al 2007 e, proprio in virtù di questa sua relativamente recente stesura, denota una particolare modernità in diversi suoi punti. Si pensi, in primo luogo, alla quasi sostanziale parità di ruolo che sussiste tra regolieri di sesso maschile e femminile in fatto di rappresentanza e possesso di diritti, uguaglianza peraltro fortemente incoraggiata dagli organi della Regione Veneto al momento della ricostituzione.

In secondo luogo, è evidente lo sforzo di apertura e inclusione del Laudo, sia nei confronti di nuovi potenziali regolieri sia nel coinvolgimento dei non aventi diritto, in virtù di un crescente abbandono del territorio e conseguente diminuzione della popolazione, regoliera e non (Intervista 26).

Va ricordato che, sul territorio è presente un'altra istituzione di antica tradizione, di stampo simile alle Regole, il Consorzio dei Colonelli².

² Il Consorzio dei Colonelli è un'istituzione riconosciuta legalmente nel 1934, che disciplina l'uso collettivo di una porzione di territorio montano in favore delle famiglie residenti in alcune frazioni locali, discendenti delle originarie dell'area. Il Regolamento, approvato nel 1894 e modificato l'ultima volta nel 1909, prevede che a ciascuna delle famiglie ivi residenti, nella figura del capofamiglia, venga assegnata una parte della proprietà indivisa, 'colonello', estratta a sorteggio e per una durata di cinque anni. I Consorziati potranno usufruire del legname presente sul proprio colonello, inoltre hanno il diritto di pascolare gli animali e sfalcare l'erba, secondo tempi e modalità stabiliti dal Consorzio (Rizzardini, 1989).

Il Consorzio Colonelli, istituzione simile alle Regole, sussiste contemporaneamente alle Regole sullo stesso territorio, senza, però, che si vengano a creare tra i due attriti, rivendicazioni o sovrapposizioni di competenze.

5.2. L'ordinamento delle Regole: statuti, regolamenti e consuetudini e loro evoluzione


Ai fini di fornire risposta ai quesiti di ricerca presentati nel capitolo precedente, si procede qui all'analisi degli statuti, dei regolamenti e delle consuetudini delle Regole selezionate per lo studio, in particolare:

1. per la Regola D si fa riferimento alla versione del Laudo del 2014, contenente l'ultima modifica;
2. per la Regola E si fa riferimento al Laudo del 1977, contenente l'ultima aggiunta;
3. per le Regole F e G si fa riferimento al Laudo del 2007.

Per presentare i risultati, è stata predisposta, per ciascuna Regola, una tabella a doppia entrata, riportata rispettivamente in Appendice 2, 3 e 4, strutturata in colonne e righe. Nelle colonne si traccia il cambiamento guardando alle diverse fonti delle norme cioè: 1) statuti (S); 2) regolamenti (R); 3) consuetudini (C), mentre nella quarta colonna si riportano le circostanze che hanno determinato il cambiamento. Nelle righe le norme vengono invece filtrate secondo i quattro termini definiti da Bromley (1989): 1) l'appartenenza alle Regole; 2) le risorse delle Regole; 3) le modalità d'uso delle risorse; 4) le modalità con cui le regole possono essere modificate. Grazie a questa analisi, è possibile analizzare la struttura delle Regole, i mutamenti che occorrono al loro interno e la loro capacità di adattamento: questi risultati sono sintetizzati di seguito, mentre si rimanda alle Appendici 5, 6 e 7 per i dettagli.

Assumendo il presupposto che le norme fondanti la comunità regoliera e più difficilmente modificabili dovrebbero far parte degli statuti, mentre le disposizioni più particolari e modificabili dovrebbero essere presenti nei regolamenti, è interessante indagare la posizione gerarchica per ogni categoria di norme di ciascuna Regola e cercare di correlare ciò al loro stadio evolutivo, che dipende dall'età dell'istituzione stessa. Per questo motivo, si crede utile fare riferimento alla Figura 5.1 che riporta l'anno di ricostituzione delle Regole studiate sulla linea del tempo.

Figura 5.1 – Linea del tempo con rispettivi anni di ricostituzione di ciascuna Regola selezionata per lo studio.



5.2.1. L'appartenenza alle Regole

Le norme che regolano l'appartenenza alla Regola D, suddivise per fonte, sono:

- qualifica di Regoliere solo per eredità, senza distinzione di sesso dal 2014 **(S)**;
- diritti attivi e passivi di rappresentanza ad ogni fuoco famiglia **(S)** - un rappresentante maggiorenne per ogni nucleo familiare autonomo **(R)**;
- diritto di legnatico, rifabbrico, fabbisogno ad ogni fuoco famiglia **(S)**;
- obbligatorietà dei cento anni di residenza per entrare a far parte della Regola **(S)**;
- residenza necessaria per l'esercizio dei diritti **(R)**;
- delega assembleale ai soli regolieri **(R)**;
- assunzione del titolo nel momento in cui si costituisce un proprio fuoco-famiglia **(C)**;
- partecipazione obbligo 'morale' **(C)**.

Le norme che regolano l'appartenenza alla Regola E, suddivise per fonte, sono:

- qualifica di Regoliere solo per eredità paterna **(S)** – le donne acquisiscono il diritto solo se non aventi fratelli maschi **(R)**;
- diritti attivi e passivi di rappresentanza solo al decesso del capo-famiglia **(S)** - un solo rappresentante maggiorenne per ogni fuoco-famiglia **(R)**;
- diritto di legnatico, fabbisogno, pascolo alla costituzione del nucleo familiare autonomo **(S)**;
- ammissione alla Regola senza specificazioni del numero di anni purché famiglie residenti nel comune e esercitanti l'agricoltura **(S)**;
- residenza necessaria per l'esercizio dei diritti **(R)**;
- le donne che sposano un non Regoliere perdono il titolo **(R)**;
- la partecipazione è dovere statutario **(S)** – è prevista la delega **(R)**;
- l'accettazione delle cariche è obbligatoria **(R)**;
- l'Assemblea generale riconosce il titolo alle donne sposate con non Regolieri e la trasmissione materna in casi particolari **(C)**.
- è possibile partecipare all'Assemblea generale non muniti di delega **(C)**;
- è possibile rifiutare le cariche **(C)**.

Le norme che regolano l'appartenenza alle Regole F e G, suddivise per fonte, sono:

- qualifica di Regoliere di norma per eredità, senza distinzione di sesso **(S)**;
- assunzione del titolo nel momento in cui si costituisce un proprio fuoco-famiglia **(S)**;
- diritti attivi e passivi di rappresentanza ad ogni fuoco famiglia **(R)** - un rappresentante maggiorenne per ogni nucleo familiare autonomo **(R)**;

- diritto di legnatico, rifabbrico, fabbisogno, pascolo, erbatico ad ogni fuoco famiglia **(S)**;
- obbligatorietà dei cinquanta anni di residenza per entrare a far parte della Regola, con versamento benintrando **(S)**;
- residenza necessaria per l'esercizio dei diritti **(R)**;
- delega assembleale ai soli regolieri **(R)**;
- partecipazione dovere statutario **(S, R)**.

Per quanto riguarda le norme che identificano gli aventi diritto, è evidente come queste prescrizioni definiscano l'essenza stessa della Regole e l'identità del Regoliere e perciò siano contenute all'interno degli statuti, livello gerarchico di difficile modificabilità. Restando in tema di godimento dei diritti, è interessante osservare l'evoluzione nella normativa regoliera a proposito dell'ammissione, o meno, delle donne all'acquisizione del titolo. E' possibile correlare ciò all'età di ciascuna Regola; la Regola più antica è la realtà che ha dovuto affrontare più cambiamenti in materia, e lo sta facendo tuttora. Al momento, la Regola E ha fatto propria la consuetudine di ammettere le donne al godimento dei diritti, ma si riserva di decidere discrezionalmente caso per caso, essendo ostacolata nel mettere per iscritto tale prassi da un problema di rappresentanza interna. La Regola D, ricostituitasi nel 2000, è riuscita a far propria la norma che chiarisce la posizione delle donne, ammettendole nel 2014, infine, la Regola di più recente ricostituzione non ha avuto bisogno di adattamenti in quanto, sin dal momento della ricostituzione, ha deciso per la parità di diritti tra uomo e donna.

Allo stesso modo, è interessante osservare come la norma statutaria che regola l'ammissione di nuove famiglie sia anch'essa relazionabile all'età delle Regole. Le Regole F, G e D prevedono un tempo di residenza minimo per accedere al titolo regoliero, nel particolare, la Regola D ha stabilito un numero di anni doppio rispetto alle Regole F e G. La Regola E, invece, non ha fissato un limite temporale, ma ha stabilito che l'ammissione fosse subordinata alla natura agricola della famiglia che ne fa richiesta, specificazione che denota un certo anacronismo.

Le disposizioni che regolano l'uso delle deleghe fanno parte dei regolamenti. Anche in questo caso, è possibile denotare una diversa evoluzione del tema nelle tre realtà regoliere. La Regola E prevede lo strumento delle deleghe, ma i più giovani aventi diritto disattendono la prescrizione in segno di protesta contro un sistema di attribuzione del titolo, a loro parere, antistorico e che andrebbe rivisto. La Regola D contempla l'uso della delega, ma, in tempi recenti, ha dovuto apportare una modifica al testo, specificando che questa può essere affidata

solo ad un altro Regoliere e non ad un proprio congiunto. Infine, le Regola F e G hanno incorporato fin da subito nel regolamento la disposizioni in fatto di delega, attribuibile, anche in questo caso, ai soli Regolieri.

5.2.2. Le risorse delle Regole

Le norme che regolano l'identificazione delle risorse nella Regola D, suddivise per fonte, sono:

- il Patrimonio antico attribuito in perpetuo ai Regolieri a scopo lavorativo diretto e indiretto **(S)**;
- i beni sono inalienabili, indivisibili e inusucapibili **(S)**.

Le norme che regolano l'identificazione delle risorse nella Regola E, suddivise per fonte, sono:

- il Patrimonio antico attribuito in perpetuo alle famiglie regoliere **(S)**;
- i beni sono vincolati alla destinazione agro-silvo-pastorale, inalienabili e indivisibili **(S)**;

Le norme che regolano l'identificazione delle risorse nelle Regole F e G, suddivise per fonte, sono:

- il Patrimonio antico comprende mobili e immobili **(S)**;
- i beni sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, non pignorabili e vincolati alle attività agro-silvo-pastorali **(S)**.

Queste norme che identificano le risorse costituiscono la spina dorsale dell'istituzione, assieme alle precedenti che determinano l'appartenenza alle Regole. Le disposizioni di questo genere sono racchiuse all'interno degli statuti per ciascuna realtà indagata e non hanno subito, né stanno subendo, alcun mutamento, proprio in virtù della loro natura e dell'oggetto stesso della normativa, tutt'al più considerando che anche gli articoli 5 e 6 della L.R. 26/1996 della Regione Veneto si esprimono chiaramente in materia.

5.2.3. Le modalità d'uso delle risorse

Le norme che regolano le modalità d'uso delle risorse nella Regola D, suddivise per fonte, sono:

- il rapporto tra beni e Regolieri è privato, ereditario e basato sulla solidarietà **(S)**;
- l'attività sulla proprietà regoliera è di tipo agro-silvo-pastorale **(R)**;
- la misura del godimento dei beni è familiare **(S)**;

- diritti di rifabbrico e fabbisogno: elargiti anche in denaro, il rifabbrico è assegnato una volta nella vita, per acquisto e ristrutturazione della prima casa di proprietà, proporzionatamente al progetto di costruzione o ristrutturazione **(R)**;
- diritto di legnatico: assegnazione dei colonnelli per sorteggio, attenzione ai danni per l'esbosco **(R)**;
- diritto al pascolo: manutenzione ordinaria a carico degli utilizzatori, possibilità di pascolo per i non Regolieri, possibilità di agriturismo **(R)**;
- promozione economica e culturale: agricoltori e famiglie con figli a carico ricevono contributi economici **(R)**;
- obbedienza al Piano di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali **(R)**;
- possibilità di legnatico per i non Regolieri **(C)**;
- in caso di poche richieste di legnatico, assegnazione sulla base dell'accessibilità **(C)**.

Le norme che regolano le modalità d'uso delle risorse nella Regola E, suddivise per fonte, sono:

- il rapporto tra beni e famiglie regoliere è ereditario, fiduciario e basato sulla solidarietà **(S)**;
- la misura del godimento dei beni è familiare, in capo al solo rappresentante, con precedenza per le famiglie di agricoltori **(S)**;
- diritto di legnatico: assegnazione per sorteggio, la misura piena è solo per le famiglie di agricoltori, la legna non può essere venduta **(R)**;
- diritto di rifabbrico e fabbisogno: elargiti solo in legname, il legname per rifabbrico può essere alienato, il rifabbrico è assegnato solo per manutenzione di fabbricati rurali **(R)**;
- diritto al riproduttore bovino: è in appalto alla Regola **(R)**;
- diritto al pascolo: esercitabile dai soli Regolieri, i prodotti del sottobosco spettano ai Regolieri **(R)**;
- obbedienza al piano economico a validità quindicennale – previste le migliorie boschive **(S)**;
- il diritto di legnatico è goduto in misura piena anche dai Regolieri non agricoltori e da tutti i membri di una famiglia **(C)**;
- la pulizia del lotto è a carico del Regoliere assegnatario **(C)**;
- le famiglie con figli a carico ricevono contributi economici **(C)**.

Le norme che regolano le modalità d'uso delle risorse nelle Regole F e G, suddivise per fonte, sono:

- le famiglie regoliere hanno diritto nativo all'uso delle montagne pascolive e dei suoi prodotti **(S)**;
- diritto di rifabbrico e fabbisogno: elargiti solo in legname, il rifabbrico è assegnato per acquisto e ristrutturazione dell'abitazione o di fabbricati rurali **(S)**, proporzionatamente al progetto di costruzione o ristrutturazione **(R)**;
- diritto di legnatico: assegnazione per sorteggio, richiede versamento di un importo, possibilità di godimento anche per i non Regolieri **(R)**;
- diritto al pascolo: in caso di mancato utilizzo, possibilità di pascolo per i non Regolieri **(R)**;
- il godimento dei prodotti del sottobosco sottostà alle leggi e ai provvedimenti in materia **(R)**;
- obbedienza al Piano economico di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali – previste le migliorie boschive **(S)**;
- le famiglie con figli a carico ricevono contributi economici **(C)**.

Le regole che identificano e descrivono la natura del rapporto esistente tra i Regolieri e le loro risorse sono raccolte negli statuti per ciascuna realtà indagata in quanto chiave di lettura fondamentale nel godimento del Patrimonio antico.

All'atto di diversificare e articolare i diversi diritti, però, le istituzioni regoliere hanno previsto la stesura di regolamenti specifici, rispecchianti la situazione contingente passata e presente di ciascuna Regola.

E' interessante osservare come i diritti di rifabbrico e fabbisogno possano essere goduti direttamente in denaro solo nella Regola D, che dispone di un patrimonio economico maggiore rispetto alle altre due Regole, dove l'elargizione avviene solo in legname, inoltre, la Regola E prevede che il rifabbrico sia assegnato solo per la manutenzione di fabbricati rurali e non anche per l'acquisto dell'abitazione, dimostrandosi ancora una volta arretrata.

Quanto accade per il diritto di legnatico è anche più indicativo, dal momento che, con buona probabilità, rappresenta il diritto maggiormente esercitato in tutte le realtà regoliere. Il regolamento delle Regole F e G, di più recente ricostituzione, prevede che anche i non Regolieri possano godere del diritto di legnatico, a fronte del versamento di una quota leggermente maggiorata rispetto ai Regolieri. Il regolamento della Regola D non prevede esplicitamente la possibilità di legnatico per i non Regolieri, ma all'interno della comunità è

accettata come consuetudine che questi ultimi facciano domanda e usufruiscano della legna da ardere. Infine, il regolamento della Regola E, la più antica tra quelle studiate, non solo non contempla neppure la possibilità di apertura ai non Regolieri, ma limita il godimento del diritto di legnatico in misura piena solo alle famiglie di agricoltori e, in generale, solo al capofamiglia; ciò che accade poi nella realtà è che anche i non agricoltori e tutti i membri di una famiglia che hanno costituito fuoco a sé godono del diritto in forma piena.

Allo stesso modo, il diritto al pascolo è esteso anche ai non Regolieri nella Regole F, G e D, con l'aggiunta che in quest'ultima è possibile anche instaurare attività agrituristiche, mentre la Regola E non contempla questa possibilità.

E' interessante osservare poi come la Regola E preveda ancora il diritto al riproduttore bovino, acquistato dalla Regola e mantenuto a turno dalle diverse famiglie; ad ogni modo, sono anni che tale norma non è più in uso.

Infine, si può notare come l'elargizione di contributi per gli studi alle famiglie con figli a carico è una consuetudine non normata adottata recentemente dalle Regole E, F e G, mentre, la Regola D ha previsto la stesura di un apposito regolamento in proposito, considerando che, con molta probabilità, il numero di richieste al contributo è nettamente maggiore in questa Regola.

5.2.4. Le modalità con cui le regole possono essere modificate

Le norme che disciplinano le modalità di modificazione delle regole nella Regola D, suddivise per fonte, sono:

- l'Assemblea generale può deliberare sulle modifiche allo statuto e alla destinazione **(S)**;
- il voto è valido se sono favorevoli almeno i 2/3 dei votanti **(S)**;
- la Commissione amministrativa e il 10% dei Regolieri può proporre modifiche **(S)**.

Le norme che disciplinano le modalità di modificazione delle regole nella Regola E, suddivise per fonte, sono:

- le modifiche al Laudo sono deliberate dalle tre Assemblee generali in adunanza **(S)**;
- il voto è valido se presenti almeno la metà più uno dei Regolieri e se favorevoli almeno i 2/3 dei votanti **(S)**;
- la Deputazione regoliera può proporre modifiche **(R)**;
- i beni regolieri possono essere utilizzati a fini diversi dallo scopo cui sono vincolati, anche per fini turistici **(S)**;

- la mutazione di destinazione d'uso richiede l'apposizione del vincolo agro-silvo-pastorale su beni sostitutivi **(S)**;
- l'Assemblea generale può deliberare sulla diversa utilizzazione dei beni regolieri **(R)**.

Le norme che disciplinano le modalità di modificazione delle regole nelle Regole F e G, suddivise per fonte, sono:

- l'Assemblea in seduta straordinaria può deliberare sulle modifiche al Laudo **(S)**;
- è consentito il mutamento di destinazione d'uso per un massimo di 40 anni **(R)**;
- la mutazione di destinazione d'uso richiede l'apposizione del vincolo agro-silvo-pastorale su beni sostitutivi **(R)**.

Sono gli statuti a raccogliere le principali norme in materia di modifiche al Laudo e, in ogni Regola, il procedimento richiede un'interrogazione ed un voto assembleale.

Per quanto riguarda la possibilità di apportare dei mutamenti alla destinazione d'uso del patrimonio regoliero, questa è generalmente contemplata nei regolamenti, tranne che per la Regola D, in cui, nel recente passato, si è profilato lo spettro delle speculazioni edilizie.

5.3. Approfondimenti nella vita delle singole Regole: quanto emerso dalle interviste

Grazie all'emanazione della L.R. 26/96, che ha riconosciuto l'autonomia dell'ente regoliero e l'importanza nella tutela e nella gestione sostenibile della risorsa boschiva, è venuto a determinarsi un incremento di interesse nei confronti di queste istituzioni, parimenti all'aumento di attenzione nazionale e internazionale per la materia. Le forti radici storiche e le responsabilità socio-economiche attribuite alle Regole dalla L.R. 26/96 hanno determinato un processo di recupero e ricostituzione di molte realtà, sebbene, nel tempo, potere statale e pressioni di altro tipo abbiano spesso minacciato la loro sopravvivenza (Brandl, 2011); oggi molte Regole sono in attesa di venire riconosciute.

Di seguito, è riportata l'analisi particolare di ciascuna realtà regoliera selezionata per lo studio.

5.3.1. La Regola D

Se si escludono le Comunanze ed i Consorzi di più Regole, la Regola D è la seconda Regola bellunese più estesa dal punto di vista territoriale.

Lo statuto della Regola dimostra di risentire dell'influenza di regolamenti preesistenti, seppur ammodernati con modifiche ed aggiunte, e si presenta a tratti disarmonico nelle sue diverse componenti, anche in risposta ad una certa tensione sociale recente. Ne sono la prova il Regolamento di rifabbrico e fabbisogno, la cui stesura è molto recente, rigorosa e precisa in termini di quantità e descrizione degli interventi, in modo da evitare il generarsi di fraintendimenti, inoltre sono in programma la stesura di un Regolamento d'accesso alle strade forestali regoliere, nonché di un Regolamento dedicato all'uso degli spazi di deposito del legname in bosco da parte delle ditte boschive che effettuano i tagli (Intervista 16).

Lo statuto della Regola riporta come finalità la valorizzazione dell'istituzione stessa, l'amministrazione ed organizzazione del godimento del patrimonio comune, nell'ottica di uno sviluppo economico e sociale (Laudo, art. 4 – Finalità) e promuove la collaborazione tra la Regola, l'Amministrazione comunale e la Comunità Montana nella gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e nella realizzazione di opere di comune interesse nel campo della prevenzione montana e della difesa idraulica e contro le calamità naturali (Laudo, art. 13 – Rapporti della Magnifica Regola con il Comune e con la Comunità Montana).

L'attività dell'istituzione è varia; buona parte delle entrate della Regola, derivanti dalla vendita dei lotti del legname, sono convogliate nel godimento del diritto di rifabbrico e

fabbisogno, elargito in denaro, e nella concessione di sussidi economici agli studi alle famiglie regoliere con figli a carico. Oltre a ciò, la Regola è impegnata a sostenere il settore primario, incentivando l'uso diretto del territorio, ad esempio, affittando le malghe ad un canone agevolato, finanziando concretamente gli agricoltori e promuovendo iniziative che stimolino un interesse nuovo per il territorio, come la realizzazione di un orto scolastico, attraverso il quale trasmettere ai bambini i principi regolieri; a tal proposito, va menzionata anche la realizzazione di un'azienda agricola in forma cooperativa, che vede la collaborazione di due Regole e sei privati, tra cui quattro agricoltori. L'istituzione si impegna specialmente del settore turistico, che, sebbene non più florido come negli anni '70, può costituire ancora un importante risorsa per il territorio; attualmente, la Regola affitta terreni su cui insistono le piste da sci ed è impegnata nel creare iniziative ed eventi atti a favorirlo, sia a scala locale, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, sia a livelli superiori, coadiuvati da enti regionali (Intervista 16). La Regola, inoltre, cerca di mettere in campo iniziative utili all'intera popolazione, tentando la cooperazione con quanti più enti possibile, come il Comune, la Società Operaia di Mutuo Soccorso ed anche una Regola limitrofa.

La rivendicazione di un territorio molto vasto e turisticamente attrattivo si riporta da più parti come uno degli elementi alla base della sua rinascita (Intervista 16). Si pensi che, l'Amministrazione comunale, all'atto di ricostituzione della Regola, si è rifiutata di restituire parte del territorio di proprietà regoliera e persiste tutt'oggi nel rifiuto, dal momento che sussistono degli interessi speculativi in quelle aree (Intervista 16). Fonti critiche intravedono nella rivendicazione del territorio regoliero anche una prevalenza di motivazioni personali a discapito di quelle collettive, ed anche una mancanza di progetti concreti per il futuro della neonata istituzione (Intervista 16). Ad oggi, il ruolo della Regola all'interno della comunità non è ben delineato, poiché sembra che la comunità locale non riconosca tale ruolo all'istituzione. Dalle interviste appare che la Regola non è vista come un importante attore all'interno del territorio: impegno e dedizione sono spesso latenti e la maggior parte degli interventi di sistemazione e miglioramento territoriale non vengono eseguiti, anche perché poco o per nulla remunerativi (Intervista 17). In questo senso, per alcuni, la Regola ha un'utilità prettamente sotto il profilo economico, soltanto però per coloro che ne fanno parte (Intervista 20); altri, invece, non riescono ad individuare una sua utile collocazione nella società (Intervista 19).

Da più fronti si registra una certa insoddisfazione nell'operato regoliero, ritenuto di scarsa volontà nel promuovere adeguatamente le attività economiche, specie nell'ambito turistico

(Intervista 17). Da osservare al proposito che buona parte dei Regolieri sembra favorevole a possibili mutamenti delle destinazioni d'uso del Patrimonio antico, purché questi non lo snaturino completamente; alcuni si augurano anche uno sfruttamento della risorsa legnosa regoliera come biomassa utile a fini energetici pur di creare economia (Intervista 17). Altri invece paventano il timore da parte della Regola che anche i non Regolieri possano beneficiare del tornaconto di eventuali iniziative (Intervista 19), al punto che si tende a vincolare la realizzazione dei nuovi progetti ai soli appartenenti alla Regola.

Essenzialmente, la Regola, pur avendone le potenzialità, non riesce a tracciare delle linee guida di sviluppo per l'operato dell'istituzione e sembra agire con interventi puntuali, scoordinati e non di ampio respiro; così facendo, l'istituzione ristagna e non riesce a ritagliarsi un ruolo preciso nel territorio, col rischio di essere percepita sempre più come una sola dispensatrice di aiuti economici (Intervista 20). I detrattori, tra cui anche alcuni Regolieri, affermano che l'istituzione è preminentemente interessata a rivendicare la proprietà di alcune porzioni di territorio comunale, mentre l'impegno maggiore viene profuso nel sedare le diatribe che nascono in seno alla Regola stessa, al punto che, secondo un intervistato, gran parte delle energie sono spese in questa causa (Intervista 18).

Questo limite ha diverse cause, tra loro interagenti. Innanzi tutto, va ricordata la numerosità della Regola in termini di fuochi famiglia (la popolazione regoliera, infatti, costituisce circa l'80% del totale dei residenti nel territorio comunale). Ciò genera inevitabilmente degli attriti tra i suoi membri, che spesso sfociano in discussioni, anche piuttosto accese, durante l'Assemblea generale, specie in concomitanza con le elezioni.

Queste tensioni sociali non sono però imputabili solamente a differenti modi di intendere il patrimonio e la sua gestione o all'appartenenza ad uno schieramento piuttosto che ad un altro. Negli anni, infatti, si è verificato, e si verifica tuttora, un mutamento di quella che è la tradizionale figura del Regoliere. Per molti il paradigma di buon Regoliere dovrebbe essere colui che "ha le mani nella terra", che non possiede ma di cui usufruisce secondo bisogno (Intervista 16), che "si sente parte del territorio", prodigandosi per esso e spendendosi nella sua cura (Intervista 17), che possiede un maggior senso di generosità e condivisione rispetto ad altri, specialmente nei confronti di chi ha più bisogno, perché sa che "se sta bene la comunità, stanno bene anche i Regolieri" (Intervista 18). Tuttavia si osserva che oggi, il Regoliere va assumendo nuove sfumature, non sempre positive. Specialmente i non Regolieri, che vivono l'istituzione di riflesso, marginalmente e senza partecipare del retaggio regoliero, identificano sempre più il Regoliere come colui che è sì interessato alla salvaguardia del

territorio, ma che è anche orgoglioso, con moti di superiorità nei confronti dei non Regolieri, poco incline all'apertura e al cambiamento e, soprattutto, che ha come interesse principale l'arricchimento personale (Intervista 19). Tutto ciò è così fortemente percepito da alcuni al punto che, alcune famiglie non sono interessate ad entrare a far parte dell'istituzione pur avendone i requisiti di residenza (Intervista 20).

Per quanto queste opinioni siano di parte, è innegabile che all'interno della Regola D esistono delle problematiche legate ad una rivendicazione di diritti personali non sempre accompagnata da reali necessità o da un vero legame affettivo nei confronti del Patrimonio antico. Conseguentemente sta mutando anche il significato di quest'ultimo: mentre per alcuni è un bene avente quasi carattere di sacralità, da rispettare e far fruttare secondo necessità (Intervista 17), altri, specie i non Regolieri, faticano ad identificarne la natura ed il significato (Intervista 20). Ad ogni modo, è evidente la continua diminuzione di interesse concreto nella cura e nell'uso del patrimonio regoliero: sta venendo meno tutto quell'insieme di piccole azioni ed operazioni di pulizia boschiva e manutenzione forestale, che invece, secondo molti, dovrebbero essere obbligatorie secondo turnazione (Intervista 17). Scompare anche il godimento di diversi diritti: si pensi, ad esempio, che i diritti maggiormente esercitati sono il rifabbrico e fabbisogno, ma solo perché elargiti in denaro, il legnatico, invece, viene via via abbandonato, sostanzialmente non più praticato, sia per le difficoltà legate all'allestimento e al trasporto della legna sia per il passaggio ad altre fonti energetiche.

Questo atteggiamento, che accomuna molti membri della Regola, sta portando all'allontanamento dalla vita attiva all'interno dell'istituzione: aumenta l'assenteismo all'Assemblea generale, a fronte di un sentire comune che identifica la partecipazione assembleale più come un dovere imposto piuttosto che un diritto. Spesso non si raggiunge neppure la metà dei votanti, ma, dal momento che il Laudo si mantiene piuttosto vago in merito ai provvedimenti nei confronti degli assenteisti e considerando il loro elevato numero, non viene applicata nessuna sanzione (Intervista 16). Fortunatamente questo sentire non è condiviso da tutti, e per alcuni l'Assemblea generale rimane un momento importante di espressione delle proprie idee (Intervista 17).

Infine, è interessante analizzare il problema del calo demografico dell'area, dovuto, in primo luogo, alla diminuzione delle nascite, ma anche al forte tasso di emigrazione, legato alla mancanza di prospettive concrete nel territorio. Nonostante ciò, lo spopolamento non costituisce una preoccupazione incombente per l'istituzione, che conta molti membri e che, paradossalmente, ha visto un leggero aumento del numero degli aventi diritto negli ultimi

anni, beneficiando principalmente dell'ammissione di 20 nuove famiglie in 15 anni e delle donne nel 2014. Quest'ultimo atto, molto importante nella vita delle istituzioni regoliere, è stato osteggiato da circa il 20% dei Regolieri più anziani e conservatori (Intervista 17). Analogamente, le frange più moderate ostacolano anche la partecipazione giovanile, già scarsa. I giovani Regolieri, infatti, considerando che il titolo viene loro riconosciuto nel momento della costituzione di un fuoco-famiglia a sé stante, sono in numero ridotto e non rivestono ruoli attivi nella comunità regoliera. A giustificazione di ciò si portano ragioni di assenza di tempo, mancanza di maturità e consapevolezza, nonché paura di eventuali ripercussioni personali per l'esposizione di diversi punti di vista (nella Regola D, per un certo periodo di tempo, si è avuto un clima teso, culminato con l'invio di lettere anonime e denunce (Intervista 19)).

Nel tempo, probabilmente, venendo meno il ricambio generazionale, la problematica della diminuzione della popolazione regoliera verrà a farsi sentire, minacciando, forse, l'esistenza stessa dell'istituzione (Intervista 20) o facendole rischiare una sorta di "*standby*" (Intervista 18), anche se alcuni suggeriscono che "la Regola non è minacciata dal calo del numero di Regolieri, ma dal tipo di Regolieri che restano" (Intervista 19).

In futuro, ciò potrebbe determinare la necessità di trasformazione del titolo regoliere in un diritto personale e non più familiare, cosa peraltro auspicata da molti, in modo da veder aumentato il numero dei membri. Inoltre, potrebbe rendersi necessaria l'inclusione di nuovi membri della Regola, anzi, alcuni auspicano non solo l'apertura al godimento di alcune risorse da parte dei non Regolieri (cosa che, peraltro, già avviene in relazione al diritto di legnatico, per non essendo prevista dal regolamento apposito (Intervista 20)), ma anche alla partecipazione alle decisioni e alle opportunità relative al territorio, prospettando in questo modo una sorta di mutualismo, specie nei confronti dei più bisognosi, che gioverebbe alla collettività tutta e alla reputazione dell'istituzione stessa (Intervista 18).

5.3.2. La Regola E

La Regola E, assieme alle altre due Regole facenti parte del Consorzio regoliero, si presenta come una realtà dalle dimensioni ridotte e relativamente isolata nel contesto territoriale; va ricordato che nell'area sussiste anche una Vicinìa, proprietà masale ad uso civico di antica tradizione, la cui presenza non ufficiale è riconosciuta e tollerata dalle Regole. La Regola E presenta diverse e numerose problematiche, tra loro interagenti, che spaziano dal cronico calo della popolazione alla sostanziale staticità in cui versa l'operato regoliero.

Lo statuto si presenta ordinato e preciso nella trattazione dei diversi temi; la poca apertura nei confronti delle donne, il continuo riferirsi a famiglie di tradizione contadina, l'articolo relativo al riproduttore bovino nonché il riferimento alla L.R. della Regione Veneto 48/1975, abrogata nel 1996, tradiscono, però, l'anno di stesura e denotano anche un certo conservazionismo, proprio di una società ancora fortemente patriarcale.

Benchè il Laudo indichi come finalità l'amministrazione, il miglioramento e il godimento del patrimonio comune (Capo I – Delle Regole, della loro personalità giuridica e delle loro finalità, art. 3 – Finalità), oggi la Regola è principalmente impegnata nell'amministrare il godimento del diritto di legnatico, l'unico diritto che venga ancora effettivamente esercitato da parte dei Regolieri, così controlla il territorio, opera la martellata, assegna i lotti alle famiglie e progetta l'apertura di nuove strade per rendere proficuo e agevole l'allestimento, elargisce alcuni contributi alle famiglie con figli nelle spese per gli studi. Accanto a ciò, l'istituzione è impegnata, suo malgrado, in una serie di dispute relative a rivendicazioni territoriali e confinarie, che le sottraggono energie utili. A causa di una mancanza cronica di risorse, o dello scarso spirito imprenditoriale di alcune amministrazioni, non sono in cantiere progetti di ampio respiro o a lungo termine.

L'uso del Patrimonio antico a scopi turistici non viene ben tollerato dalla frange più conservatrici, memori dell'eccessivo sfruttamento territoriale legato al *boom* edilizio degli anni '60-'70, presto sgonfiatosi. Oggi, però, l'uso del bene collettivo è permeato da un nuovo rispetto e si sono sviluppate alcune buone idee di investimento sul territorio, come la realizzazione di una malga in quota o lo sfruttamento della risorsa boschiva come biomassa energetica, ma sono tuttora in stallo per mancanza di fondi.

Allo stesso tempo, l'istituzione regoliera fatica a ritagliarsi un ruolo preciso all'interno di un panorama profondamente mutato rispetto al passato; nel momento in cui si è passati da una società rurale, basata sull'agricoltura e sull'allevamento, ad una società legata al turismo, la Regola ha sofferto di una disconnessione col territorio e di una marginalizzazione all'interno della collettività. Sebbene per alcuni "la Regola sia ancora il territorio" (Intervista 21) e, in virtù di questo, unica figura con le capacità per gestirlo, oggi "la Regola è come in *standby* [...] esiste, ma non serve a nessuno" e i giovani percepiscono chiaramente i segni di frattura al suo interno (Intervista 25).

Volendo analizzare le cause di questa stagnazione è bene, in primo luogo, focalizzare la situazione demografica; la popolazione sta subendo una drastica diminuzione imputabile a diversi fattori, primo fra tutti il quasi nullo tasso di natalità, unito all'emigrazione dei più

giovani e all'assente immigrazione negli ultimi 15-20 anni, tanto che, ad oggi, sui 360 residenti del territorio comunale, quasi la totalità fa parte di famiglie regoliera (Intervista 21). Basti considerare che, tra il 2010 e il 2015 sono nati solo sette bambini, a fronte della morte di dieci anziani nel solo biennio 2014-2015. Ciò va ad aggiungersi all'allontanamento, quasi forzoso, dei giovani dal territorio comunale, per necessità di studio e di lavoro (Intervista 24). Da molte parti ci si prefigura, e si teme, che l'istituzione continuerà ad esistere solo formalmente, senza più intraprendenza o energia, "come un oggetto esposto in vetrina" (Intervista 25).

La conseguenza naturale della tendenza di cui sopra è la contrazione del numero di aventi diritto, oltre all'invecchiamento della comunità regoliera; le cause del fenomeno, però, sono da ricercarsi anche nelle modalità di trasmissione del titolo regoliero. Il Laudo della Regola E, infatti, prevede che il titolo regoliero appartenga ai soli rappresentanti maschi delle famiglie consortili originarie e che questo possa essere trasmesso ai figli solo in caso di morte del capo famiglia, o, in seconda battuta, alle figlie 'ereditarie'. In primo luogo, va sottolineata la clausola di residenza nella casa originaria della famiglia per l'acquisizione del titolo, indice di strascichi ancestrali di attaccamento all'elemento masale, che preclude l'assunzione del titolo da parte di tutti i figli, anche qualora questi mantenessero la loro residenza nel territorio regoliero; ciò vale anche per le figlie femmine, con l'aggiunta del limite legato alla condizione di nubilato. In secondo luogo, va sottolineato che la trasmissione del titolo tra padre e figlio avviene solo in concomitanza della morte del primo.

Limiti così restrittivi hanno determinato una serie di conseguenze poco felici per la Regola E, inoltre, negli anni, sono andate a verificarsi diverse situazioni e circostanze che hanno obbligato l'Assemblea regoliera ad adottare provvedimenti straordinari per arginare il fenomeno in atto; è innegabile che questi adattamenti informali dello statuto alla situazione contingente rappresentino dei segnali del mutamento in atto all'interno della comunità. Si pensi, ad esempio, all'accettazione tra i membri consortili di una donna sposata con un non Regoliera o alla trasmissione di titolo da marito a moglie, perché in assenza di figli, azioni necessarie per non lasciare vacante di titolo un fuoco famiglia originario. Infine, è avvenuta, addirittura, il passaggio di titolo da madre a figlio. Ad ogni modo, questi casi di adozione del titolo pieno, ossia con possibilità di rappresentanza del proprio fuoco in Assemblea, sono rari, circa il 2% in tutto il Consorzio, e, generalmente, non sono ben tollerati dalle frange più conservatrici della comunità regoliera, che non mancano di "punzecchiare" le Consorti durante le sedute assembleali (Intervista 24). La società è tradizionalmente patriarcale e la

donna risente di ciò, vedendosi relegata ad un ruolo sociale di minore importanza. Solo in un caso una donna regoliera ricopre un incarico amministrativo all'interno del Consorzio, ma la sua elezione è stata necessaria, considerato il ridotto numero di Regolieri, e il suo contributo minimale secondo un intervistato (Intervista 21). Generalmente, le donne godono di una sorta di titolo 'corretto', che permette loro il soddisfacimento di tutti i diritti regolieri, tranne quelli di elettorato attivo e passivo e di partecipazione all'interno dell'Assemblea generale; questa situazione interessa, ad esempio, una donna facente parte di una famiglia regoliera, ma sposata con un non Regoliere, ma anche i figli maschi di origine regoliera che non risiedono più nella casa paterna (Intervista 23).

Ad ogni modo, il sistema attualmente vigente sta creando non pochi problemi di rappresentanza, con complicazioni, di ordine legale-amministrativo, specie in sede di votazione, che si ripercuotono sia a livello di iniziative territoriali, con un tipo di gestione via via più personale e stagnante, sia nell'ambito della partecipazione attiva alla vita regoliera. L'amministrazione, infatti, è attualmente costituita da circa il 90% di anziani, spesso dalla mentalità poco aperta alle innovazioni. Costoro osteggiano il coinvolgimento dei giovani, alimentando nei decenni, il disinteresse progressivo da parte di questi ultimi. Ultimamente si osservano dei cambiamenti, quasi dei "moti rivoluzionari", di cui l'esempio più eloquente è la partecipazione assembleale da parte dei più giovani sprovvisti, però, della delega paterna obbligatoria (Intervista 23), anche se alcuni giovani affermano che "non reclamerebbero il titolo, se questo gli venisse negato d'ufficio alla morte del padre" (Intervista 25).

Questi fatti si spiegano con un atteggiamento di sostanziale indifferenza nei confronti delle nuove generazioni adottato per anni da parte di Regolieri adulti, che non sempre hanno saputo trasmettere in modo significativo il senso dell'istituzione e il valore del territorio. Oggi si osserva che l'archetipo di Regoliere tradizionale, ossia di capofamiglia legato al proprio territorio con un vincolo affettuoso di sopravvivenza e conoscenza, si scontra con la visione odierna di persona a volte diffidente e gelosa del proprio *status*. Viene a mancare anche la visione stessa del Patrimonio, un tempo considerato bene ancestrale delle Regole, da rispettare, salvaguardare per le generazioni future, mantenere (anche "a piodec", ossia gratuitamente) ed utilizzare in modo rispettoso (Intervista 25).

E' innegabile come la Regola E stia vivendo un periodo di transizione nella propria storia, in cui, parallelamente all'allontanamento dei membri dalla vita attiva e alla perdita progressiva di responsabilità nei confronti della comunità, la natura stessa del titolo regoliero si trasforma da carica familiare a carica personale, col conseguente spostamento del baricentro dal fuoco

famiglia al Consorte, nuovo centro nodale della Regola (Intervista 21). Ciò che è meno certo è la capacità da parte dell'istituzione di formalizzare e stabilizzare questi mutamenti, considerando che il nuovo statuto è in preparazione da 6-8 anni, ma ciclicamente la discussione si arresta, a seconda del fatto che il Capo Regola sia giovane o anziano.

Un aspetto positivo riguarda le proposte ed idee che si levano da più parti a proposito della direzione del mutamento. Prima fra tutte è la soluzione del problema della trasmissione e dell'acquisizione del titolo regoliero. Molti sono favorevoli all'apertura del godimento dei diritti alle donne (o perlomeno dei suoi figli) anche se sposate con non Regolieri e/o aventi fratelli maschi, purchè esse rimangano residenti nel territorio comunale. Altri si dicono propensi ad attribuire il titolo di Consorte già da prima della morte del padre, magari quando quest'ultimo ha 70-75 anni o quando i/le figli/e raggiungono i 25-30 anni o la maggiore età, ed anche nel caso in cui costituiscano fuoco famiglia a se stante, anche lontano dalla casa originaria (Intervista 22). Infine, diversi sono ben disposti verso l'ammissione di nuove famiglie all'interno della Regola, anche se famiglie non contadine, eventualmente specificando con chiarezza un arco temporale minimo di residenza (Intervista 23). Tali provvedimenti gioverebbero nel contrastare lo sgretolamento della comunità regoliera, arginerebbero l'invecchiamento anagrafico, ringiovanendo la struttura della Regola, e rinvigoriscono l'Assemblea, aumentando la partecipazione. In questo modo, si dirimerebbe anche l'annosa questione della verifica della residenza dei Consorti, necessaria per il godimento dei diritti, dal momento che il nuovo entusiasmo farebbe sì che siano i Regolieri, realmente interessati nell'istituzione, a dover dimostrare la propria residenza attraverso un certificato, e non la Regola ad avere l'onere di verificarla (Intervista 23).

Un altro tema ricorrente in materia di cambiamento è quello dell'unificazione delle tre Regole in una forma di Consorzio effettivo e ben strutturato, con presidente, amministrazione e contabilità indistinte; in realtà, il progetto è in cantiere ormai da dieci anni, ma il timore da parte della componente più anziana della popolazione regoliera che i beni delle tre Regole, al momento separati, vengano posti in comunione, ha frenato l'attuazione di tale iniziativa, che, tuttavia, è ormai indispensabile per la sopravvivenza dell'ente, perlomeno a livello gestionale. Ciò faciliterebbe la partecipazione da parte dell'ente a progetti di più ampio respiro, la realizzazione di iniziative concrete di investimento, l'accesso ai contributi del Piano di Sviluppo Rurale, la collaborazione con privati ed enti pubblici, in maniera più proficua rispetto a quanto attualmente previsto dal Laudo. Ciò permetterebbe di superare il timore di snaturare il territorio con interventi atti a promuovere il turismo, considerando, come

dichiarato da uno degli intervistati, che l'uso di un bene a volte non comporta necessariamente il suo deterioramento, ma, anzi, la sua valorizzazione (Intervista 23).

Nel tempo, la comunità della Regola sta lentamente prendendo coscienza delle problematiche presenti, testandone sulla propria pelle gli effetti, anche quelli a lungo termine; l'idea che va via via imponendosi con maggior forza è quella di una revisione dello statuto, da aggiornare alle necessità odierne, ricordando che "chi non si adatta, ad un certo punto muore" (Intervista 23).

5.3.3. Le Regola F e G

Le Regola F e G sono tra le istituzioni di più recente ricostituzione; le due Regole, che condividono storia, membri e statuto, coesistono con un'altra antica istituzione territoriale, il Consorzio dei Colonelli, nonostante ciò, la convivenza è armonica, priva di attriti e rivendicazioni.

Lo statuto risale allo stesso anno della ricostituzione e si può ben notare, infatti, come tenga in considerazione aspetti emergenti e contemporanei quali le mutazioni di destinazioni d'uso, con una particolare attenzione allo sviluppo del settore turistico, la problematica ambientale, concernente la difesa del suolo e, in generale, le opere di miglioria territoriale, e la tematica del coinvolgimento e partecipazione dei Regolieri alle attività locali delle Regole, nell'ottica di un concreto interesse e fattiva volontà d'impegno. Si noti come, tra le diverse finalità dell'istituzione, compaiano anche il garantire la partecipazione attiva delle famiglie regoliere e il miglioramento dei beni agro-silvo-pastorali, sotto il profilo produttivo, turistico, sportivo, artistico, culturale e di tutela ambientale, con interventi atti alla valorizzazione del patrimonio morale, d'identità storica, d'autonomia e di solidarietà associativa, anche in collaborazione con altri Enti (Laudo, art. 2 – Finalità).

Oggi, le entrate delle Regole sono legate principalmente agli affitti derivanti dalle piste da sci, dai campeggi e dai rifugi che sussistono su terreno regoliero, oltre ai proventi realizzati dalla vendita del legname, condizionati, però, negativamente dalla modesta estensione dei lotti e dalla qualità non eccellente del legname. Saltuariamente le Regole beneficiano anche di contributi di carattere pubblico o misto pubblico-privato, ad esempio in occasione dell'indirizzamento di quel 10% di entrate derivanti dalla vendita del legname accantonato annualmente in opere di miglioria boschiva, quali sfolli e pulizie del sottobosco. Le uscite maggiori, invece, si hanno in relazione alle attività di manutenzione straordinaria di strade

forestali e sentieri, oltre alla corresponsione di un aiuto economico per gli studi alle famiglie, regoliere e non, con figli a carico e residenti nel territorio comunale.

Oltre a ciò, le Regole cercano di impegnarsi anche in campo economico per far fronte alle difficoltà del territorio, anche se i margini di manovra sono relativamente limitati, se si considera che l'istituzione non ha autorità per imporsi a livello regionale e statale e che si deve misurare con i limiti imposti dalla normativa, come, ad esempio, l'impossibilità di aumentare il tasso di ripresa boschiva, fissato dal Piano economico di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali al 20% annuo. Attualmente, la Regola non può fare altro che agevolare quanto più possibile coloro i quali abbiano la volontà di rimanere nel territorio, concedendo canoni d'affitto di pascoli a malghe relativamente bassi e dando in gestione i rifugi di proprietà regoliera indistintamente a chi ne fa richiesta (Intervista 28). Molto modernamente, le Regole si interessano del settore turistico, riconosciuto come il più vivace e attrattivo, ma, mentre restano contrarie alla costruzione di villaggi turistici e similari, sono favorevoli ai mutamenti di destinazione d'uso del patrimonio antico, ad esempio per la realizzazione di piste da sci, ed anche a quei progetti che prevedono la valorizzazione di costruzioni già esistenti, come sta avvenendo per una vecchia latteria, acquisita dalla Regola ed ora interessata da un progetto di rilancio (Intervista 27). Recentemente, si è deciso di puntare alla valorizzazione della risorsa boschiva locale, inserendo il popolamento locale di larice presente nel territorio regoliero tra quelli della filiera del Consorzio del Legno Veneto, in modo da spuntare prezzi maggiori dalla vendita del legname.

Il problema maggiore che le Regole F ed G si sono trovate a dover affrontare dal momento della loro ricostituzione nel 2007 è rappresentato dallo spopolamento del territorio a fronte di un tasso di natalità praticamente nullo, fatto che comporta, ovviamente, anche la diminuzione del numero di aventi diritto. Il calo del numero dei residenti è legato principalmente al declino del settore turistico, che ha visto l'auge negli anni '70, ma che ora richiama lavoratori stagionali solo da novembre a gennaio, e la mancanza di apposite politiche regionali e statali a sostegno del settore primario nelle aree montane. Il fenomeno è allarmante per quanto riguarda l'emigrazione giovanile: la distanza da scuole ed istituti unita alle scarse prospettive di lavoro della zona e al loro mancato coinvolgimento nella vita della Regola spingono sempre più giovani ad abbandonare il territorio, per non farvi più ritorno (Intervista 26).

Le neo-ricostituite Regole hanno cercato fin da subito di porre un freno alla tendenza, elaborando un Laudo moderno, lungimirante e più inclusivo possibile: da qui la parità di rappresentanza e diritti tra uomini e donne, non più osteggiate e dalla partecipazione vivace, il

riconoscimento di fuoco-famiglia ai nuclei familiari composti da una sola persona e una politica di ammissione di nuove famiglie regoliere relativamente poco stringente se confrontata con quella di altre Regole. Nonostante ciò, da più fronti, si crede necessario un sforzo maggiore per comprendere all'interno dell'istituzione quanti più membri possibile, soprattutto se giovani, fermo restando i requisiti di residenza nel territorio: esemplare è il caso di un non Regoliere desideroso di far parte della Regola F, senza possedere gli anni di residenza necessari, ma la cui ammissione sarebbe fortemente voluta dal Marigo stesso, in virtù del senso di appartenenza al territorio dimostrato (Intervista 29).

L'introduzione dei nuovi principi statutari non ha probabilmente rallentato il calo del numero di aventi diritto, ma, in parte, ha avuto effetto sulla percezione dei Regolieri rispetto al fenomeno; oggi, proprio i Regolieri più giovani vivono il territorio con spirito più lungimirante ed anche un cauto ottimismo (Intervista 28).

Con la stesura dello statuto, si è cercato anche di tradurre il tradizionale attaccamento al territorio da parte dei Regolieri in un impegno concreto per la sua conservazione ed il suo miglioramento, nell'ottica di un complessivo maggiore coinvolgimento della comunità regoliera; si pensi al dovere di rispondere alla chiamata del Marigo in caso di lavori di manutenzione del patrimonio o all'obbligo di pulizia del suolo in concomitanza della raccolta della propria quota di legnatico. Spesso, però, questi obblighi rimangono inevasi, soprattutto da parte della componente più giovane della popolazione regoliera, sebbene il Regoliere 'modello' venga tuttora riconosciuto, da una parte, come colui che dimostra un grande affetto per il proprio territorio, da cui trae sostentamento, dall'altra, come chi possiede anche la volontà effettiva di cura e manutenzione. In virtù di ciò, c'è chi chiede una maggiore severità nell'imposizione delle norme statutarie nel rispetto dell'uso delle risorse, anziché la sostanziale elasticità attualmente adottata dagli amministratori (Intervista 28).

Attualmente il diritto maggiormente esercitato da parte dei Regolieri è quello di legnatico; rifabbrico e fabbisogno, corrisposti unicamente in legname, risultano invece poco 'appetibili' se non si è esperti nella lavorazione. Pascolo e erbatico non sono sostanzialmente più esercitati, a causa del complessivo abbandono del settore primario. Negli anni si accresce quindi la distanza tra Regoliere e Patrimonio antico, non più considerato per la sua capacità di fornire sostentamento, ma visto come risorsa naturale con un valore intrinseco in sé e per sé. Parallelamente a ciò, la figura del Regoliere sta assumendo nuove sfumature, che lo allontanano dal tradizionale retaggio di appartenenza alle famiglie originarie. Alcune di queste sono quelle che lo indentificano come colui che si assicura dell'integrità e sostenibilità

ambientale, difendendo il territorio da pericoli di stampo più moderno, ad esempio da opere speculative legate al settore turistico e allo sfruttamento idroelettrico, e da eventuali atti di danneggiamento, in un'ottica di conservazione e salvaguardia (Intervista 27). Per molti, il ruolo odierno delle Regole è proprio quello di “strumento giuridico” di gestione del territorio e contrasto degli interessi pressanti nei confronti della montagna, un ente che possa quasi sostituirsi alle istituzioni pubbliche, spesso percepite come distanti dalle comunità locali e non consapevoli delle reali necessità della popolazione del luogo (Intervista 26): la Regola si sente, infatti, portavoce delle esigenze della quasi totalità dei residenti del territorio, considerando che circa i due terzi sono Regolieri. Questa attenzione all'intera popolazione locale, di cui anche prima, è riscontrabile anche nell'apertura al godimento di alcuni diritti storicamente regolieri anche alla popolazione non regoliera; si pensi, ad esempio, alle possibilità, previste dal regolamento, di raccolta di legna da ardere su territorio regoliero, a fronte di un minima maggiorazione della quota da versare, o di gestire malghe e rifugi di proprietà regoliera.

Infine, per cercare di risultare maggiormente competitive e incisive a livello locale, le due Regole F e G hanno intenzione di riunirsi in una Comunanza che ne unifichi la gestione, considerando che parte del territorio e dei Regolieri è comune ad entrambe e che la Regola G è economicamente dipendente dalla Regola F.

5.4. Analisi del cambiamento

In questo paragrafo verrà analizzato il tema del cambiamento, in particolar modo si cercherà di capire come, ma soprattutto perché, questo avvenga. L'analisi verrà effettuata su due piani distinti:

- il cambiamento nel tempo, ossia quello della Regola rispetto a se stessa;
- il cambiamento nello spazio, ossia quello delle Regole intese come istituzione, che può proficuamente imparare dall'esperienza degli altri enti simili presenti sul territorio.

5.4.1. Il cambiamento nel tempo

L'ente regoliero è dotato intrinsecamente di capacità di cambiamento, dato che tutti gli statuti prevedono al loro interno disposizioni e protocolli specifici che stabiliscono come le regole stesse possano venire modificate. Tuttavia, la domanda cruciale che ci si deve porre è se e in che modo queste regole vengano applicate e quali siano le condizioni che spingono le comunità al cambiamento.

Per comprendere cosa sia cambiato rispetto al passato e cosa invece si sia evoluto, è necessario, innanzi tutto, focalizzarsi su ciò che è rimasto immutato nell'istituzione regoliera sin dalla sua origine. Le caratteristiche più importanti in questi termini sono, come già sottolineato da Hampel (2012), le connotazioni di inalienabilità, indivisibilità e inusucapibilità del patrimonio della Regola e la destinazione d'uso legata in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali dello stesso. Questi principi costitutivi sono tramandati in virtù di una logica che vuole salvaguardare, in primo luogo, una risorsa per sua natura limitata, dunque, una comunità che vive in un territorio aspro e difficile e una tradizione particolare di proprietà, grazie anche alla quale è stato possibile rivendicare i diritti di questa comunità. L'importanza di questi principi è sancita definitivamente dall'assimilazione nella legislazione vigente in materia.

In base a queste considerazioni, è possibile concentrarsi sugli elementi legati al cambiamento, comuni alle diverse realtà regoliere. Innanzitutto, è bene evidenziare la mutata percezione dei membri nei confronti del diritto alla proprietà, della figura del Regoliero e delle ragioni alla base dell'esistenza della Regola stessa. Un'osservazione importante che emerge dalle interviste è che il diritto regoliero sia inteso sempre più come un diritto personale anziché familiare: il baricentro dell'istituzione si sposta così dal gruppo familiare alla singola persona.

Va poi evidenziato come la percezione tradizionale della figura del Regoliere, come di persona appassionata e partecipe, conoscitore del territorio e equilibrato utilizzatore delle risorse comuni, contrasti, oggi, in alcuni casi, con una percezione diversa, in cui il Regoliere è visto come una persona non sempre capace di guardare al futuro e di prendere decisioni che considerino l'istituzione nella sua interezza. Molti Regolieri si ritengono ancora i principali interpreti delle reali necessità del territorio, ma è innegabile che il divario tra questi e risorse vada via via ampliandosi in concomitanza con la diminuzione dell'esercizio dei diritti d'uso; quello che si sta verificando è un allentamento del legame affettivo che da sempre unisce le comunità rurali con le risorse locali (Gatto *et al.*, 2012a) ed un conseguente calo della partecipazione nei processi decisionali. Già Hampel (2012) osserva che, oggi, i diritti regolieri non coincidono più con le reali necessità delle famiglie e che vengono, quindi, progressivamente abbandonati; sottolinea, tuttavia, che per un Regoliere resta invece fondamentale il possesso di tali diritti: in questo soddisfacimento si può esaurire, per alcuni, il senso di essere Regoliere e di far parte di una comunità dalla struttura democratica.

Va sottolineato anche che, nel contesto economico locale, questo genere di istituzioni montane è andato via via perdendo peso relativamente alla funzione socio-economica; si pensi, ad esempio, alla crisi del sistema foresta-legno, in cui gli eccessivi costi delle utilizzazioni forestali, i problemi gestionali e l'incapacità di creare prodotti competitivi hanno determinato una riduzione della domanda, mettendo a volte in difficoltà le proprietà collettive, che avevano legato la propria economia al taglio del bosco (Gigante, 2013).

Ciò, unitamente alla distanza creatasi tra l'utilizzatore e la sua risorsa, ha condizionato inevitabilmente le attività dell'istituzione e la percezione che la comunità ha della Regola stessa. Come sottolinea anche Hampel (2012), in passato le Regole erano l'utilizzatore del territorio, mentre l'uso delle risorse comuni, da cui dipendevano per la sopravvivenza, era la base della coesione sociale. Oggi le Regole si focalizzano maggiormente sull'amministrazione e sull'organizzazione del patrimonio collettivo, quali garanti di uno sfruttamento sostenibile di quelle stesse risorse in cui ancora si riconoscono e su cui basano la loro identità; il risultato finale non è cambiato in quanto lo scopo di conservazione è riuscito ad essere perpetuato. E' anche vero che, oggi, le Regole sono impegnate per lo più a preservare la propria connotazione culturale, folkloristica e tradizionale, sufficiente a mantenere vivi gli usi e i costumi locali, tanto che, come già evidenziato da Hampel (2012), negli statuti più recenti sono presenti anche riferimenti a finalità e contesti più attuali, come la

promozione delle attività turistiche, sportive, artistiche, culturali, di associazionismo e di tutela ambientale.

Questa diversa visione delle risorse, assieme alla mutata situazione economica degli ultimi anni, non ha però determinato un deciso cambio di strategie o la messa in campo di nuove iniziative decisive, specie nel campo della conservazione concreta di ambiente e territorio, come forse ci si sarebbe atteso. Frenata dal conflitto esistente tra uso tradizionale della risorsa boschiva e pascoliva e le direzioni future di sviluppo, la Regola continua in sostanza a gestire, come di tradizione, la risorsa boschiva, con taglio dei lotti e successiva vendita di legname secondo quanto previsto dal Piano di gestione forestale e, occasionalmente, quando le risorse finanziarie lo consentono, avvia piccole opere di recupero di fabbricati rurali di proprietà con finalità turistiche. Non mancano, però, iniziative di carattere innovativo, anche se ancora isolate. Tra questi si ricordano la compartecipazione ad un'azienda agricola e il tentativo di valorizzare il proprio legname locale tramite l'adesione ad una filiera consortile. Le interviste hanno rivelato che, a volte, le Regole sono costrette ad impegnare le proprie energie in lunghe e spesso infruttuose dispute sui confini e rivendicazioni di aree promiscue, rischiando così di trasmettere un'immagine di ente litigioso e incapace di proporsi come interlocutore nella gestione del territorio.

In attesa che, l'azione collettiva si focalizzi concretamente sulle nuove possibilità economiche legate al turismo e alla ricreazione, le considerazioni di cui sopra, unite al valore ambientale e paesaggistico assegnato alle proprietà collettive e all'affievolirsi dell'autonomia degli enti collettivi a favore di quelli comunali, ha avvicinato la materia delle Regole a quella dei parchi naturali, dove la vocazione di tutela ecologica e salvaguardia delle risorse è base stessa della loro costituzione. L'affinità riscontrata avvala una linea di pensiero diffusa, che vede l'inclusione delle proprietà collettive all'interno di zone destinate a parco naturale, non cancellando i diritti collettivi, ma limitandoli in funzione della preposta tutela dei beni e conservazione naturale a cui è chiamato l'ente parco. L'istituzione del parco può offrire la possibilità di recupero di pratiche tradizionali di sfruttamento delle risorse abbandonate, permettendo di avviare attività di tipo turistico ed agriturismo, ma questo vantaggio può essere effettivamente a favore della comunità solo nel caso le sia data la possibilità di gestione autonoma della nuova istituzione (Di Genio, 2004).

Volendo analizzare gli elementi concreti di cambiamento in atto all'interno della Regola è bene concentrare l'attenzione su quelle che sono le problematiche odierne che interessano non solo l'ente, ma tutto il territorio su cui insiste. La preoccupazione più ricorrente è quella

relativa allo spopolamento del territorio montano (Lorenzi e Borrini-Feyerabend, 2009) con la conseguente contrazione del numero dei residenti, siano essi membri o meno. I noti fenomeni di declino economico e diminuzione del numero degli abitanti concorrono in modo inesorabile alla diminuzione e all'invecchiamento della popolazione regoliera, la quale sta cercando, in vari modi, di porre un freno a questa tendenza.

La situazione attuale ha necessariamente spostato l'attenzione regoliera su aspetti quali l'ammissione delle donne (Ianese, 2001), il coinvolgimento giovanile e l'aggregazione consortile tra enti; la risposta degli enti è stata l'adozione di una politica più inclusiva nei riguardi di nuovi membri ed un'attenzione rinnovata alle tematiche dell'associazionismo.

La prima azione concreta messa in atto è stata l'apertura del godimento del titolo regoliero alle donne. Tradizionalmente, la trasmissione del titolo avveniva in modo esclusivo secondo la linea della discendenza maschile, pertanto i rappresentanti della famiglia erano solamente gli uomini, mentre le donne potevano godere di alcuni diritti d'uso solo in casi eccezionali (ad esempio, se vedove o aventi solo sorelle). Ora, esse possono assumere pieno titolo anche se sposate, e possono trasmettere il titolo ai figli, previo consenso assembleale. Questa apertura è evidente nelle Regole ricostituite più di recente, nei cui statuti tali disposizioni sono presenti sin dalla prima stesura; nelle Regole meno giovani, invece, sussiste un maggiore ostruzionismo nei confronti delle donne, anche se, nelle realtà meno popolate, si assiste ad un aumento delle eccezioni alle antiche norme tradizionali nell'attribuzione del titolo ai rappresentanti di sesso femminile, spesso delle prassi ancora da consolidare tramite una presa di posizione in merito da parte dell'Assemblea generale. Allo stesso modo, le Regole più moderne si dimostrano più aperte all'ammissione di nuove famiglie, anche quando la loro attività principale non è riconducibile all'agricoltura. Capisaldi dell'appartenenza continuano invece ad essere considerati i principi di residenza nel territorio e di attaccamento alle tradizioni. La valenza del vincolo agnatzio, e conseguentemente l'autorità regoliera in materia, si scontra con le mutate circostanze sociali e con la legislazione nazionale in materia di parità di diritti e perciò viene messa in dubbio (Hampel, 2012).

Un altro esempio di apertura e adeguamento alla situazione contingente è rappresentato dall'attenzione rivolta dall'amministrazione regoliera alla questione giovanile. Dato l'evidente e concreto pericolo della mancanza di ricambio generazionale all'interno delle comunità regoliera nel medio-lungo periodo, le Regole hanno adottato una politica di coinvolgimento dei giovani, distribuendo contributi agli studi, promuovendo incontri informativi e fornendo consulenze a chi intende aprire delle attività sul territorio regoliero. L'iniziativa più

importante è comunque il lavoro che si sta compiendo nel senso di un riconoscimento dei diritti regolieri dei giovani, con la possibilità di assunzione del titolo. Come già sottolineato, l'adattamento è lento, non sempre vi è un adeguato coinvolgimento, e permangono resistenze da parte di chi è poco propenso al cambiamento, soprattutto all'interno delle Regole più 'antiche'.

In generale, se si esaminano più in particolare le modalità con cui avviene il cambiamento, ci si potrà accorgere di come questo sia graduale e progressivo. Quelle che sono dapprima consuetudini ed abitudini di pochi aventi diritto, condivise o solamente tollerate dagli altri membri, si trasformano successivamente in uno schema comportamentale più diffuso, tanto da interessare più avanti l'intera comunità, dunque, l'amministrazione ne prende essa stessa consapevolezza e inizia a formulare delle proposte di modifica da sottoporre all'assemblea, infine, giunge il momento di riunire tutti i membri e discutere i diversi pareri in merito, in modo da capire se adottare o meno la modifica di statuto. E' chiaro che, per quanto un uso o un'abitudine si consolidi a livello di intera comunità, saranno sempre presenti dei dissensi, per cui il processo di modifica può subire forti rallentamenti e, alle volte, non realizzarsi neppure. Esempio è il caso di una Regola in cui è in atto da anni un'evoluzione in merito alla trasmissione del titolo regoliero e all'assunzione del titolo, risolta al momento con valutazioni specifiche caso per caso, che stanno diventando ormai numerose. Non si è invece ancora riusciti a concretizzare tali eccezioni, ufficializzandole nel Laudo. Da ciò risulta chiaro come, spesso, la modifica del Laudo non è tanto un adeguamento ad un possibile sviluppo futuro della situazione contingente, quanto, piuttosto, il riconoscimento di cambiamenti già consolidati in consuetudini del presente all'interno della realtà regoliera: così le Regole acquistano consapevolezza di mutamenti già avvenuti (Hampel, 2012).

Altrove e per questioni di altra natura, le modalità di cambiamento si sono rivelate diverse e, in un certo senso, relativamente più rapide; è questo il caso di Regole che hanno fatto propria la parità di genere nell'ammissione sin dalla stesura del nuovo statuto, sollecitati in questo dalle indicazioni della Regione Veneto. Oppure di altre Regole che hanno adottato regolamenti molto particolareggiati per il rifabbrico, il fabbisogno, il legnatico e il pascolo, necessità legata probabilmente alla numerosità della comunità e alla possibilità di godimento di alcuni di questi diritti in denaro.

I risultati di questa analisi su tre nuove Regole confermano pertanto l'esistenza di due diverse traiettorie di cambiamento, già evidenziate da Hampel (2012): una più lenta e graduale, frutto

di trasformazioni interne, e l'altra che procede per mutamenti bruschi e discontinui, stimolati anche da pressioni esterne.

In generale, si osserva che anche la numerosità della comunità regoliera e il valore economico delle sue risorse possono influenzare la velocità dei processi di adattamento: laddove la comunità regoliera è relativamente numerosa, si assiste ad un sostanziale ammodernamento di norme e disposizioni, mentre dove la popolazione regoliera è più piccola si verifica una maggiore difficoltà di coinvolgimento e partecipazione dei singoli ed una conseguente complessità nell'adottare nuove soluzioni. Probabilmente questo si spiega con il fatto che, laddove il numero dei membri è maggiore, risulta più semplice andare oltre le particolarità individuali, soprattutto quando si è mossi da necessità amministrative e gestionali. Al contrario, tanto più contratta è la comunità, tanto più risulta difficile non considerare le situazioni contingenti individuali.

Per quanto riguarda la partecipazione e la litigiosità, invece, si è visto che le discussioni sono presenti sia in seno alle realtà più vivaci sia in quelle meno attive, anche se in numero relativamente maggiore nelle prime. Volendo analizzare le motivazioni per cui nascono le diatribe, è bene differenziare le comunità relativamente più ricche, dove si assiste a dibattiti su temi della gestione e amministrazione presente delle risorse, mentre, dove le risorse sono meno produttive dal punto di vista economico, si hanno dispute legate maggiormente all'organizzazione e realizzazione di iniziative future; questo accade dal momento che la presenza della risorsa economica nel presente determina un poco lungimirante fermento di idee ed opinioni legate ad un suo investimento nel breve periodo, mentre la mancanza di una base economica frena la capacità imprenditoriale degli enti a breve termine, più fiduciosi in una ripresa futura.

5.4.2. Il cambiamento nello spazio

Il presente studio si è focalizzato nell'analizzare delle realtà collettive relativamente diverse l'una dall'altra in termini di anno di ricostituzione, dimensione e contesto socio-economico. Ogni caso studio è stato considerato come esempio a sé stante, da confrontare soprattutto in relazione a se stesso. Senza volere qui operare un confronto tra Regole, metodologicamente non appropriato, ci si vuole invece soffermare brevemente sul considerare se e in che modo le diverse Regole si emulino a vicenda, cogliendo l'occasione di imparare l'una dall'altra.

Ciò che è parso subito evidente è come questo processo esista e sia fortemente cercato in seno alle Regole, anche andando oltre all'isolamento territoriale di alcune realtà. D'altronde, queste

istituzioni coesistono tutte nello stesso territorio, simile nelle sue caratteristiche di asperità e limitatezza di risorse. Inoltre, le proprietà collettive del bellunese condividono gran parte della loro storia passata: considerando ciò, è comprensibile, anche se non scontato, come esse cerchino il confronto e tutte le occasioni positive che offrano stimoli per crescere e ammodernarsi. A proposito, già Hampel (2012) aveva verificato l'esistenza di comunicazioni tra Regole per quanto riguarda specifici articoli degli Statuti.

In questo studio è stato rilevato il caso di una Regola che guarda alla realtà di Cortina d'Ampezzo come ad un'esemplare modello di comunanza a cui ispirarsi per unificare in un consorzio effettivo e strutturato le tre Regole che coesistono nella stessa area comunale. Ciò consentirebbe, intanto, di realizzare economie di scala nella gestione ordinaria amministrativo-burocratica, e, poi, di avere maggiore 'massa critica', visibilità ed intraprendenza nelle iniziative di valorizzazione e rivendicazione del patrimonio di tradizione regoliera.

Il confronto è strumento utile agli enti regolieri per prendere consapevolezza dei cambiamenti necessari e/o accettare l'urgenza di alcuni provvedimenti; si pensi al già dibattuto problema dell'apertura del godimento dei diritti regolieri alle donne e alle esigenze nascenti in materia di turismo, temi che hanno giustamente trovato un proprio spazio all'interno degli statuti degli enti più recenti, ma anche nei Laudi di istituzioni con tradizioni più antiche, grazie ad apposite integrazioni e modifiche.

6. LE REGOLE: MODELLI DI RESILIENZA O ‘RELITTI DEL PASSATO’?

La tesi si è posta come obiettivo quello di rispondere al quesito se le Regole del bellunese siano modelli di resilienza o piuttosto ‘relitti del passato’. Per fare ciò, ha analizzato la resilienza delle Regole, cioè la loro capacità di evoluzione e adattamento al mutare delle condizioni socio-economiche delle aree montane. Si è anche proposta di stabilire, il tipo di cambiamento in atto, quando presente, e la velocità con cui questo avviene. Infine, ha cercato di indagare come le risorse vengano utilizzate e gestite all’interno della realtà regoliera, per capire l’impatto che questa istituzione può avere sul territorio.

Lo studio si presenta come l’ideale continuazione del lavoro di Hampel (2012) e ne riprende la metodologia d’indagine per caso studio; ciascuna Regola selezionata è stata indagata come singolo caso particolare e rappresentativo della propria realtà specifica. L’analisi ha previsto una fase iniziale di studio della legislazione e della letteratura in materia, in cui è stata approfondita la storia e la normativa interna di ciascuna Regola; ciò ha rappresentato la base per la raccolta dei dati di campo. Le interviste condotte sulla base di domande aperte hanno permesso di evidenziare anche i punti di forza e criticità delle singole comunità.

L’analisi degli statuti regolieri ha permesso la suddivisione delle regole in categorie gerarchiche rappresentate da norme statutarie, regolamenti e consuetudini per le diverse categorie di regole che identificano l’appartenenza all’istituzione, cioè le risorse, le modalità d’uso delle stesse e le regole che permettono il cambiamento delle norme. In questo modo si è potuto comprendere quali siano i temi principali che ruotano intorno al concetto di proprietà collettiva e ed il loro livello nella gerarchia delle norme. Le interviste dirette ai membri della comunità e ai Regolieri, invece, sono state utili per l’inquadramento delle specifiche problematicità di ciascuna realtà, individuare la percezione circa le caratteristiche di un buon Regoliere, cogliere le percezioni di Regolieri e non relativamente al ruolo della Regola nel presente e individuare le più probabili direzioni di cambiamento. Attraverso queste analisi è stato quindi possibile fornire risposta ai quesiti di ricerca.

L’indagine per singolo caso studio ha consentito un’accurata e approfondita analisi di ogni singola realtà nelle sue diverse sfaccettature. Tuttavia, i dati qualitativi che si ottengono tramite questo metodo possono risultare a volte di difficile decifrazione e, soprattutto, sono problematici da utilizzare qualora si volesse operare un confronto tra casi studio.

A conclusione dell’indagine, alla luce anche dei numerosi tentativi di ricostituzione che stanno avvenendo in tutto il Bellunese, si può affermare che le Regole bellunesi sono dei

modelli di resilienza, non dei ‘relitti del passato’. I nostri risultati mostrano, infatti, che le Regole esaminate, non si limitano a replicare quel particolare tipo di organizzazione amministrativo-sociale che l’hanno caratterizzate nel corso di tutta la sua storia, ma la adattano continuamente, pur lentamente ed affrontando conflitti interni, al mutamento della realtà circostante. Tutto ciò senza perdere le caratteristiche peculiari che da sempre le contraddistinguono, e cioè il legame con la risorsa, la precisa determinazione di coloro i quali possono assumere il titolo di Regoliere e i conseguenti diritti e doveri.

Si è visto come le Regole si trovino a dover affrontare disturbi di diverso tipo, in particolare, riprendendo quanto afferma Dawson *et al.* (2010), è importante differenziare i disturbi di natura interna, che fanno riferimento alle difficoltà legate all’organizzazione interna degli enti, dai disturbi esterni, che indicano le modificazioni agenti a livello biofisico e/o socio-economico. E’ interessante osservare come, d’altro canto, le interruzioni per cause esterne che si sono avute nella storia delle Regole della Regione Veneto non siano da considerarsi sempre necessariamente come degli *shock* negativi, ma possano anche rivestire il ruolo di pressioni utili a stimolare la risposta del sistema e ad aumentarne la resilienza (Dawson *et al.*, 2010). Ad esempio, i periodi di interruzione nel funzionamento, durati diversi decenni, a seconda delle diverse realtà, hanno permesso alle ricostituite Regole una sorta di adeguamento istantaneo alla situazione del presente: si pensi alle situazioni in cui Regole ricostituite hanno adottato leggi moderne, con apertura alle donne e adeguamento delle proprie modalità di definizione e gestione del patrimonio alle disposizioni del sistema giuridico italiano. Questo risultato era già stato evidenziato da Hampel (2012) per i suoi tre casi.

La capacità di assimilare tutte le disposizioni nazionali e regionali all’interno dei propri statuti, senza però perdere la loro natura di proprietà collettiva, è la dimostrazione chiave che la resilienza è caratteristica fondamentale nel rapportarsi con le altre strutture di potere, spesso di scala superiore alla propria, in un meccanismo di forze *top-down*; nello stesso tempo, le Regole hanno saputo far valere la propria posizione, consigliando adattamenti e sviluppi agenti secondo modelli *bottom-up* (Ostrom e Janssen, 2004). Le Regole ricostituite in tempi più recenti sono state in grado fin da subito di fare proprie delle tematiche estremamente attuali, tra cui non solo la parità di diritti, ma anche nel campo del turismo e delle energie alternative, dove si sono fatte espressione di un pensiero più moderno. Al contrario, le istituzioni di più lunga data, faticano maggiormente a prendere atto di alcuni evidenti cambiamenti socio-strutturali e ad adeguarsi di conseguenza; si pensi alle difficoltà interne che stanno affrontando alcune piccole realtà relativamente all’attribuzione del titolo regoliero

e al protratto rifiuto di ammissione a pieno titolo delle donne nella comunità. D'altro canto, tuttavia, è proprio grazie a questi meccanismi difensivi che il patrimonio regoliero, soprattutto quello forestale, è stato conservato nel tempo: laddove infatti le pressioni che hanno determinato, almeno formalmente, la sospensione dell'attività regoliera, si sono prolungate più a lungo, maggiore è stato il rischio, reale e potenziale, di modifiche di uso del suolo e di perdita di superficie forestale.

I motivi alla base della caratteristica di resilienza di questi sistemi collettivi sono quindi da ricercarsi in primo luogo nella lunga storia che accomuna queste realtà e nella forte tradizione collettiva tramandata nel tempo: questo sentire comune è stato sicuramente il motore della rivendicazione dei diritti regolieri e della ricostituzione degli enti. In secondo luogo, la collocazione geografica, tipicamente isolata e di difficile accesso, e il numero ridotto di aventi diritto sono altri elementi caratterizzanti che favoriscono la condivisione degli obiettivi e fortificano il senso di appartenenza al territorio degli individui. Infine, connotazioni meno concrete, quali la dimensione sociale familiare delle istituzioni, il significato dell'ente per chi ne fa parte e il legame esistente col territorio permettono a queste realtà di progredire e far fronte alle pressioni del cambiamento. L'adattabilità appartiene ad una comunità se condivisa da tutti i suoi membri e le Regole hanno dimostrato di possedere questa peculiarità nel lungo processo di ricostituzione iniziato dopo il periodo fascista (Landolt e Haller, 2011).

L'insieme di queste caratteristiche è espressione stessa della resilienza; ciò costituisce la capacità di *lobby* delle Regole nei confronti del legislatore nazionale, che ha avuto un ruolo positivo nel riconoscimento e nella tutela di queste istituzioni, dapprima con la L. 1102/71, a cui va il merito di definire per la prima volta in una legge statale cosa si intenda per comunità familiare, distinguendo la materia dalla dottrina degli usi civici, e successivamente con la L. 97/94, e conseguente recepimento regionale, in cui si è avuto il completo riconoscimento delle Regole.

Ciò che è emerso è che le Regole bellunesi non posseggono solamente caratteristica di resilienza; il presente studio può dimostrare che tali regimi di proprietà collettiva hanno fatto propria anche la proprietà della robustezza, elemento estremamente utile per poter sopravvivere all'interno di un contesto territoriale ed economico eterogeneo e mutabile in tempi relativamente brevi. La robustezza, peculiarità di quei sistemi capaci di far fronte a diversi tipi di pressione senza snaturare la propria identità, è una caratteristica sempre più fondamentale per il tipo di istituzioni di cui fanno parte le Regole, infatti, dopo la completa ricostituzione di un ente di questo tipo, iniziano le vere sfide alla propria realtà contingente,

siano esse relative al problema della partecipazione giovanile, alla questione dell'inclusione di nuovi membri all'interno dell'istituzione, al tema del ruolo delle donne, alla problematica dello spopolamento del territorio, oltre ad aspetti di importanza sempre maggiore nel panorama montano italiano, quali l'incognita della gestione e conservazione delle risorse naturali, ossia del Patrimonio Antico regoliero, e le difficoltà economiche e sociali dei territori montani, spesso di calibro maggiore rispetto ad altre zone.

Dunque, è evidente che ciascuna realtà regoliera si stia confrontando con problematiche simili, eppure diverse nello specifico locale, ma ogni comunità è impegnata in una sorta di evoluzione collettiva, più o meno conscia, che determinerà necessariamente dei mutamenti a livello organizzativo-gestionale, dunque statutario. In particolare, le comunità ricostituitesi più recentemente si trovano, oggi, a dover affrontare questioni pianificatorie in relazione al direzionamento delle risorse future; considerando poi che la loro riforma è relativamente recente, il processo evolutivo si trova alle fasi iniziali, per cui le discussioni sono relativamente poche in seno alla comunità e le proposte di modifica dello statuto praticamente nulle. Gli enti riformatesi caratterizzati da una forte tradizione passata, invece, si trovano a dibattere sui temi della gestione presente delle risorse, tanto che, per determinare chiaramente le modalità di godimento dei beni collettivi, sono già state necessarie delle modifiche e delle aggiunte al Laudo; così, accanto allo statuto, compaiono ora diversi regolamenti specifici per l'espletamento di ogni diritto regoliero ed altri ancora sono già in programma. Infine, le istituzioni di più vecchia data, forniscono un esempio molto rappresentativo di stadio avanzato nel processo evolutivo, infatti, in questi enti, sono le tematiche prettamente strutturali ad essere fonte di discussione, in particolare, l'adeguamento ad un modello moderno di Regola determina non poche problematiche di accettazione da parte di una quota della popolazione regoliera; al momento, il dibattito, che si trascina ormai da anni, risulta essere molto acceso e sono già state formulate diverse proposte di modifica dei principi statutari, che dovranno essere dibattute in assemblea.

Volendo, invece, ragionare in termini di popolosità delle comunità regoliere, come già detto prima, le discussioni si instaurano sia nelle realtà più numerose, spesso più vivaci in termini di partecipazione, sia all'interno di quelle meno consistenti, probabilmente in maniera meno manifesta; ciò che cambia sono i motivi per cui nascono le discussioni, a volte anche le diatribe. Riflettendo a proposito della relativa ricchezza delle diverse Regole, si può notare come quelle comunità dove sono maggiori le possibilità economiche vedono una maggiore partecipazione alla vita regoliera, ma, di contro, una più forte partecipazione animata, a volte

anche conflittuale degli aventi diritto, in seno a questioni di attuale organizzazione e fruizione del patrimonio regoliero, mentre, all'interno di quelle comunità aventi minore disponibilità di beni e ridotta remunerazione, il coinvolgimento individuale è di fatto inferiore, i toni meno conflittuali e il dibattito concentrato su temi quali l'orientamento delle iniziative future.

Dallo studio è emerso anche che la gestione della parte forestale della proprietà è l'attività più caratterizzante le Regole; essa viene svolta quasi sempre in forma diretta e rappresenta una fonte di reddito. Al contrario, le attività legate alla raccolta di legna da ardere e al pascolo stanno via via venendo meno, considerando la convenienza di fonti energetiche alternative e la contrazione del settore primario nel territorio. Nonostante le Regole stiano progressivamente perdendo il ruolo di organizzatrici dello sfruttamento delle risorse in favore di quello di conservatrici del territorio, la funzione di produzione e tutela continueranno a rimanere indissolubilmente legati, dal momento che non esiste una senza l'altra (Germanò, 1998), basti pensare a come le caratteristiche di indivisibilità e inalienabilità del patrimonio regoliero, sancite dalla L. 97/94, ne abbiano permesso la conservazione dello stesso in forma integra e, allo stesso tempo, ne abbiano salvaguardato il pregio ecologico-ambientale.

E' vero che, se all'inizio i tentativi di ricostituzione delle Regole possono essere stati spinti da una volontà di rivendicazione dei propri diritti, ora gli enti regolieri sembrano essere più consci della loro importanza e delle loro possibilità di fare la differenza all'interno del territorio. L'impronta locale dell'istituzione in termini di gestione e programmazione degli interventi è la carta vincente da giocare nell'immediato futuro, in primo luogo, per rinvigorire l'interesse comune e lo spirito di appartenenza dei Regolieri e, poi, per riuscire a mettere in campo valide iniziative economiche, seppur su piccola scala, coadiuvando ciò con la loro capacità di cambiamento; un ente non intraprendente e poco coeso, anche se locato sul territorio, non è più utile delle altre istituzioni ed enti già presenti.

Secondo il paradigma dello sviluppo locale, gli attori presenti in un determinato territorio dovrebbero auto-organizzarsi ed auto-sviluppare regole per l'utilizzo delle risorse, agendo collettivamente nella loro gestione (Bassi e Carestato, 2016). Questi sono i presupposti di base per l'esistenza delle Regole, perciò si può concludere che esse hanno un potenziale importante da impiegare nell'efficace godimento del territorio, ma devono sfruttare meglio le proprie capacità interne per migliorare il reperimento di fondi e la creazione di relazioni proficue con gli altri attori locali; a tal proposito è bene ricordare come molte Regole vogliano avviare un processo di riunificazione in consorzi, probabilmente per acquisire maggiore autorità a livello locale.

7. BIBLIOGRAFIA

- Agrawal, Arun (2007). Forest, governance and sustainability: Common property theory and its contributions. *International Journal of the Commons*, 1, 1, pp. 111-136.
- Bassi, Marco (2012). Recognition and Support of ICCAs in Italy. In: Kothari, Ashish; Corrigan, Colleen; Jonas, Harry; Neumann, Aurélie and Shrumm, Holly (2012). *Recognising and Supporting Territories and Areas Conserved By Indigenous Peoples And Local Communities: Global Overview and National Case Studies*. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, ICCA Consortium, Kalpavriksh, and Natural Justice, Montreal, Canada. Technical Series, n. 64.
- Bassi, Ivana and Carestiato, Nadia (2016). Common property organisations as actors in rural development: a case study of a mountain area in Italy. In: *International Journal of the Commons*, 10(1) pp. 363-386.
- Berkes, Fikret; Colding, Johan and Folke, Carl (2003). *Navigating social-ecological systems: building resilience for complexity and change*. Cambridge University Press.
- Bolla, Gian Gastone (1946). *La proprietà regoliera del Cadore e la legge sugli usi civici*, Firenze.
- Bolla, Gian Gaston (1992). Per la tutela della proprietà comune “Regoliera” del Cadore. In: Romagnoli, Emilio; Trebeschi, Cesare; Germanò, Alberto and Trebeschi, Andrea (1992). *Comunioni Familiari Montane. Atti del seminario di studio: Per una proprietà collettiva moderna — Testi legislativi, sentenze, studi vol. II*. Paideia Editrice Brescia, Brescia, p. 662.
- Brandl, Helmut (2011). The commons in south west Germany: prosperity, decline and transformation. IUFRO International Conference on Small Scale Forestry: Synergies and Conflicts in Social, Ecological and Economic Interactions, Freiburg, Germany. July 2011.
- Bravo, Giangiacomo and De Moor, Tine (2008). The commons in Europe: from past to future. *International Journal of the Commons*, 2, 2, pp. 155-161.
- Bromley, Daniel W. (1989). Property Relations and Economic Development: The Other Land Reform. In: *World Development* 17, pp. 867-877.
- Bromley, Daniel W. (1991a). *Environment and Economy. Property Rights and Public Policy*. Cambridge, Massachusetts, USA: Basil Blackwell Inc.
- Bromley, Daniel W. (1991b). Testing for Common versus Private Property: Comment. In: *Journal of Environmental Economics and Management* 21, pp. 92-96.

- Bromley, Daniel W. (2006). *Sufficient Reason. Volitional Pragmatism and the Making of Economic Institutions*. New Jersey: Princeton University Press.
- Cacciavillani, Ivone; Gaz, Enrico (1997). *Legge Regionale sulle Regole: testo e commento (L.R.26/96)*, Dolomiti, pp. 11-40.
- Cacciavillani, Ivone; Gaz, Enrico, Martello, Consuelo, Tomasella, Elisa; Zanderigo Rosolo, Giandomenico (2010). *Manuale di Diritto Regoliero*. Belluno: Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali. Serie 'Diritto Regoliero', n. 2.
- Caracciolo, Alberto (1968). *I compiti del Ministero di Agricoltura e Commercio da Cavour a Depretis*. In: *Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana*, Einaudi, Torino.
- Carestiato, Nadia (2008). *Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale*. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Geografia "G. Morandini", Scuola di Dottorato di Ricerca in Territorio Ambiente Risorse Salute, Indirizzo "Uomo e Ambiente", XX Ciclo.
- Casari, Marco (2007). *Emergence of endogenous Legal Institutions: property rights and Community governance in the Italian Alps*. In: *The Journal of Economic History*, 67, pp. 191-226.
- Casari, Marco; Plott, Charles R. (2003). *Decentralised management of common property resources: experiments with a century-old institution*. In: *Journal of Economic Behaviour and Organisation*, 51, pp. 217-247.
- Cerulli Irelli, Vincenzo (1983). *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, Cedam, pp. 263 e ss.
- Cerulli Irelli, Vincenzo (1992). *Verso una nuova Legge Nazionale sugli «Usi Civici»: I problemi aperti*. In: Romagnoli, Emilio; Trebeschi, Cesare; Germanò, Alberto and Trebeschi, Andrea (1992). *Comunioni Familiari Montane - VOL. II, Atti del seminario di studio: Per una proprietà collettiva moderna - Testi legislativi, sentenze, studi*, Brescia: Paideia Editrice Brescia, p. 662.
- Ciliberti, Osvaldo (1998). *Mutamenti di destinazione, conservazione e distruzione delle proprietà collettive nella prospettiva della riforma*. In: *Nuova Rassegna di Diritto Agrario*, 4, p. 374.
- Codice Civile, art. 2135, *Imprenditore agricolo*.
- Codice Civile, art. 2140, *Comunioni tacite familiari*.
- Coffey, Amanda; Atkinson, Paul (1996). *Making sense of qualitative data. Complementary research strategies*. In: Thousand Oaks: Sage Publications.

- Costato, Luigi (2003). Gli usi civici e le proprietà collettive. In: Trattato breve di Diritto Agrario e Comunitario, 3^a ed., Cedam, p. 567.
- Cox, Michael; Arnold, Gwen and Villamayor Tomás, Sergio (2010). A review of design principles for community-based natural resource management. In: *Ecology and Society* 15(4): 38.
- Dawson, Terence P.; Rounsevell, Mark D. A.; Kluvánková-Oravská, Tatiana; Chobotová, Veronika and Stirling, Andrew (2010). Dynamic properties of complex adaptive ecosystems: implications for the sustainability of service provision. *Biodiversity and Conservation*, 19(10), pp. 2843-2853.
- De Martin, Gian Candido (1973). Profili giuridici degli enti regolieri nel quadro del nuovo assetto degli enti montani, Milano, Cedam, pp. 11-12, 26-27.
- De Martin, Gian Candido (1990). I regimi regolieri cadorini tra diritto anteriore vivente e ordinamento vigente. In: De Martin (1990), *Comunità di villaggio e proprietà collettiva in Italia e in Europa*, Cedam, Padova.
- De Martin, Gian Candido (1997). Nuova vita per le Regole Rivista, Dolomiti, pp. 7-10.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1952, n. 1979, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani.
- Decreto Legislativo del 3 maggio 1948, n. 1104, Disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica Comunità Cadorina.
- Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
- Di Genio, Giuseppe (2004). Parchi naturali: occasione di sviluppo e autonomia per i beni di uso civico, Archivio Scialoja-Bolla. *Annali di Studi sulla Proprietà Collettiva*, n. 2, Milano, Giuffrè, pp. 125-129.
- Dietz, Thomas; Dolšák, Nives; Ostrom, Elinor and Stern, Paul C., (2002). *The Drama of the Commons*, DC: National Academy of Sciences. USA.
- DiGiano, Maria L. and Racelis, Alex E. (2012). Robustness, adaptation and innovation: Forest communities in the wake of Hurricane Dean. *Applied Geography*, 33, pp. 151-158.
- Fabbiani, Giovanni (1972). *Breve storia del Cadore*. Castaldi, Feltre.
- Favaro, Matteo (2015). Common property regimes (Regole) in the Veneto Region (Italy): institutional linkages with Municipalities in the integrated forest landscape management.

- Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF), Università degli Studi di Padova, tesi di dottorato.
- Favero, Matteo; Gatto, Paola; Deutsh, Nathan and Pettenella, Davide (2016). Conflict or synergy? Understanding interaction between municipalities and village commons (regole) in polycentric governance of mountain areas in the Veneto Region, Italy. *International Journal of the Commons*. 10(2).
- Ferrazza, Francesca (2009). Le Regole nel Cadore ed in altri territori del bellunese: loro evoluzioni legislative, <http://www.diritto.it/archivio/1/27703.pdf> , pp. 1-7, 11-12, 25-32.
- Fleischman, Forrest D.; Boenning, Kinga; Garcia-Lopez, Gustavo A.; Mincey, Sarah; Schmitt-Harsh, Mikaela; Daedlow, Katrin; Basurto, Xavier; Fischer, Burney and Ostrom, Elinor (2010). Disturbance, response, and persistence in self-organized forested communities: analysis of robustness and resilience in five communities in southern Indiana. *Ecology and Society*, 15(4), p. 9.
- Florian, Diego (2004). Obiettivi economici e modalità organizzative delle Regole ricostituite a seguito della L.R. n.° 26/1996. Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, Università degli Studi di Padova (Tesi di laurea).
- Gatto, Paola and Bogataj, Nevenka (2015). Disturbances, robustness and adaptation in forest commons: Comparative insights from two cases in the Southeastern Alps. In: *Forest Policy and Economics*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2015.03.011>
- Gatto, Paola; Secco, Laura; Florian Diego and Pettenella, Davide (2012a). Sustainable local governance and forest management: the new challenges for Forest Common properties in the Veneto Region (Italian Eastern Alps). In: Selter, B. (Ed.), *Forest Commons - Role Model for Sustainable Local Governance and Forest Management*. Booklet 22 of the State Forestry Administration series North Rhine-Westphalia, pp. 51-57.
- Gatto, Paola; Lorenzi, Stefano; Pettenella, Davide; Secco, Laura; Toffanin, Giovanna and Tomasella, Elisa (2012b). Conservazione delle risorse forestali e produzione di servizi ecosistemici: quale ruolo per le proprietà collettive della regione Veneto in un contesto di cambiamento istituzionale?, *Dendronatura*, n. 1 del I semestre 2012.
- Germanò, Alberto (1987). Comunioni familiari montane e giurisdizione in caso di usurpazione di terre, *Riv. dir. Agr.*, II, pp. 447 e ss.
- Germanò, Alberto (1994). La tutela della natura civica delle terre e degli usi quale interesse pubblico: il dictum della Corte costituzionale. *Dir. Giur. Agr. Amb.* (II), pp. 33-62.
- Germanò, Alberto (1998). *Manuale di diritto agrario*, Torino, Giappichelli, p. 152.

- Germanò, Alberto (1999). Usi civici, Digesto 4^a, Discipline pubblicistiche, vol. XIX, sez. civile, pp. 542 e ss.
- Giannini, Massimo S. (1963). I beni pubblici, Bulzoni, Roma.
- Gigante, Giulia (2013). Le Regole: il fenomeno collettivo in Veneto, dalla riscoperta ai recenti indirizzi gestionali. Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali.
- Grossi, Paolo (1978). Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postcomunitaria, Milano, Giuffrè.
- Grossi, Paolo (1990). Assolutismo giuridico e proprietà collettive, capitolo XIX di "Quaderni fiorentini", Giuffrè editore, Milano.
- Grossi, Paolo (1998). I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale, In: Nervi, Pietro (1998). Un diverso modo di possedere. Un diverso modo di gestire. Cedam, Padova, pp. 13-29.
- Gunderson, Lance H. and Holling, Crawford S. (2002) Panarchy. Understanding Transformation in Human and Natural Systems. Washington, D.C.: Island Press.
- Hagedorn, Konrad (2002). Institutional Arrangements for Environmental Cooperatives: a conceptual framework. In: Hagedorn Konrad (Ed.). Environmental Cooperation and Institutional Change: Theories and Policies for European Agriculture. New Horizons in Environmental Economics. Cheltenham, UK, and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, pp. 1-25.
- Hagedorn, Konrad (2008). Particular requirements for institutional analysis in nature-related sectors. In: European Review of Agricultural Economics 35 (3), pp. 357-384.
- Hampel, Wiebke (2012). Evolutionary Governance of Common Properties – The Regole in the Italian Alps (Dolomites), tesi di dottorato, Corso di dottorato in Study Program Integrated Natural Resource Management, sede amministrativa Humboldt-Universität zu Berlin. Rell. Hagedorn K. E Bromley D.W.
- Hardin, Garret (1968). The Tragedy of the Commons. In: Science, n. 162, pp. 1243-8.
- Hardin, Garret (1978). Political Requirements for Preserving our Common Heritage. In: Bokaw H.P. (ed.), Council on Environmental Quality, Washington D.C., p. 310-317.
- Heibroner, Robert L. (1974). An Iniquity into the Human Prospect, New York, Norton, trad. it. Heibroner R.L. (1975), La prospettiva dell'uomo, Etas libri, Milano.
- Hodgson, Geoffrey M. (2006). What Are Institutions?. In: Journal of Economic Issues XL (1), pp. 1-24.

Ianese, Marzia (2001). La donna nelle Regole del Comelico. In: Ianese, M. Proprietà collettive e Regole del Comelico. Master Degree, University of Trieste. Available at <http://www.regole.it/Ita/Approfondimenti/index.php?opzione=0> [Accessed Feb 27, 2015].

INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria (1947). La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, INEA, Roma.

ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica (2010). Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura, <http://censimentoagricoltura.istat.it/>.

Janssen, Marco A. and Anderies, John M. (2007). Robustness trade-offs in social-ecological systems. *Int. J. Commons* 1 (1), pp. 43-66.

Jeanrenaud, S., 2001. Communities and Forest management in Western Europe. IUCN, Gland, Switzerland Available at <https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2001-061.pdf> [accessed Sept 23, 2014].

Kissling-Näf, Ingrid; Volken, Thomas and Bisang, Kurt (2002). Common property and natural resources in the Alps: the decay of management structures. *Forest Policy and Economics*, 4(2), pp. 135-147.

Laudo delle Magnifiche Regole di Auronzo di Cadore, Magnifica Regola di Villagrande di Auronzo di Cadore; per gentile concessione dell’istituzione (31 dicembre 2014).

Legge del 3 dicembre 1971, n. 1102, Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.

Legge del 6 ottobre 1967, n. 957, Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le "Regole della Magnifica Comunità di Cadore".

Legge 8 agosto 1985, n. 431, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Legge del 16 giugno 1927, n. 1766, Riordinamento degli usi civici nel Regno.

Legge 24 giugno 1888, n. 5489. Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex-provincie pontificie.

Legge del 25 luglio 1952, n. 991, Provvedimenti in favore dei territori montani.

Legge del 31 gennaio 1994, n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane.

Legge Regionale della Regione Veneto del 3 maggio 1975, n. 48, Norme per la gestione del patrimonio delle Regole ampezzane.

Legge Regionale della Regione Veneto del 13 settembre 1978, n. 52, legge forestale regionale.

- Legge Regionale della Regione Veneto del 19 agosto 1996, n. 26, in materia di Riordino delle Regole.
- Lorenzi, Stefano and Borrini-Feyerabend, Grazia (2010). Community Conserved Areas: Legal Framework for the Natural Park of the Ampezzo Dolomites (Italy). IUCN, Gland, Switzerland.
- Magnaghi, Alberto (2000). Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino.
- Marangon, Francesco (2006). Imprese agricole e produzione di beni pubblici. Il caso del paesaggio rurale. In: Working Paper Series in Economics, n. 1, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche.
- Martello, Consuelo and Tommasella, Elisa (2010). Analisi comparata degli statuti. In: Cacciavillani, Ivone; Gaz, Enrico, Martello, Consuelo, Tomasella, Elisa; Zanderigo Rosolo, Giandomenico (2010). Manuale di Diritto Regoliero. Belluno: Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali. Serie 'Diritto Regoliero', n. 2.
- Martini, Mauro (2004). Le Regole dell'arco alpino in età contemporanea: il caso della Val di Zoldo. Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà collettive, Università degli Studi di Trento, tesi di laurea.
- McKean, Margaret and Ostrom, Elinor (1995). Common property regimes in the forest: just a relic from the past?, *Unasylva* 46, pp. 2-15.
- Merlo, Maurizio; Morandini, Riccardo; Gabbrielli, Antonio; Novaco, Isidoro (1989). Collective forest land tenure and rural development in Italy, Selected case studies. FAO Library AN: 310197.
- Nervi, Pietro (1999). Le ragioni di un incontro scientifico. In: Nervi, Pietro (1999). Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa, Cedam, Padova, pp. 1-10.
- Netting, Robert M. (1976). What Alpine peasants have in common: Observations on communal tenure in a Swiss village. *Human Ecology*, 4(2), pp. 135-146.
- North, Douglass C. (1991). Institutions. In: *The Journal of Economic Perspectives* 5 (1), pp. 97-112.
- North, Douglass C. (1994). Economic Performance Through Time. In: *The American Economic Review* 84 (3), pp. 359-368.
- Olivotto, Livio (2010). Le regole: istituzioni secolari della proprietà collettiva, www.comelicocultura.it/Pdf/Storia/Le_Regole/Testo_su_regole.PDF.
- Olson, Mancur (1983). La logica dell'azione collettiva, Feltrinelli, Milano.

- Ostrom, Elinor (1990). *Governing the Commons: The evolutions of Institutions for Collective Actions*, New York, Cambridge University Press, trad. it. Ostrom E. (2006), *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia.
- Ostrom, Elinor (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton: Princeton University Press.
- Ostrom, Elinor (2009). A general framework for analysing Social-Ecological Systems. *Science* 325, pp. 419-422.
- Ostrom, Elinor and Janssen Marco A. (2004). Multi-level governance and resilience of social-ecological systems In: Spoor, M. (2004): *Globalisation, Poverty and Conflict*, Kluwer Academic Publishers. The Netherlands, pp. 239-259.
- Pellecchia, Enza (2011). Beni comuni e diritti fondamentali della persona: un'analisi giuridica. In: *Diritto e formazione* n. 3 (maggio-giugno, 2011).
- Pellegrini, Giovan Battista (1975). *Protostoria e storia antica, in viaggio intorno a una Provincia, Feltre*, Libreria Pilotto Ed., pp. 23 e ss.
- Pertile, Antonio (1889). *I Laudi del Cadore*. Venezia: Istituto Veneto delle Scienze, Lettere ed Arti, p. 18.
- Pieraccini, Margherita (2010). *A legal pluralist analysis of upland commons in England, Wales and Northern Italy. A legal introduction to Italian commons*. Newcastle University. (unpublished PhD thesis).
- Pieraccini, Margherita (2013). A politicized, legal pluralist analysis of the Commons' resilience: The case of the Regole d'Ampezzo. *Ecology and Society*, 18(1), p. 4.
- Piloni, Giorgio (2002), *Historia della città di Belluno*, Bologna, A, Forni, p. 105.
- Pototschinig, Umberto (1983). *Le Regole della Magnifica Comunità Cadorina*, Milano, pp. 86-96.
- Punch, Keith (2005). *Introduction to Social Research. Quantitative and Qualitative Approaches*. 2. Ed. London, Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- Regola Grande di Mareson, Laudo e Regolamenti. <http://www.zoldo.com/Storia%20e%20regolamenti/Statuto%20regola%20Mareson.html> (6 luglio 2007).
- Regole di Colle Santa Lucia, Laudo; per gentile concessione dell'istituzione (27 agosto 1978).

- Richter, Stella (2003). Proprietà collettive, usi civici e interesse pubblico. In: *Rivista di diritto amministrativo* 2003, 1, p. 184.
- Rizzardini M. (1989). Regolamento del Consorzio Colonelli detto di Mareson cenni storici. <http://www.zoldo.com/Storia%20e%20regolamenti/Libretto%20Colonelli%201989.pdf>
- Romagnoli, Emilio (1986). Regole dell'arco alpino, *Novissimo Dogesto* 1986, vol.6, p. 542.
- Romagnoli, Emilio; Trebeschi, Cesare (1975). Osservazioni per le Regole Ampezzane, in *Comunioni familiari montane*, Brescia, pp. 502-518.
- Saccone, Luca (2012). Institutional changes in the forest sector in Northern Italy. Tesi di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali. Anno Accademico 2011-2012 (supervisore Dott.ssa Laura Secco). Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali Università di Padova.
- Stirling, Andy (2007). Resilience, robustness, diversity: dynamic strategies for sustainability. Abstracts, 7th International Conference of the European Society for Ecological Economics. Leipzig, Germany, pp. 5-8.
- Tagliapietra, Claudio (2011). Charters, partnerships and natural resources: Two cases of endogenous regulation in Italy. In: *Economic Affairs*, 31(2), pp. 30-35.
- Tomasella, Elisa (2000). Aspetti pubblicistici di ricerche sociali e culturali, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, Belluno, pp. 50-56.
- van Gils, Hein; Siegl, Gerhard and Bennet, Rohan M. (2014). The living commons of West Tyrol, Austria: Lessons for land policy and land administration. *Land Use Policy*, 38, pp. 16-25.
- Vatn, Arild (2005). *Institutions and the Environment*. Cheltenham UK: Elgar.
- Vatn, Arild (2006). Resource Regimes and Cooperation. In: *Land Use Policy* (24), pp. 624-632.
- Yin, Robert K. (2003). *Case Study Research. Design and Methods*. 2nd. London, UK: Sage Publications (Applied Social Research Method Series, Volume 5).
- Zanderigo Roslo, Giandomenico (1982). *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII-XIV*, Belluno, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, p. 37.
- Zoccoletto, Giorgio (2013). *Le Regole d'Alpago: Catastico dei beni antichi*. Comitato Costitutivo della Regola di Plois e Curago. Liberalato, Venezia.

8. RINGRAZIAMENTI

Desidero ricordare tutti coloro che mi hanno aiutato nella realizzazione dello studio e nella stesura della tesi con suggerimenti, critiche ed osservazioni: a loro va la mia gratitudine. La mia riconoscenza va soprattutto alla Dott.ssa Wiebke Hampel, sul cui lavoro affonda le proprie basi questo studio.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro, Regolieri e non, che hanno accettato di sottoporsi alle interviste; grazie per la pazienza, la disponibilità e l'ospitalità dimostratemi.

Desidero inoltre ringraziare le persone a me più care: la mia famiglia e il mio fidanzato per il supporto e l'incoraggiamento.

Vorrei infine ringraziare amici e parenti tutti per la vicinanza dimostratami.

9. APPENDICI

Appendice 1 - Domande guida per l'intervista

Le seguenti domande sono da intendersi come traccia; di volta in volta le domande sono state adattate alla situazione tenendo in considerazione il ruolo dell'intervistatore nella Regola (ruolo amministrativo o non-amministrativo) e la Regola stessa.

Data:

Durata intervista:

Luogo intervista:

Presenti:

Modalità intervista (commenti, linguaggio, atmosfera):

Introduzione all'intervista

Lo scopo dell'incontro è di capire quali sono le principali sfide che la Regola deve affrontare oggi per adattarsi ai mutamenti sociali (partecipazione dei giovani, inclusione di nuovi membri, ruolo delle donne, gestione e conservazione del Patrimonio Antico, difficoltà economiche e sociali dei territori montani).

Si vuole indagare come la Regola agisca per adattarsi a tali mutamenti, modificando dapprima le regole pratiche quotidiane, poi i regolamenti ed infine, se necessario, anche i Laudi stessi.

In questo modo si vuole capire se avviene o meno il mutamento, ma anche in quale forma e i tempi necessari ad esso.

Si vuole, poi, studiare quale sia il significato dell'istituzione "Regola" per chi ne fa parte e se anche il legame Regola-Regoliere abbia subito dei mutamenti e infine se la Regola rappresenti ancora un elemento di identificazione per chi ne fa parte; per questo, si vorrebbero intervistare anche alcuni membri della Regola, magari di età diversa.

Questo studio è già stato effettuato su delle Regole del Comelico e dell'Alpago e ora vorremmo estenderlo anche ad altre realtà, per avere un quadro più rappresentativo in base alla posizione geografica della Regola, anno di ricostituzione e dimensione e numero di famiglie regoliere.

L'obiettivo del lavoro è quello di mostrare che la Regola non è un'istituzione immobile ma è capace di adattamento ai mutamenti sociali e che, quindi, può perpetuarsi nel tempo.

Parte 1 – Aspetti generali

1. In generale, può farci una breve storia della sua Regola?
2. Quante famiglie Regoliere sono registrate oggi?
3. E quanti Regolieri sono registrati oggi?
4. Oltre al Laudo, la Regola si è dotata di regolamenti ? Se sì, quali ? E a che anno risalgono?
5. In che anno è stato approvato il Laudo vigente?
6. A quanto ammonta la superficie della proprietà della Regola? Com'è ripartita (foreste, pascolo, rocce)?

Parte 2 – Ruolo dell'intervistato nella Regola

Intervistato – Dati personali

7. Da quanto tempo è membro della Regola?
8. Come è diventato Regoliere?
9. Qual è il suo ruolo o posizione nella Regola?
 - a. Presidente
 - b. Segretario
 - c. Regoliere
10. Quanto tempo dedica e cosa fa esattamente per la Regola?
11. Oltre alle mansioni legate al suo ruolo, svolge anche altre mansioni aggiuntive? Se sì, quali?
12. Quanti anni ha?
13. Che titolo di studio ha?
14. Qual è la sua occupazione principale? Quanto in percentuale del suo reddito deriva da attività extra agricola?
15. Come è composta la sua famiglia?

Intervistato – Regola e risorse naturali

16. Perché pensa siano nate le Regole? A quale scopo?
17. Qual è, secondo lei, il ruolo della Regola oggi?
18. Come si impegna, secondo lei, la Regola per adempiere al suo ruolo?
19. Come è strutturata la Regola e quali sono i suoi organi?
20. Chi è, secondo lei, il Regoliere?

21. Qual è il significato di Patrimonio Antico per la Regola e come è identificato a livello normativo?
22. Qual è il significato di Patrimonio Antico per lei?
23. Quali sono, secondo lei, le risorse naturali più importanti economicamente e socialmente?
24. Qual è la sua esperienza rispetto all'emigrazione nel contesto della Regola/comunità?
25. Qual è la sua esperienza rispetto all'immigrazione nel contesto della Regola/comunità?

Parte 3 – L'istituzione e le sue regole

Diritti, doveri e ruolo dei membri

26. Quali sono i diritti dei Regolieri riguardo ai beni comuni?
27. E quali sono i doveri dei Regolieri riguardo ai beni comuni?
28. Questi diritti e doveri sono sanciti da norme scritte ? Se sì, dove si trovano?
29. Oggi qual è il diritto più importante per un Regoliere?
30. Quanto è importante l'assemblea riguardo alla scelta delle norme da adottare? Considera la partecipazione all'Assemblea generale un diritto e non un dovere?
31. Pensa che ci sia una differenza nell'essere un Regoliere donna o un Regoliere uomo? Qual è il ruolo delle donne Regoliere?
32. Qual è il ruolo dei giovani nella Regola? I giovani partecipano ? Hanno un ruolo attivo? Rivestono delle cariche?
33. Si è mai verificata l'ammissione di una famiglia non originaria alla Regola? Come si comporta la comunità in quel caso?

Gestione delle risorse

34. La Regola è dotata di piano economico? Da solo o con altre Regole? O con il Comune?
35. Ha riscontrato difficoltà particolari con il piano economico di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali? Cosa intende con opere di miglìoria del Patrimonio Antico?
36. Con quale meccanismo sono organizzate le entrate della Regola?
37. Quale tra i diritti è oggi più esercitato dalle famiglie regoliere? Quali diritti non sono invece più esercitati? Il diritto di rifabbrico è ancora così importante come in passato? Il pascolo è ancora così importante come in passato?
38. Come si esplica il diritto di legnatico per le diverse famiglie?

39. Sotto quali condizioni il patrimonio antico può mutare destinazione e uso, diverso da quello agro-silvo-pastorale? Quali sono le condizioni, in particolare, per le modifiche permanenti di uso del suolo? E' possibile trovare terreni liberi su cui trasferire il vincolo? Dove?
40. Come si comporterebbe la Regola qual ora si volessero utilizzare le proprietà comuni a fini turistici?
41. Qual è il rapporto della Regola con la locale parrocchia?
42. Come si comporta la Regola quando sussistono delle controversie tra i suoi membri circa la gestione delle risorse?

Accordi informali

43. Per l'operatività quotidiana, la Regola applica regole/accordi informali (= non scritti) riguardo la gestione del Patrimonio Antico? Se sì, quali?

Monitoraggio, applicazione e sanzioni

44. Come si accerta che ogni Regoliere segua le regole e non danneggi il Patrimonio Antico?
45. Cosa fa nel caso in cui le regole non vengano rispettate? Esiste un meccanismo di richiami prima del ritiro dei diritti?
46. E' mai successo che un membro della Regola sia stato sospeso per non aver rispettato le norme del Laudo e i Regolamenti Amministrativi?
47. E' mai successo che un membro abbia perso i suoi diritti?

Parte 4 – Dati sull'area

48. Quanti residenti vivono nel territorio comunale di questa Regola?
49. Quali sono le più importanti opportunità di reddito per i Regolieri? Sussistono dei problemi in ciò?

Parte 5 – La Regola e il cambiamento

50. Rispetto al passato, il numero di regolieri è in aumento o in diminuzione? Come percepisce l'emigrazione nella sua Regola? La considera un problema serio?
51. Quanto sta cambiando, secondo lei, la Regola? In che direzione e perché? Come si adatta la Regola al contesto del territorio montano? In che modo risponde alle difficoltà socio-economiche del territorio?

52. Esistono versioni precedenti del Laudo? A che anno risalgono? In che cosa sono diverse dal Laudo in vigore?
53. In generale, sente la necessità di modificare/adattare il Laudo in vigore? Perché? Se sì, in che direzione?
54. Quali sono le procedure previste per le eventuali modifiche al Laudo?

Appendice 2 - Tabella dei risultati della Regola D

	Statuti	Regolamenti	Consuetudini	Circostanze legate al cambiamento
Norme che definiscono gli utenti autorizzati	Art. 5 – Qualifica di Regoliere: la qualifica di Regoliere è assunta per eredità dal genitore, discendente degli antichi originari, portatore del cognome del catasto regoliero.	Art. 8 – Catasto generale delle Magnifiche Regole: ogni fuoco-famiglia designa al suo interno quel Regoliere maggiorenne, senza alcuna distinzione di sesso, che rappresenterà la famiglia. I figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purchè residenti e domiciliati nel territorio comunale.	L'assunzione del titolo di Regoliere avviene nel momento in cui si costituisce un proprio fuoco-famiglia.	Nel 2014 la Regola ha riconosciuto la necessità di adottare la parità di diritti tra uomo e donna.
	Art. 6 – Qualifica di Regoliere: le famiglie residenti stabilmente nel territorio comunale da almeno cento anni possono entrare a pieno titolo nella Regola, mediante richiesta scritta e col voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti all'Assemblea generale.			
	Art. 9 – Diritti regolieri: i Regolieri hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, nonché al rifabbrico, al fabbisogno, al legnatico, all'erbativo.	Art. 7 – Sospensione dall'esercizio dei diritti regolieri: <ul style="list-style-type: none"> - la Commissione Amministrativa sospende dall'esercizio dei diritti regolieri chi non risulti residente e domiciliato nel territorio comunale; - [...]. Art. 21 – Deleghe: il Regoliere, impedito per seri motivi ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare da un altro Regoliere, purchè maggiorenne, attraverso una delega scritta. Il delegato può avere una sola delega.	In caso di controversie, si preferisce il confronto verbale tra gli interessati, considerando anche che lo statuto è relativamente vago in merito alle procedure da adottare in caso di infrazione delle norme.	Lo statuto non riconosce la partecipazione all'Assemblea generale come un obbligo, ma sottolinea la necessità di delega in caso di impedita partecipazione. Si riconosce un problema di partecipazione assembleale e di rappresentanza.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Norme che definiscono le risorse</p>	<p>Art. 10 – Beni della Regola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni attribuiti in perpetuo ai Regolieri per fini di lavoro diretto, svolto sui beni, e indiretto, connesso alla possibilità di altre attività. Tali beni costituiscono il patrimonio antico della Regola e risultano vincolati in perpetuo allo scopo lavorativo e sono quindi inalienabili, indivisibili e inusucapibili, data la loro funzione economica, sociale e la complementarietà tra essi; - beni acquisiti dalla o Per la Regola successivamente al 31 dicembre 1952. 			
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Norme che definiscono l'uso delle risorse</p>	<p>Art. 11 – Rapporto fra i Regolieri e i loro beni: il rapporto che si istituisce tra i Regolieri ed i loro beni è privato ed ereditario ed è basato su principi di solidarietà. Ciascuno ha il dovere di cooperare e di lavorare alla conservazione, valorizzazione e progresso del patrimonio comune.</p>	<p>Art. 12 – Godimento della proprietà regoliera: l'utilizzazione dei beni comuni avviene in conformità della loro destinazione al lavoro, all'attività agro-silvo-pastorale e all'interesse delle famiglie regoliere. Essa è esercitata in comune, senza quote.</p>		

Art. 33 – Norme di godimento dei beni delle Regole: i Regolieri hanno diritto al fabbisogno di legna da ardere, al rifabbrico e all'erbativo in relazione alle loro esigenze familiari e non industriali. La misura di tali diritti verrà fatta da apposite commissioni.

Art. 34 – Legna da ardere: tutta la legna da ardere derivante dall'annua utilizzazione dei boschi sarà distribuita sul luogo di caduta in base ad assegnazioni prestabilite.

Art. 35 – Regolamento di rifabbrico e fabbisogno: il rifabbrico è il diritto delle famiglie regoliere di usare del patrimonio comune per la nuova costruzione, ampliamento, acquisto e ristrutturazione della propria prima casa d'abitazione. La Regola intende fra fronte alle spese di rifabbrico con i mezzi ordinari del bilancio, coordinando l'avanzamento del rifabbrico con la potenza produttiva dei propri boschi e dove possibile con altre entrate di cui abbia disponibilità. [...]. Il rifabbrico spetta a ciascun membro della famiglia regoliera per la prima casa o quota di prima casa di abitazione di sua piena proprietà. Le assegnazioni sono stabilite il 0.556 m³ di legname rotondo per m² di superficie, con un massimo di 90 m², [...]. Ogni membro della famiglia regoliera ha diritto inoltre ad una quota in denaro di 3615.20 euro per la superficie massima di 90 m². [...]. Al Regoliere è assegnato il denaro corrispondente al prezzo del legname di cui ha diritto. [...].

Il fabbisogno è il diritto delle famiglie regoliere di usare il patrimonio comune per la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria prima casa d'abitazione e per la costruzione e manutenzione di stalle-fienili. [...]. Il fabbisogno spetta a ciascun membro della famiglia regoliera, in una o più volte per la prima casa di sua piena proprietà od usufrutto, trascorsi trenta anni dal suo acquisto, costruzione o

Considerando che le richieste per la legna da ardere sono relativamente poco numerose, l'assegnazione non avviene più per sorteggio, ma ai pochi richiedenti vengono assegnati direttamente i colonelli prestabiliti, con preferenza per quelli di più facile accesso e maggiore agibilità.

I non Regolieri possono fare richiesta per la legna da ardere, anche se il Regolamento non contempla la possibilità.

Si riconosce un generale abbandono della pratica pascoliva tra i Regolieri.

ristrutturazione fino alla misura massima, vita natural durante, di 50 m³ di legname rotondo per la casa di abitazione e 35 m³ per le stalle-fienili. [...]. Le opere per le quali è stato ottenuto il fabbisogno non saranno ammesse ad un nuovo assegno, se non trascorsi trenta anni dall'ultimazione dei lavori. [...].

Art. 38-52 – Regolamento dei pascoli: le famiglie regoliere hanno diritto di usare i prati, i pascoli, le malghe e i casoni per il bestiame di loro proprietà allevato nel territorio comunale. Tutti gli aventi diritto eleggeranno fra di loro a maggioranza l'Amministrazione dei pascoli. [...]. La manutenzione straordinaria degli stabili e dei pascoli è a carico della Regola, mentre quella ordinaria (pulizia e imbiancatura dei locali, svuotamento delle fognature e dell'acquedotto, manutenzione degli stabili e dei macchinari,...) rimane a carico totale di coloro che ne usano. [...]. L'Amministrazione dei pascoli potrà consentire anche alla monticazione del bestiame di persone non regoliere [...] e, qualora non pervenissero richieste di concessione o il numero di animali risultasse troppo esiguo, la Commissione amministrativa sarà libera di trattare con eventuali richiedenti esterni [...]. Potranno esserci forme di agriturismo.

Art. 53-64 – Regolamento per il legnatico: ogni famiglia regoliera ha diritto all'assegnazione della legna da fuoco per la propria casa. La Commissione amministrativa, previo taglio ordinario e straordinario dei lotti boschivi, eseguirà la ripartizione del legnatico in tanti

colonnelli numerati quanti la quantità del legnatico esistente consente. Se la quantità di legnatico disponibile non fosse sufficiente, [...], verranno destinate ad uso di legnatico le piante deperite ed eventuale altro legnatico spurgato nei boschi. [...]. Ad ogni avente diritto verrà assegnato per sorteggio un colonnello, qualunque sia il numero dei componenti della famiglia. [...]. Al Regoliere che sia stabilmente residente all'estero o in altro comune potrà essere assegnato un colonnello residuo, [...] se dimostrerà di risiedere in loco per almeno due mesi all'anno. [...]. Nell'accesso al bosco per l'allestimento ed il trasporto del legnatico, [...], non si dovranno arrecare danni al suolo, alle piante, alle strade o altre opere, pena la refusione del danno.

Regolamento per la promozione culturale ed economica, art. 1-9: La Regola incoraggia e promuove l'attività dei propri Regolieri, anche in forme associate, con interventi nel campo agricolo e della formazione culturale, nelle misure e con le modalità stabilite dal presente Regolamento. [...]. Per il settore agricolo, particolarmente bisognoso d'incentivi, ogni singolo Regoliere che svolga tale attività in senso prevalente, potrà richiedere un contributo per l'acquisto di macchinari agricoli nuovi. [...]. Per ciascun membro delle famiglie regoliere frequentante, dopo l'obbligo, una scuola media superiore, un istituto di formazione professionale od un corso universitario, è stabilito un contributo in denaro per ogni anno di regolare promozione, fino a sei annualità. [...].

	<p>Art. 25 – Commissione amministrativa: alla Commissione amministrativa, composta da sei membri, eletti dall'Assemblea generale, [...], detta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...]; - compilare i bilanci annuali di attività; - approvare il Piano di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali; - nominare apposite commissioni per i diversi settori delle attività regoliere; - [...]. 	<p>Art. 36-37 – Norme di gestione del Patrimonio della Regole: le norme di utilizzo dei boschi, dei pascoli e di altre attività connesse sono stabilite dal Piano di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali, [...]. Il Piano deve contenere tutte le norme di natura tecnica ed economica atte alla conservazione, accrescimento, miglioramento e se del caso della trasformazione della produzione forestale, per ottenere un reddito annuo possibilmente costante e progressivo. Le entrate provengono da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzazione dei boschi e dagli eventuali redditi delle pertinenze; - altre entrate e da ogni sopravvenienza e contributo [...]. <p>Con le entrate la Regola provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tutte le spese per conseguire i propri fini di conservazione, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del patrimonio comune; - al soddisfacimento dei diritti delle famiglie regoliere; - [...]; - all'eventuale difesa dei diritti e degli interessi delle istituzioni regoliere; - all'elargizione di contributi, deliberati di volta in volta dalla Commissione amministrativa. 		
<p>Norme che definiscono il cambiamento</p>	<p>Art. 18 – Assemblea generale dei Regolieri: l'Assemblea generale, se costituita validamente e con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti, può deliberare in merito a:</p>	<p>Art. 20 - Assemblea generale dei Regolieri: l'Assemblea generale, [...], può deliberare in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche alla destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico, per consentire l'utilizzazione a fini turistici 		

	<ul style="list-style-type: none"> - modifiche allo statuto; - piano di delimitazione del patrimonio antico, suscettibile di sviluppo turistico; - modifiche alla destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico. 	<p>limitatamente ad impianti di risalita e ad impianti sciistici.</p>		
	<p>Art. 25 – Commissione amministrativa: alla Commissione amministrativa [...] spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facoltà di proporre modifiche al Laudo e al Regolamento che dovranno essere approvate dall'Assemblea. Eguale facoltà è riservata anche al 10% dei Regolieri iscritti al Catasto generale [...]; - di proporre la concessione temporanea per usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali dei beni costituenti il patrimonio antico, previa approvazione dell'Assemblea generale; - [...]. 			

Appendice 3 - Tabella dei risultati della Regola E

	Statuti	Regolamenti	Consuetudini	Circostanze legate al cambiamento
Norme che definiscono gli utenti autorizzati	<p>Capo II – Dei Regolieri, art. 5 – Diritto alla qualifica di Regoliere: per antica consuetudine, il diritto a far parte della Regola spetta alle famiglie (nuclei familiari), residenti di fatto nel territorio comunale, discendenti da quelle antiche originarie, che da sempre hanno goduto dei diritti regolieri.</p> <p>Il titolo a tale qualifica proviene per rapporto ereditario ed è basato sul trasferimento dei diritti sui beni regolieri comuni. [...].</p>	<p>Capo II – Dei Regolieri, art. 8 – Anagrafe regoliera: [...]. Accanto, a ciascun nucleo familiare deve essere indicato il nominativo del capo famiglia, che lo rappresenta quale Consorte Regoliere. Hanno titolo a tale rappresentanza, in sostituzione del capo deceduto, i figli legittimi, i naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi e le figlie ‘ereditarie’, una volta raggiunta la maggiore età del 18° anno. Con il matrimonio le figlie ereditarie conservano e trasmettono i diritti solamente se sposano persone provenienti da famiglie regoliera. [...].</p>	<p>L’Assemblea generale ha riconosciuto il titolo regoliero anche a donne sposate con non Regolieri ed ha legittimato il trasferimento di titolo da marito, Regoliere, a moglie. Altrove alle donne è riconosciuto un titolo ‘corretto’.</p>	<p>E’ riconosciuta la necessità di aprire, in parte, anche alle donne la possibilità di acquisire il titolo.</p>
	<p>Capo II – Dei Regolieri, art. 6 – Acquisizione dello stato di Regoliere: il titolo di Regoliere può essere conferito, su deliberazione dell’Assemblea generale di ogni singola Regola, la quale ne stabilirà di volta in volta le condizioni di tempo, di modo e di oneri, a famiglie che da fuori venissero a risiedere di fatto e a svolgere attività prevalentemente agricola nel territorio comunale.</p>	<p>Capo II – Dei Regolieri, art. 6 – Acquisizione dello stato di Regoliere: [...].La famiglia, di dipendenza regoliera, che trasferisce il proprio domicilio dalla frazione di una Regola a quella di un’altra mantiene sempre il diritto alla qualifica di Consorte regoliera della Regola di origine.</p>		
	<p>Capo II – Dei Regolieri, art. 9 – Diritti dei Regolieri: ai Consorti Regolieri spetta innanzitutto il diritto all’elettorato attivo e passivo all’interno della Regola e del Consorzio regoliero; [...]. Tutte le famiglie regoliera partecipano, secondo</p>	<p>Capo II – Dei Regolieri, art. 7 – Sospensione dall’esercizio dei diritti di Regoliere: sono sospese dall’esercizio dei diritti di Regoliere le famiglie che trasferiscono la propria residenza anagrafica e di fatto fuori del Comune.</p> <p>Titolo I - Organi delle Regole e del Consorzio</p>	<p>Capita che alcuni Consorti si propongano e tengano un discorso per l’elettorato.</p>	

	<p>quanto disciplinato dal regolamento annesso al presente Laudo, al godimento in comune dei beni regolieri, che consiste nei diritti di legnatico, di fabbisogno e di pascolo, limitatamente alle esigenze familiari.</p> <p>Tutti gli aventi titolo alla rappresentanza a regolieri, acquisteranno il diritto all'elettorato attivo e passivo solo al momento del decesso del capo famiglia. [...].</p>	<p>regoliero, loro costituzione e loro compiti, norme per la loro elezione, art. 1 – Assemblea generale dei Regolieri: Competenze dell'Assemblea generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...]; - ammettere, sospendere e riammettere i Consorti Regolieri al godimento dei diritti regolieri; - [...]; <p>Titolo III – Organi regolieri, art. 1 – Elezione: [...]. Per la elezione degli organi regolieri, non saranno presentate liste, in quanto tutti i Consorti Regolieri sono da considerarsi candidati. [...].</p>		
	<p>Capo II – Dei Regolieri, art. 10 – Doveri dei Regolieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipare attivamente alla vita della Regola; - rispettare il presente Laudo ed il relativo Regolamento; - rispettare i beni comuni e partecipare, secondo le consuetudini, ai lavori di miglioria dei medesimi e alla manutenzione delle opere di comune interesse. 	<p>Titolo I - Organi delle Regole e del Consorzio regoliero, loro costituzione e loro compiti, norme per la loro elezione, art. 1 – Assemblea generale dei Regolieri: Composizione: l'Assemblea generale dei Regolieri è composta da tutti i capi famiglia, che rappresentano le famiglie Regoliere, intese queste come singoli nuclei familiari iscritti all'anagrafe regoliera, [...]. Delege: il Regoliere, impedito a partecipare all'Assemblea generale, può farsi rappresentare, con delega, da un suo familiare purchè maggiorenne, o da altro Regoliere avente titolo. [...].</p> <p>Titolo I - Organi delle Regole e del Consorzio regoliero, loro costituzione e loro compiti, norme per la loro elezione, art. 2 – Deputazione regoliera: Composizione: [...]. L'accettazione della carica da parte degli eletti è obbligatoria, salvo validi motivi, che devono essere accettati dall'Assemblea generale.</p>	<p>L'usanza di prestare gratuitamente il proprio lavoro si è persa. Spesso i Regolieri più giovani partecipano all'Assemblea generale in vece del padre senza presentare alcuna delega; i Consorti vengono ammessi, ma poi sostanzialmente ignorati. Pur essendo obbligatorio, capita che le cariche vengano rifiutate.</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Norme che definiscono le risorse</p>	<p>Capo III – Dei beni, art. 11 – I beni delle Regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni allodiali del Patrimonio antico, appresi per Laudo, attribuiti per godimento perpetuo alle famiglie regoliere e conservati indivisi per la loro funzione economico-sociale e di complementarietà all’attività agro-silvo-pastorale. Essi sono vincolati in perpetuo a tale destinazione e sono quindi inalienabili ed indivisibili; - beni acquisiti, a qualsiasi titolo, dalle Regole successivamente al 31/12/1952. 			
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Norme che definiscono l’uso delle risorse</p>	<p>Capo IV – Del rapporto diretto tra Consorti Regolieri e patrimonio regoliere, art. 14: tra le famiglie ed il complesso dei beni comuni si istituisce un rapporto di carattere ereditario per effetto della natura allodiale dei beni e del titolo di trasferimento e di acquisto. Esso ha carattere fiduciario ed è basato sul principio di solidarietà. Ciascuno ha il dovere di cooperare e lavorare alla conservazione, ed alla manutenzione delle opere di comune interesse.</p> <p>Titolo IV, art. 1 – Norme per il godimento dei beni regolieri: secondo l’antica consuetudine, le famiglie regoliere godono, sui beni comuni, dei diritti di legnatico, di fabbisogno e di</p>	<p>Titolo I - Organi delle Regole e del Consorzio regoliere, loro costituzione e loro compiti, norme per la loro elezione, art. 1 – Assemblea generale dei Regolieri: Competenze dell’Assemblea generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...]; - fissare i limiti per il soddisfacimento dei diritti di legnatico, di fabbisogno e di pascolo; - [...]; <p>Titolo IV, art. 2 – Legnatico: indistintamente tutte le famiglie, iscritte all’anagrafe regoliera, [...], hanno diritto alla legna da ardere con la differenza che le famiglie non contadine, e a seconda di comprovate esigenze familiari,</p>	<p>Il diritto di legnatico è goduto, spesso in misura piena, anche da coloro che non ne avrebbero diritto o</p>	<p>Interessante notare come il Laudo riporti il divieto di commerciare il quantitativo</p>

	<p>pascolo, nella misura delle accertate esigenze familiari.</p> <p>Per principio istituzionale, nella fruizione di questi diritti, saranno agevolate innanzitutto le famiglie che esercitano attività contadina, intendendosi per essa la lavorazione della terra propria, o in affitto, con allevamento permanente di bestiame. [...].</p> <p>Capo II – Dei Regolieri, art. 9 – Diritti dei Regolieri: [...]. Tutti gli aventi titolo alla rappresentanza a regolieri [...] avranno diritto una volta costituito un proprio nucleo familiare, alla assegnazione di una quantità annuale di legna da ardere pari ai 2/3 della misura piena.</p>	<p>percepiranno un quantitativo pari ai 2/3 della misura piena che viene annualmente fissata. Per legna da ardere verranno assegnate preferibilmente spoglie di lotti, alienati per commercio, o, in mancanza di queste, piante schiantate, seccaginoso o deperienti. Le parti di legnatico, una volta segnate in bosco, verranno estratte a sorte tra i censiti Regolieri ed aventi diritto. [...]. Potrà altresì essere sospeso, a giudizio della Deputazione regoliera, per un anno, dall'assegnazione della legna da ardere, il Regoliere che si rendesse responsabile di irregolarità nell'utilizzo della partita assegnatagli. La legna da ardere assegnata non potrà essere oggetto di commercio.</p> <p>Titolo IV, art. 3 – Fabbisogno: il fabbisogno può essere concesso per rifabbrico, o per manutenzione e riparazione dei fabbricati rurali, ad esso hanno diritto di precedenza coloro che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente agricola, nella misura strettamente indispensabile a tal fine. [...]. Il fabbisogno per rifabbrico, da limitarsi ai casi di palese esigenza, quali vetustà e inadeguatezza dei fabbricati rurali e danni per calamità naturali, come incendi, valanghe, frane, dovrà essere commisurato all'entità di ogni singola azienda agricola e potrà riguardare solo interventi che non siano marginali alla stessa. Il legname assegnato per il rifabbrico può essere alienato, per l'acquisto di altro materiale da costruzione, che serva allo scopo per cui il fabbisogno è stato concesso; della eventuale alienazione è fatto obbligo di darne comunicazione scritta al Capo</p>	<p>che ne avrebbero diritto in misura minore, come appartenenti a famiglie non contadine, tutti i figli di un nucleo familiare, anche se non residenti nella casa paterna, e donne sposate con Regolieri di un'altra Regola.</p> <p>In caso di irregolarità nel taglio dell'assegnata quantità di legna da ardere, spesso si preferisce lasciar correre piuttosto che applicare sanzioni; in caso di mancanze più gravi si applica la sospensione dei diritti.</p> <p>In caso di necessità, è previsto anche il taglio di piante in piedi.</p> <p>La pulizia boschiva del lotto è a carico del Consorte assegnatario.</p> <p>Il rilascio dei</p>	<p>assegnato di legna da ardere.</p> <p>Il diritto di rifabbrico è poco esercitato, nullo di pascolo; il diritto relativo al riproduttore bovino è quasi anacronistico.</p>
--	--	---	--	---

		<p>Regola. Il fabbisogno per manutenzione e riparazione dei fabbricati rurali può essere concesso non più di una volta ogni 15 anni ad ogni famiglia regoliera e deve essere commisurato alle reali e accertate necessità dei singoli richiedenti. [...].</p> <p>Titolo IV, art. 4 – Il riproduttore bovino: il riproduttore bovino verrà posto in appalto dalla Regola. La spesa di tale appalto verrà sostenuta dalla Regola per la quota di 2/3 e per il rimanente 1/3 dagli allevatori in proporzione alle fecondazioni ottenute. [...].</p> <p>Titolo IV, art. 5 – Pascolo: hanno facoltà ad esercitare il diritto di pascolo sui terreni della Regola i censiti che allevano bestiame proprio. È vietato introdurre al pascolo bestiame proveniente da fuori Regola, [...].I sottoprodotti del bosco spettano di diritto ai Regolieri. [...].</p>	<p>permessi della raccolta dei funghi è di competenza comunale, anche se molti non se ne muniscono.</p>	
	<p>Titolo IV, art. 6 – Norme di gestione del Patrimonio regoliero: i boschi e i pascoli della Regola vengono gestiti e fruiti in conformità di un piano economico a validità quindicennale, [...].</p>	<p>Titolo I - Organi delle Regole e del Consorzio regoliero, loro costituzione e loro compiti, norme per la loro elezione, art. 2 – Deputazione regoliera: Composizione: la Deputazione regoliera si compone di tre membri che vengono eletti a maggioranza di voti e, a votazione segreta, dall'Assemblea generale dei Consorti regolieri. [...]. Competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...]; - approvare il piano economico per la gestione del patrimonio silvo-pastorale; - [...]; - deliberare sulle utilizzazioni previste dal piano economico e sulla vendita de lotti boschivi e sull'utilizzo dei pascoli; - [...]; 		

	<p>Titolo IV, art. 7 – Esercizio finanziario: [...]. Le entrate della Regola provengono da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzazione dei boschi; - affitto dei beni immobili; - entrate eventuali. <p>Con le entrate la Regola, dopo aver provveduto alle spese di gestione, determina su deliberazione dell'Assemblea generale interventi a beneficio delle comunità dei Regolieri, tenuto conto in particolare dei servizi sociali interessanti l'intera comunità. Un'aliquota delle entrate derivanti dalla utilizzazione dei boschi dovrà essere destinata a lavori di miglorie boschive, in conformità a quanto stabilito dal piano economico.</p>		<p>La Regola versa un contributo agli studi alle famiglie residenti nel territorio comunale.</p>	
<p>Norme che definiscono il cambiamento</p>	<p>Capo I – Delle Regole, della loro personalità giuridica e delle loro finalità, art. 4 – Il Laudo: Il Laudo è il titolo qualificativo e statuario delle Regole. Il Laudo e le sue eventuali modifiche sono deliberate dalle Assemblee generali dei Regolieri delle tre Regole, riunite in adunanza congiunta straordinaria, purchè siano presenti o delegati almeno la metà più uno dei Consorti, con il voto dei due terzi dei partecipanti. L'assemblea congiunta è presieduta dal Presidente di turno del Consorzio regoliero.</p>	<p>Titolo I - Organi delle Regole e del Consorzio regoliero, loro costituzione e loro compiti, norme per la loro elezione, art. 1 – Assemblea generale dei Regolieri: Competenze dell'Assemblea generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare e modificare il Laudo ed il Regolamento; - [...]; - ; - deliberare su ogni atti di straordinaria amministrazione; - [...]; <p>Titolo I - Organi delle Regole e del Consorzio regoliero, loro costituzione e loro compiti, norme per la loro elezione, art. 2 – Deputazione</p>		

	<p>Capo III – Dei beni, art. 13 – Diversa utilizzazione dei beni: I beni costituenti il Patrimonio Antico delle Regole possono essere utilizzati a fini diversi allo scopo cui sono vincolati solo nei casi e nei modi contemplati dall’art. 11 e seguenti dalla L.R. della Regione Veneto 48/1975 – Norme per la gestione del patrimonio delle Regole ampezzane (abrogata dall’art. 18 della L.R. della Regione Veneto n. 26/1996), che consente l’utilizzazione a fini turistici, escluso qualunque insediamento di tipo residenziale. La delibera, [...], può riguardare soltanto beni di modesta entità e deve indicare la diversa utilizzazione prevista, nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, in sostituzione dei primi e in misura tale da conservare comunque al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale. [...]. [N.d.A.]</p>	<p>regoliera: [...]. Competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...]; - proporre modifiche al Laudo ed al Regolamento. <p>Titolo II – Organi del Consorzio regoliero, art. 1 – Commissione amministratrice: [...]. La Commissione amministratrice può inoltre proporre modifiche al Laudo e al Regolamento. [...].</p> <p>Titolo I - Organi delle Regole e del Consorzio regoliero, loro costituzione e loro compiti, norme per la loro elezione, art. 1 – Assemblea generale dei Regolieri: Competenze dell’Assemblea generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...]; - deliberare sulla diversa utilizzazione dei beni regolieri; - [...]; 		
--	--	--	--	--

Appendice 4 - Tabella dei risultati delle Regola F e G

	Statuti	Regolamenti	Consuetudini	Circostanze legate al cambiamento
Norme che definiscono gli utenti autorizzati	<p>Art. 4 – Famiglie regoliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolari della Regola sono le famiglie regoliere discendenti dalle originarie, con ‘luogo fuoco’ nel Comune; - la famiglia regoliera può essere costituita da: genitori e figli, coniuge vedovo finchè perdura lo stato di vedovanza, il coniuge separato finchè non è pronunciata sentenza di divorzio, le persone non coniugate e maggiorenni costituenti nucleo familiare a sé. 	<p>Art. 5-bis – Regolieri migranti: conservano lo stato di Regoliere anche i membri delle famiglie migranti fuori comune per attività lavorativa stagionale (<300 giornate lavorative) che conservano nel Comune il domicilio.</p> <p>Art. 7 – Rappresentanti delle famiglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le famiglie regoliere esercitano i propri diritti e doveri per mezzo di un loro membro; - costui può essere: il capofamiglia con cognome regoliere, maschio o femmina, la coniugata, in assenza prolungata e giustificata del coniuge con cognome regoliere, il figlio maggiorenne, in assenza della coniuge con cognome regoliere, il/la vedovo/a, finchè permane lo stato di vedovanza, la separata o divorziata, finchè non contrae nuovamente matrimonio, il più anziano tra i fratelli, sorelle e parenti conviventi, nel caso di assenza dei genitori regolieri, il tutore, in caso di minori. 	<p>Il titolo di Regoliere è inteso sempre più come un diritto personale e non familiare.</p>	<p>Il nuovo Laudo ha riconosciuto la necessità di inclusione di quanti più membri possibile a fronte della diminuzione di aventi diritto.</p>
	<p>Art. 6 – Ammissione alla Regola di famiglie non originarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la domanda di ammissione è valutata prima dal Consiglio del Marigo e poi dall’Assemblea generale; 	<p>Art. 6-bis – Spostamento delle famiglie regoliere nel territorio comunale: le famiglie regoliere che spostano la loro residenza all’interno del territorio comunale possono richiedere l’ammissione alla Regola di</p>		<p>Il nuovo Laudo ha riconosciuto la necessità di inclusione di quanti più membri</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - requisiti d'ammissione: residenza personale o degli ascendenti nel territorio della Regola da almeno 50 anni, dimostrare forte attaccamento al territorio e volontà fattiva d'impegno, versare un beninrando di 200 euro. 	destinazione.		possibile a fronte della diminuzione di aventi diritto.
	<p>Art. 8 – Diritti e doveri dei regolieri rappresentanti delle famiglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto di elettorato attivo e passivo; - diritto di partecipazione e voto assembleale; - diritto di fabbisogno e rifabbrico; - diritto di legnatico, pascolo, erbatico e raccolta dei prodotti del sottobosco; - dovere di concorso nel raggiungimento dei fini statutari; - dovere di partecipazione alla vita della Regola; - dovere di collaborazione alla conservazione del patrimonio e di realizzazione di iniziative, soprattutto quando richieste dal Marigo. 	<p>Art. 9 – Sospensione dai diritti: [...] la sospensione dai diritti per un anno può avvenire anche quando un rappresentante non partecipa, per due volte consecutive e senza giustificato motivo scritto, alle sedute dell'Assemblea generale.</p> <p>Art. 10 – Convocazione e numero legale delle sedute: [...]. La partecipazione all'Assemblea generale è obbligatoria. I rappresentanti momentaneamente impediti possono inviare all'Assemblea generale, con delega scritta e motivata, un componente maggiorenne della loro famiglia o, in mancanza di questi, un altro rappresentante regoliere. I Regolieri ultrasettantacinquenni sono dispensati dall'obbligo di partecipare all'Assemblea generale, ma possono delegare un loro rappresentante purchè Regoliere.</p>		<p>Si riconosce che la partecipazione assembleale è relativamente poco sentita.</p> <p>La pratica di offrire gratuitamente il proprio lavoro per la Regola è caduta in disuso.</p>
Norme che definiscono le risorse	<p>Art. 23 – Patrimonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni patrimoniali sono immobili e mobili; - il patrimonio collettivo antico, risalente al 1806, è inalienabile, indivisibile, inusucapibile, non pignorabile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali. 	<p>Art. 9 – Sospensione dei diritti: [...] la sospensione dai diritti può avvenire anche quando un rappresentante danneggia il patrimonio regoliere; la sospensione perdura fino al risarcimento dei danni.</p>	Si preferisce adottare il metodo dei richiami verbali, considerando il numero ridottissimo di episodi di danneggiamento.	

<p style="text-align: center;">Norme che definiscono l'uso delle risorse</p>	<p>Art. 28 – Uso delle mònt (montagne pascolive): le famiglie regoliere hanno diritto nativo all'uso delle mònt e dei suoi prodotti, da cui derivano il diritto di rifabbrico per la costruzione, l'acquisto o la completa ristrutturazione dell'abitazione o per altri fabbricati rurali, il diritto di fabbisogno, per manutenzione ordinaria o straordinaria, il legnatico, il diritto alla raccolta dei frutti del sottobosco, il pascolatico, l'erbatico, per fienagione e allevamento.</p>	<p>Art. 29 – Estensione del rifabbrico e del fabbisogno: l'ammontare di legname è stabilito sulla base dei m² di superficie, tenuto conto della destinazione d'uso e nel rispetto dei massimali.</p> <p>Art. 30 – Assegnazione del rifabbrico e del fabbisogno: l'assegnazione delle piante in piedi avviene mediante richiesta scritta, correlata del progetto di costruzione o ristrutturazione.</p> <p>Art. 32 – Estensione del legnatico: l'assegnazione di ogni 'part' (ramaglia, cimoli, residui di lavorazione, piante deperite) avviene tramite sorteggio, a fronte del versamento di un importo. Il Marigo può decidere l'assegnazione delle part più comode alle famiglie disagiate o agli anziani. Le part non ritirata, segata ma non accatastata e la rimanente al suolo potrà essere assegnata alle famiglie richiedenti, anche non regoliere.</p> <p>Art. 33 – Uso dei pascoli: il Consiglio del Marigo stabilisce le aree riservate al pascolo e all'erbatico e le modalità d'uso. Nel caso di mancato utilizzo del pascolo e dei rustici annessi, questi possono essere affittati anche ai non regolieri.</p> <p>Art. 34 – Direzione del pascolo: le famiglie titolari di azienda agricola o coltivatrici dirette devono eleggere una Direzione del pascolo che disciplini la buona conduzione delle mònt, la specie e il numero di capi di bestiame e le opere di miglioria.</p> <p>Art. 35 – Prodotti del sottobosco: sul territorio regoliero, la raccolta dei frutti del sottobosco</p>	<p>Attualmente la vendita dei permessi per la raccolta funghi è di competenza della Pro Loco e della Comunità Montana.</p>	<p>L'unico diritto relativamente ancora esercitato è quello di legnatico. Il nuovo Laudo riconosce anche ai non regolieri la possibilità di godere di parte delle risorse del territorio regoliero.</p>
---	--	---	--	---

		sottostà alle leggi in materia e alle disposizioni del Consiglio del Marigo.		
	Art. 24 – Entrate e Piano economico di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali: le entrate provengono dall'utilizzazione dei boschi, regolamentate dal Piano di riassetto forestale, da affitti e locazioni a terzi di terreni e edifici e da eventuali altri contributi. Il 10% delle rendite boschive dei tagli è destinato all'esecuzione di opere di miglìoria di boschi, pascoli, malghe, viabilità forestale e difesa del suolo.	Art. 27 – Destinazione dei fondi: l'eventuale avanzo di bilancio deve essere opportunamente investito in attività della Regola.	La Regola versa un contributo agli studi alle famiglie residenti nel territorio comunale.	
Norme che definiscono il cambiamento	Art. 13 – Seduta straordinaria: <ul style="list-style-type: none"> - per le modifiche di Laudo e Regolamenti, alla presenza di un notaio; - per l'approvazione di progetti con spesa maggiore al 50% delle entrate; - per i tagli straordinari dei boschi; - per permutate, alienazioni immobiliari e transazioni di beni non vincolati; - per la contrattazione di mutui che superino i 50000 euro o con durata ultranovennale; - per la costituzione di consorzi e società; - per le scelte urbanistiche e di sviluppo locale; - per le mozioni di sfiducia e le revoche di mandato; - l'ammissione di nuove famiglie e dei figli di madre regoliera coniugata con non regoliere. 	Art. 36 – Mutamenti di destinazione del patrimonio antico: è consentito il mutamento di destinazione d'uso del patrimonio antico, previa autorizzazione regionale o assembleale, con l'obbligo di trasferimento del vincolo agro-silvo-pastorale ivi gravante e l'assicurazione di non compromissione dell'integrità del patrimonio antico. La mutazione ha carattere reversibile; la durata massima è di 40 anni, con l'onere del ripristino della situazione ante mutazione alla scadenza del contratto da parte dell'utilizzatore.	Nel caso in cui la mutazione preveda la costruzione di infrastrutture, è facilitato il rinnovo della richiesta di mutazione allo scadere dei 40 anni.	